

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII) .....	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	29
GIUSTIZIA (II) .....	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	70
DIFESA (IV) .....	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	72
FINANZE (VI) .....	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	126
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	136
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	148
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	168

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	186
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI .....	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	197
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	198

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.30.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
19.55 alle 20.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	5
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021. Doc. XXVI, n. 4 ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i> ) ....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i> ) ....	19
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021. Doc. XXVI, n. 4 ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i> ) .....	12
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione all'Assemblea approvata</i> ) .....	20

#### ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.**

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.**

**Doc. XXVI, n. 4.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di ieri, 13 luglio, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti riferiti alla proposta di relazione all'Assemblea, formulata dai relatori nella seduta del 12 luglio, nonché per la presentazione di proposte alternative di relazione.

Avverte che sono pervenuti diciannove emendamenti, tutti riferiti alla Relazione analitica ai fini della proroga nel 2021 di missioni in corso (Doc. XXVI, n. 4) e che non sono state presentate proposte alternative di relazione all'Assemblea (*vedi allegato 1*).

Sottolinea che gli emendamenti presentati, in linea con la prassi ormai consolidata, consentiranno una discussione articolata per singole missioni e dunque per proporre di non autorizzare determinate missioni ovvero di autorizzarle con impegni al Governo.

Come già convenuto in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, fa presente che in caso di approvazione di proposte emendative, i relatori, prima della votazione conclusiva sulla Relazione, procederanno a riformulare le premesse di quest'ultima per tenere conto della portata delle modifiche approvate ed eventualmente apportare le necessarie correzioni di forma. Inoltre, ove dal dibattito dovesse invece emergere, anche su impulso del Governo, l'esigenza di provvedere a modifiche di merito delle premesse, data l'inemendabilità delle stesse, se ne potrà tenere conto nella successiva fase di esame presso l'Assemblea. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) chiede che gli emendamenti a sua prima firma 18.1 e 18.2 siano riferiti alla scheda n. 34/2021, relativa al potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale denominato Mare Sicuro.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che gli emendamenti Palazzotto 18.1 e 18.2 assumono, rispettivamente, la numerazione 34.2 e 34.3.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione Affari esteri, onorevole Migliore, formula parere contrario sugli emendamenti Palazzotto 6.1 ed Ehm 6.2 e 6.3, invitando al ritiro i presentatori dell'emendamento Palazzotto 7.1, le cui motivazioni potrebbero essere ricomprese nella risoluzione che verrà presentata in Assemblea. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ermellino 8.1, proponendo di riformularlo nel senso di impegnare il Governo a continuare a sostenere convintamente le Autorità e la popolazione libanesi nello sforzo per la ricostruzione e la stabilizzazione socio-economica del Paese. Formula, infine, parere contrario sugli emendamenti Palazzotto 34.2, e 34.3.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Ferrarini, esprime parere contrario sugli emendamenti a prima firma Palazzotto 18.3, 34.1, 34.2, 34.3 e 48.6. Sull'emendamento Enrico Borghi 48.7 si rimette alla formulazione che sarà indicata dal rappresentante del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Ehm 48.1, nonché sugli emendamenti a prima firma Palazzotto 48.3, 48.5, 48.2 e 48.4. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti Cirielli 49.1, 50.1 e 51.1.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello dei relatori e propone una riformulazione dell'emendamento Enrico Borghi 48.7 come segue: « Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza alla guardia costiera



della Marina militare libica ed alla *General Administration for Coastal Security*, di cui alla scheda n. 48/2021, personale della Guardia di finanza, impegnando il Governo a verificare dalla prossima programmazione che vi siano le condizioni per superare la suddetta missione, trasferendone le funzioni ad altre missioni per consolidare il ruolo dell'Italia in Libia, razionalizzare la struttura di comando e potenziare il ruolo europeo, tenuto conto che la Missione bilaterale MIASIT Libia, frutto della riconfigurazione della precedente Operazione "Ippocrate", è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo scopo di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance e stability policing*, nonché ad agevolare attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia e tenuto conto che la graduale attribuzione alla missione *Irini* della funzione di formazione e addestramento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi sarà possibile una volta sottoscritto un Memorandum tra *Irini* e le Autorità libiche relativo alle attività di training nell'ambito del contrasto al traffico di esseri umani ».

Enrico BORGHI (PD) chiede che sia messa in distribuzione la riformulazione dell'emendamento 48.7 a propria firma e della collega Quartapelle.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.1, sottolinea che esso, analogamente ad ulteriori proposte emendative da lui stesso presentate insieme ad altri colleghi, concerne le attività di supporto alla Guardia costiera libica. Come confermato da una recente agenzia di stampa ANSA, l'operazione EUNAVFOR MED *Irini* non è in grado di assicurare le attività di addestramento della suddetta Guardia costiera a causa dell'atteggiamento ostativo dei libici, che sembrano privilegiare la collaborazione con strutture turche. Segnala che, come evidenziato nei rapporti del Segretario Generale dell'ONU Guterres, e di altre

organizzazioni internazionali, è oramai accettata la connivenza tra la stessa Guardia costiera libica e i trafficanti di esseri umani. Emblematica, in questo senso, è la vicenda di Abdul Raman al Milad, noto come *Bija* – ex capo dei guardacoste di Zawiya, nonché capo di una delle milizie che ha difeso Tripoli durante il conflitto contro il generale Haftar –, che ora è accusato dalla Corte penale internazionale dell'Aja di essere il vertice di una vera e propria organizzazione criminale che gestiva il traffico di esseri umani dalla stessa città costiera di Zawiya. Ricorda che lo stesso Bija è stato ospite in Italia, nel 2007, per un periodo di addestramento presso la Guardia costiera italiana.

Rileva che di fronte alle violenze ed agli abusi indicibili di cui sono vittime i migranti nei centri di detenzione in Libia non è più possibile appellarsi alla collaborazione dell'UNHCR o dell'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), ma occorre che il Parlamento prenda atto che i mezzi forniti alla Guardia costiera libica vengono usati per compiere atti criminali, come il tentativo – denunciato da *Sea Watch* pochi giorni fa – di affondare un'imbarcazione di migranti che aveva a bordo donne e bambini o l'attacco ad un peschereccio italiano di qualche settimana fa.

Anticipando che anche i successivi emendamenti a sua prima firma hanno il medesimo obiettivo, ribadisce la necessità di valutare con senso di responsabilità gli esiti delle attività di addestramento della Guardia costiera libica, che con tutta evidenza non hanno funzionato e che non stanno contribuendo in alcun modo al processo di stabilizzazione della Libia ma, al contrario, a suo avviso alimentano l'instabilità, contribuiscono a rafforzare le milizie e costituiscono uno strumento improprio di gestione dei flussi migratori in chiave di respingimenti. L'emendamento mira, dunque, ad impedire che l'Italia sia coinvolta in azioni di respingimento di massa che sono vietate dal diritto internazionale ed investa in altro modo le proprie risorse a sostegno della pacificazione e della stabilizzazione della Libia.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel preannunciare il voto contrario di Fratelli d'Italia sull'emendamento Palazzotto 6.1, osserva che, al fine di fermare il fenomeno del traffico di migranti dalla Libia, la maggioranza dovrebbe aumentare gli investimenti per la cooperazione e anche la nostra presenza militare nell'area. Si meraviglia, pertanto, che colleghi appartenenti alla maggioranza di Governo sostengano proposte emendative che vanno in senso opposto.

Paolo FORMENTINI (LEGA) stigmatizza l'accusa sottesa alle dichiarazioni del collega Palazzotto, per cui il Parlamento italiano sarebbe corresponsabile di eventuali comportamenti criminali da parte della Guardia costiera libica. A suo avviso, le attività di addestramento rispondono ad un interesse nazionale e della stessa Libia e contribuiscono alla gestione dei flussi migratori evitando che accadano naufragi fatali delle imbarcazioni di migranti. Ricordando che uno degli obiettivi sempre sbandierati dalle forze di sinistra è quello di promuovere le iniziative di *capacity building*, rileva la necessità di continuare la collaborazione con il nuovo Governo di unità nazionale di Tripoli al fine di spezzare i legami criminali tra il Sahel e la Libia in materia di traffico di esseri umani.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), pur non condividendo l'impianto complessivo dell'emendamento 6.1 in esame, che è espresso in termini marcatamente condizionali, si appella alla sensibilità dei relatori affinché valutino la portata dell'emendamento nella predisposizione delle risoluzioni nella successiva fase in Assemblea, con particolare riferimento alla necessità di un intervento umanitario diretto da parte dell'Unione europea per l'apertura di corridoi umanitari e l'evacuazione dei centri di detenzione.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore per la IV Commissione*, precisa che qualunque sia la finalità delle missioni attivate nell'area del Mediterraneo, la ricerca e il soccorso in mare rientrano sempre nei compiti previsti.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore per la III Commissione*, rilevando che l'emendamento 6.1 solleva questioni rilevanti, si impegna a cooperare con il collega Ferrari per recepirne taluni spunti nella proposta di risoluzione per l'Aula. Tiene a sottolineare il costante impegno della nostra Marina militare per le attività di ricerca e soccorso in mare, condividendo l'esigenza – ribadita in sede di comunicazioni del Governo dal Ministro della difesa Guerini – di condannare con la massima fermezza i già evocati atti criminali commessi dalla Guardia costiera libica ai danni di un'imbarcazione di migranti e di pescherecci italiani.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palazzotto 6.1, nonché gli emendamenti a prima firma Ehm 6.2 e 6.3.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) a fronte della disponibilità manifestata dai relatori circa l'inserimento nella risoluzione in Aula di una premessa di recepimento, ritira l'emendamento 7.1 a sua prima firma.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 8.1, avanzata dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ermellino 8.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sull'emendamento 18.3, di cui è cofirmataria, ribadisce l'opportunità che l'Italia eserciti un ruolo di primo piano nel processo di stabilizzazione e democratizzazione della Libia. Tuttavia, tale funzione può essere efficacemente svolta nei settori del *capacity building*, mentre le attività di addestramento della Guardia costiera libica si configurano come uno strumento improprio per controllare i flussi migratori, utilizzando anche metodi spregiudicati, come denunciato da molte organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite. Considera gravissimo che i sopra citati atti criminali della stessa Guardia costiera li-

bica siano stati commessi utilizzando motovedette consegnate dall'Italia, a conferma della totale inefficacia delle attività addestrative, su cui è necessario fare piena luce. Tra l'altro, i migranti fermati in mare vengono riportati nei centri detenzione, dove subiscono violenze inaudite mentre nel Mediterraneo è cessata ogni attività di monitoraggio, ricerca e soccorso per le imbarcazioni in panne. Al riguardo, ricorda che la Missione *Mare Nostrum* – avviata all'indomani della tragedia avvenuta nell'ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa, con un bilancio di quasi quattrocento morti – ha contribuito a salvare migliaia di vite e ha costituito motivo di orgoglio per il nostro Paese. Le successive missioni a guida Frontex sono state caratterizzate da un progressivo disimpegno degli Stati rivieraschi, che oggi limitano le loro attività di ricerca e soccorso alle sole acque territoriali. Nel caso dell'Italia, la situazione è resa ancor più grave dal fermo amministrativo a cui sono state sottoposte le navi delle organizzazioni non governative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palazzotto 18.3.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 34.1, sottolinea che anche in questo caso si mira ad eliminare le attività di addestramento alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, sulla base del presupposto che uomini e mezzi messi a disposizione dal nostro Paese vengono utilizzati per finalità che vanno ben oltre i limiti fissati dalla missione in oggetto, quali ad esempio il coordinamento delle attività di soccorso. Ricorda a tal proposito un atto di sindacato di ispettivo da lui presentato e trattato il 1° agosto 2018 con riferimento alle attività della nave *Caprera*, di cui emerse il coinvolgimento in attività di soccorso. Tali attività, secondo quanto riferito dal Ministro Guerini, sarebbero state svolte fino a luglio 2020, configurando una compartecipazione dell'Italia ai respingimenti collettivi condotti dalla Marina libica ai danni dei migranti. Evidenziando che l'esame della Deliberazione sulle missioni non può ri-

dursi ad una mera validazione burocratica, sollecita il Governo ed il Parlamento a prendere atto formalmente della mutata natura della missione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti a prima firma Palazzotto 34.1 e 34.2.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), illustrando l'emendamento a sua prima firma 34.3, sottolinea che l'obbligo di soccorso in mare è previsto dal diritto internazionale nonché dal codice della navigazione italiano; le attività di *Search and Rescue*, invece, prevedono un'apposita disciplina, attualmente esclusa da tutte le missioni in corso in Libia, a partire dall'istituzione di un centro di coordinamento delle attività di soccorso. Segnala che l'ultima missione che prevedeva tale struttura è stata EUNAVFOR MED *Sophia*, peraltro sprovvista di navi per effettuare le ricognizioni ed i soccorsi.

Laura BOLDRINI (PD) sottolinea il comune impegno con il collega Palazzotto per evitare nuovi naufragi in mare, tenuto conto che solo nei primi mesi del 2021 sono già annegate circa 1.500 persone. Ribadendo che gli Stati rivieraschi limitano le proprie attività di *search and rescue* alle sole acque territoriali, auspica la convergenza di tutte le forze politiche sull'obiettivo di promuovere una nuova missione, a livello europeo, con il compito precipuo di salvare più vite possibile da una morte certa e terribile.

Le Commissioni respingono l'emendamento a prima firma Palazzotto 34.3.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 48.6, ribadisce che numerose istituzioni internazionali – il Segretario Generale delle Nazioni Unite, l'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU, il Direttore Generale dell'OIM – hanno diffidato i propri Stati membri dal supportare le azioni di respingimento collettivo condotte dalle autorità libiche, oggetto di un'inchiesta da parte della Corte penale internazionale. Ricordando che nel 2020 oltre 11 mila

persone sono state deportate nei centri di detenzione libici, evidenza che nessun interesse nazionale o ragione di Stato può giustificare il trattamento inumano a cui sono sottoposti i migranti.

Laura BOLDRINI (PD), riconoscendo la personale sensibilità del Presidente Fassino sul tema, segnala che la stessa Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato l'Italia a cessare ogni attività di cooperazione con la Guardia costiera libica finché questa non assicuri il rispetto dei diritti umani. Anche l'ong « Medici Senza Frontiere », audita da queste Commissioni e abituata ad operare in contesti di estrema difficoltà, ha dovuto riconoscere l'impossibilità di proseguire le proprie attività in Libia a causa delle insostenibili condizioni dei campi di detenzione. Si associa, quindi, all'invito del collega Palazzotto a valutare con grande attenzione la missione in esame e ad apportare i necessari correttivi.

Piero FASSINO, *presidente*, pur condividendo l'angoscia e l'indignazione della collega Boldrini, nonché l'auspicio che i campi di detenzione dei migranti vengano al più presto evacuati e chiusi, rileva che la Guardia costiera libica continuerebbe ad esercitare le medesime attività anche se il supporto dell'Italia fosse sostituito da quello di un altro partner. Sarebbe, pertanto, più utile approfondire la riflessione sulla efficacia delle attività di controllo delle frontiere terrestri della Libia.

Laura BOLDRINI (PD), concordando con la necessità di una rapida evacuazione umanitaria dei campi di detenzione, peraltro sostenuta anche dal Ministro degli affari esteri Di Maio, ribadisce che è la Guardia libica – addestrata e formata con il contributo italiano – a riportare i migranti in quei centri di sofferenza e tortura. Vi è dunque un nesso causale evidente tra disponibilità delle motovedette italiane e la cattura dei migranti.

Piero FASSINO, *presidente*, osserva che, ove non fosse l'Italia a fornire assistenza e navigli alla Libia, il sostegno italiano ver-

rebbe semplicemente sostituito da quello di altri paesi, senza alcun effetto virtuoso sulla condotta della Guardia costiera libica.

Laura BOLDRINI (PD) auspica che il Parlamento agisca con senso di responsabilità, ponendo fine a questa cooperazione inefficace e foriera di comportamenti illegali ai sensi del diritto internazionale.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), intervenendo sugli ulteriori emendamenti presentati con riferimento all'assistenza alla Guardia costiera libica, ribadisce che esiste un nesso inconfutabile, che l'emendamento in esame intende recidere, tra le attività di addestramento e le condotte illegali messe in atto dalla Marina libica. L'Italia ha destinato molti fondi ed è del tutto evidente, infatti, che le motovedette utilizzate dai libici contro i migranti e contro i nostri stessi pescherecci sono state consegnate e mantenute dal nostro Paese, che ha contribuito ad accrescere la capacità operativa e le reti di comunicazioni dei libici, nonché ad istituire la presunta SAR libica.

Francesco BERTI (M5S) sottolinea che le attività della Guardia costiera libica, lungi dal configurarsi come respingimenti collettivi, contribuiscono alla gestione ordinata dei flussi migratori. Peraltro, osserva che come forma ulteriore di tutela dei soggetti più vulnerabili sono già attivi i corridoi umanitari.

Doriana SARLI (MISTO), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Palazzotto 48.6, si associa alle osservazioni dei colleghi Palazzotto e Boldrini, sottolineando l'esito fallimentare della citata missione di addestramento e la necessità che il Parlamento ne prenda atto per evitare che l'Italia sia corresponsabile di condotte, di fatto, criminali.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore per la III Commissione*, evidenzia che nell'odierno *question time* il Ministro Di Maio ha ribadito che, in esito alla recente Conferenza di Berlino, è stata convenuta con le autorità libiche la chiusura dei centri di detenzione.

Rifiutando la tesi di un concorso morale del Parlamento italiano alle condotte illegali della Guardia costiera libica, rinnova l'auspicio di un più convinto sostegno al nuovo Governo di unità nazionale, da realizzare attraverso un'accorta attività di *institution building*. Quanto alla gestione dei flussi migratori, sottolinea l'opportunità di potenziare i canali legali di ingresso dei migranti per combattere alla radice il fenomeno del traffico di esseri umani.

Le Commissioni respingono l'emendamento a prima firma Palazzotto 48.6

Enrico BORGHI (PD) evidenzia come la riformulazione dell'emendamento 48.7 Enrico Borghi, pur riferendosi alla scheda n. 48/2021 della relazione analitica, richiama la precedente denominazione della missione. Fa presente, quindi, che la proposta emendativa non è un'iniziativa individuale, ma esprime la posizione ufficiale del gruppo del Partito democratico nelle Commissioni Affari esteri e Difesa, ritenendo che siano mature le condizioni per superare, nella prossima programmazione, la missione della Guardia di finanza di assistenza alle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Ciò premesso, osserva che nella formulazione letterale dell'emendamento si è tenuto conto delle diverse sensibilità presenti nella coalizione della maggioranza che sostiene il Governo. Infatti, nell'intento di trovare i giusti compromessi, è stata prevista una verifica per il superamento della missione stessa. Rimane, dunque, deluso dalla riformulazione ed invita il Governo a dire chiaramente che non vi è l'intenzione di realizzare quanto proposto dall'emendamento poiché le quattro condizioni ostative costituiscono davvero un ostacolo insormontabile. Pertanto, anche a nome della collega Quartapelle Procopio, non considera accettabile la riformulazione proposta.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore per la IV Commissione*, manifesta la necessità di attendere anche l'orientamento dei colleghi degli altri gruppi.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, pur comprendendo le ragioni dell'onorevole Borghi, ribadisce che la proposta di riformulazione avanzata dal Governo costituisce la formula più avanzata di compromesso tra le diverse sensibilità presenti nella maggioranza, e potrebbe finanche trovare il consenso unanime delle Commissioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea il carattere eccessivamente involuto e verboso della riformulazione proposta dal Governo, che dovrebbe invece esprimere con chiarezza l'orientamento che intende assumere sulla missione in esame, considerata l'importanza della decisione che si accingiamo ad assumere. In particolare, a suo avviso, è opportuno esplicitare l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Italia nel processo di *institution building* delle nuove istituzioni di Tripoli e promuovere un ruolo più incisivo dell'Unione europea.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conferma che il Governo rimane fermo sull'ultima proposta di formulazione avanzata.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di accantonare le proposte emendative riferite alla scheda n. 48, tenuto conto degli esigui tempi a disposizione e della evidente necessità di riconvocare le Commissioni al termine della seduta pomeridiana dell'Aula.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea come il gruppo di Fratelli d'Italia si sia astenuto dal porre in essere comportamenti ostruzionistici, anche in considerazione dell'urgenza di approvare un provvedimento trasmesso dal Governo in grave ritardo. Occorre dare ai nostri militari impegnati nelle missioni militari le idonee garanzie e si sorprende del dibattito che si è aperto sull'emendamento Enrico Borghi 48.7, dal momento che la maggioranza avrebbe dovuto concordare per tempo il provvedimento, evitando di dividersi nel momento dell'autorizzazione delle missioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ritiene sconcertante che le due Commissioni siano ostaggio di una sorta di resa dei conti in seno al Partito democratico, finalizzata a segnare una discontinuità con le politiche dell'allora Ministro dell'interno Minniti. Segnala che il proprio gruppo, pur avendo una visione diametralmente opposta a quella contenuta nell'emendamento in esame, si è astenuta da manovre ostative, al fine di tutelare la compattezza della maggioranza e di dare certezze al personale impiegato all'estero.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che la discussione in corso non ha alcuna finalità dilatoria, dato che il provvedimento approda domani in Aula.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore per la IV Commissione*, fa presente di avere cercato in tutti i modi di trovare con i presentatori dell'emendamento una sintesi che potesse costituire un buon compromesso e che si era arrivati ad una riformulazione condivisa, poi messa nuovamente in discussione. Manifesta, dunque, la propria contrarietà ad accantonare la proposta emendativa, dal momento che non ritiene corretto chiedere ai relatori ed al Governo di fare sempre più passi in avanti. Chiede, quindi, che la stessa sia posta in votazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), pur ribadendo la collaborazione proficua che caratterizza i rapporti con il collega Formentini, considera poco rispettose le dichiarazioni del collega: la questione sollevata dal proprio gruppo non è pretestuosa, ma mira a sollevare un punto politico, che ha la stessa dignità di problematiche sollevate da altri gruppi politici nell'esame di provvedimenti diversi. Segnala, altresì, che lo stesso ex Ministro Minniti, in una recente intervista, ha evidenziato l'opportunità di ridefinire taluni aspetti della presenza italiana in Libia. In conclusione, pur apprezzando la disponibilità del collega Ferrari per giungere a un compromesso, ribadisce la necessità di una nuova formulazione dell'emendamento, che ne

chiarisca meglio la portata, anche a tutela dei nostri militari.

Laura BOLDRINI (PD), sollecitando il collega Formentini a valutare con più attenzione i profondi cambiamenti che si registrano nello scenario libico, esprime riserve sui tempi eccessivamente compressi della discussione.

Piero FASSINO, *presidente*, in considerazione delle imminenti votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo al termine della sessione pomeridiana dei lavori.

**La seduta termina alle 16.45.**

**ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI  
SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21  
LUGLIO 2016, N. 145**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.**

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021.**

**Doc. XXVI, n. 4.**

*(Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea).*

Le Commissioni riprendono i lavori dopo il rinvio disposto a causa della ripresa delle votazioni presso l'Assemblea.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA illustra la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 48.7 in esame, che si differenzia dalla precedente limitatamente alle parole « impegnando il Governo a verificare dalla prossima programmazione che vi siano le condizioni per superare la suddetta missione », che vengono sostituite dalle seguenti: « impegnando il Governo a verificare dalla prossima programmazione le condizioni per il superamento della suddetta missione ».

Piero FASSINO, *presidente*, in attesa che la proposta di riformulazione si resa disponibile a tutti i membri delle Commissioni, propone di procedere con l'esame delle proposte emendative riferite alle ulteriori schede.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottoscrive gli emendamenti Cirielli 49.1, 50.1 e 51.1, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cirielli 49.1.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'emendamento Cirielli 50.1, evidenzia come sia doveroso sostenere queste proposte emendative volte a garantire la sicurezza dei nostri militari nelle missioni internazionali. Coglie l'occasione per esprimere rincrescimento per quanto accaduto nel dibattito odierno, durante il quale la maggioranza ha dimostrato di essere spaccata. Osserva che sul provvedimento i gruppi dovrebbero essere uniti e prova imbarazzo per gli attacchi alle missioni dei nostri militari e per le polemiche ideologiche sollevate dal Partito democratico, tra i cui esponenti vi sarebbe anche il Ministro della

difesa. Conclude ribadendo che l'approvazione della Deliberazione è avvenuta in ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge e che l'esame del provvedimento ha richiesto tempi rapidi anche per questo motivo.

Piero FASSINO, *presidente*, conviene che il Parlamento stia lavorando con grande tempestività, come d'altra parte prescrive la legge n. 145 del 2016.

Laura BOLDRINI (PD) tiene a precisare che nessuno ha inteso attaccare il personale militare e civile impiegato nelle missioni, né censurare le attività di addestramento, bensì stigmatizzare l'operato della Guardia costiera libica che, malgrado l'assistenza ricevuta, ha posto in essere condotte gravi e illecite.

Piero FASSINO, *presidente*, si associa alle riflessioni della collega Boldrini, esprimendo apprezzamento per lo straordinario lavoro svolto dai nostri contingenti in tutti gli scenari nei quali sono chiamati ad operare.

Doriana SARLI (MISTO) concorda con le osservazioni della collega Boldrini, precisando che le obiezioni sollevate mirano ad evitare che il Parlamento sia complice di condotte illegali della Guardia costiera libica.

Enrico BORGHI (PD) non comprende la *ratio* delle accuse infondate al proprio gruppo mosse dal collega Deidda. Sottolinea come il Partito democratico abbia sempre nutrito assoluta fiducia nell'operato delle Forze armate e del Ministro della Difesa, come verrà confermato dalle votazioni conclusive in Commissione ed in Assemblea sul provvedimento in esame.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) si associa agli apprezzamenti rivolti agli uomini e alle donne delle forze armate e a tutto il personale impiegato nelle missioni internazionali, evidenziando come il dibattito odierno si sia concentrato su alcuni scenari di impegno particolarmente critici.

Ciò non deve però offuscare il merito e il contributo positivo che derivano dalla nostra partecipazione alle missioni internazionali, dispiegate in numerosi contesti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cirielli 50.1 e 51.1.

Enrico BORGHI (PD), anche a nome della collega Quartapelle Procopio, accetta la nuova proposta di riformulazione avanzata dal Governo dell'emendamento a sua prima firma 48.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Enrico Borghi 48.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Enrico Borghi 48.7, come riformulato, risultano preclusi l'emendamento Ehm 48.1 e gli emendamenti a prima firma Palazzotto 48.3, 48.5, 48.2 e 48.4.

Le Commissioni approvano, quindi, la relazione all'Assemblea come risultante dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 20.**



## ALLEGATO 1

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc. XXVI, n. 4).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
PROPOSTA DAI RELATORI**

SCHEDA N. 6/2021

*Con riferimento alla Missione EUNAVFOR MED operazione Irini, di cui alla scheda n. 6/2021, si propone di autorizzarla a condizione che il Governo si impegni, nelle opportune sedi europee, affinché si proceda ad una modifica del mandato perché:*

*a) vengano meno gli obiettivi di addestramento, formazione e supporto alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi;*

*b) sia prevista un'attività di Search and Rescue con un dispositivo navale sul modello della Missione Mare Nostrum e che, nelle more della sua implementazione, sia garantito il soccorso in mare anche con i mezzi navali italiani impegnati nelle missioni Mare Sicuro ed EUNAVFOR MED Irini oltre che con l'impiego di mezzi della Guardia costiera italiana;*

*nonché promuova:*

*1) un'attività di valutazione indipendente sull'efficacia delle attività addestrative nei confronti del personale della Guardia costiera libica e sull'impiego delle risorse per il suo equipaggiamento alla luce dei recenti episodi che hanno visto protagonista la Guardia costiera libica di atti criminali come il tentativo di speronamento con utilizzo di armi da fuoco di un'imbarcazione con a bordo centinaia di persone in difficoltà in SAR (Search and Rescue) maltese e gli spari su due pescherecci italiani durante un tentativo di sequestro;*

*2) un intervento umanitario diretto da parte dell'Unione europea attraverso l'apertura di corridoi umanitari che, unitamente ad un piano di evacuazione straordinaria, permetta a tutte le persone attualmente presenti nei centri di detenzione di raggiungere in piena sicurezza i Paesi europei che dovrebbero equamente farsi carico della loro accoglienza.*

**6.1.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento alla Missione EUNAVFOR MED Irini, di cui alla scheda n. 6/2021, si propone di autorizzarla a condizione che il Governo si impegni, nelle opportune sedi europee, affinché si proceda ad una revisione del mandato al fine di prevedere l'inserimento di nuove tipologie di formazione delle autorità libiche, attraverso controlli costanti, reali e tangibili dei processi di formazione della Guardia costiera libica.*

**6.2.** Ehm, Sarli.

*Con riferimento alla Missione EUNAVFOR MED Irini, di cui alla scheda n. 6/2021, si propone di autorizzarla a condizione che il Governo si impegni a:*

*a) reintrodurre un fondo per le missioni navali per attività di Search and Rescue, garantendo il soccorso in mare anche con i mezzi navali italiani impegnati nella missione;*

*b) effettuare attività di valutazione sull'efficacia delle attività addestrative e*

sulle risorse investite per il personale della Guardia costiera libica.

**6.3.** Ehm, Sarli.

SCHEDA N. 7/2021

*Con riferimento alla Missione NATO Resolute Support Mission, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, di cui alla scheda n. 7/2021, si propone di autorizzarla impegnando il Governo, alla luce delle condizioni del ritiro dallo scenario afghano, ad aprire un confronto in sede NATO sull'esito di un intervento militare ventennale che ha causato oltre 350.000 vittime tra i civili, abbandonando il Paese in balia di un nuovo conflitto interno e con la parte di popolazione che ha aderito al processo di transizione democratica esposta a drammatiche ritorzioni.*

**7.1.** Palazzotto, Boldrini.

**(Ritirato)**

SCHEDA N. 8/2021

*Con riferimento alla Missione UNIFIL, di cui alla scheda n. 8/2021, si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a sostenere convintamente le autorità e la popolazione libanesi nello sforzo per la ricostruzione e la stabilizzazione socio-economica del Paese.*

**8.1.** Ermellino.

SCHEDA N. 18/2021

*Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, di cui alla scheda n. 18/2021, si propone di autorizzarla a condizione che vengano meno gli obiettivi di addestramento, formazione e*

supporto alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi.

**18.3.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

SCHEDA N. 34/2021

*Con riferimento al Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale denominato Mare Sicuro, di cui alla scheda n. 34/2021, si propone di autorizzarlo a condizione che vengano meno gli obiettivi di addestramento, formazione e supporto alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi.*

**34.1.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento al Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale denominato Mare Sicuro, di cui alla scheda n. 34/2021, si propone di autorizzarla a condizione che venga effettuata un'attività di valutazione indipendente sull'efficacia delle attività addestrative nei confronti del personale della Guardia costiera libica e sull'impiego delle risorse per il suo equipaggiamento alla luce dei recenti episodi che hanno visto protagonista la Guardia costiera libica di atti criminali come il tentativo di speronamento con utilizzo di armi da fuoco di un'imbarcazione con a bordo centinaia di persone in difficoltà in zona SAR (Search and Rescue) maltese e gli spari su due pescherecci italiani durante un tentativo di sequestro.*

**34.2.** (ex 18.1.) Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento al Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale denominato Mare Sicuro, di cui alla scheda n. 34/2021, si propone di autorizzarla a condizione che nel suo mandato sia prevista un'attività di Search and Rescue con un dispositivo navale sul modello della Missione Mare Nostrum e che nelle more della sua implementazione sia garantito il soc-*

corso in mare anche con l'impiego di mezzi della Guardia costiera italiana.

**34.3.** (ex 18.2.) Palazzotto, Boldrini, Sarli.

#### SCHEDA N. 48/2021

*Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di non autorizzarla.*

**48.6.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza alla guardia costiera della Marina militare libica ed alla General Administration for Coastal Security, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, impegnando il Governo ad una verifica per superare, nella prossima programmazione, la suddetta missione, proponendo di trasferire le funzioni della stessa alla Missione bilaterale MIASIT Libia e alla Missione Irini. Tenuto conto, difatti, che la Missione bilaterale MIASIT Libia, frutto della riconfigurazione della precedente Operazione « Ippocrate », è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo scopo di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, security force assistance e stability policing, nonché agevolando attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia. Considerando inoltre, la graduale attribuzione alla missione Irini della funzione di formazione e addestramento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi, nonché la necessità di consolidare le attività italiane di supporto alle autorità libiche nel perimetro della Missione bilaterale di Assistenza (MIASIT), appaiono mature le condizioni per superare nella prossima programmazione la missione della Guardia di finanza di assistenza*

alle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi.

**48.7.** Enrico Borghi, Quartapelle Procopio.

*Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzare tale missione, sospendendone l'operatività fino alla revisione del Memorandum of Understanding con la Libia e comunque fino a quando non sarà garantito il pieno rispetto delle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani.*

**48.1.** Ehm, Sarli.

*Con riferimento alla Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, sospendendone l'operatività fino alla revisione definitiva del Memorandum of Understanding Italia-Libia.*

**48.3.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, sospendendone l'operatività fino a quando il Governo libico non avrà chiuso tutti i centri di detenzione per migranti presenti sul suo territorio.*

**48.5.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, sospendendone l'operatività fino a quando non sarà garantito né dimostrato dalle autorità libiche che le persone*

soccorse in mare non vengano riportate nei centri di detenzione.

**48.2.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

*Con riferimento alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, sospendendone l'operatività fino a quando il Governo libico non abbia aderito in ogni sua parte alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.*

**48.4.** Palazzotto, Boldrini, Sarli.

SCHEDA N. 49/2021

*Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, di cui alla scheda n. 49/2021, si propone di autorizzarle impegnando il Governo a garantire la massima sicurezza di tutti gli operatori anche attraverso il po-*

tenziamento della rete dell'*intelligence* italiana.

**49.1.** Cirielli, Deidda.

SCHEDA N. 50/2021

*Con riferimento agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento nella sicurezza, di cui alla scheda n. 50/2021, si propone di autorizzarli, impegnando il Governo a garantire la massima sicurezza di tutti gli operatori, anche attraverso il potenziamento della rete dell'*intelligence* italiana.*

**50.1.** Cirielli, Deidda.

SCHEDA N. 51/2021

*Con riferimento alla partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza, di cui alla scheda n. 51/2021, si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a garantire la massima sicurezza di tutti gli operatori, anche attraverso il potenziamento della rete dell'*intelligence* italiana.*

**51.1.** Cirielli, Deidda.

## ALLEGATO 2

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc. XXVI, n. 4).**

**EMENDAMENTI APPROVATI ALLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA  
PROPOSTA DAI RELATORI**

SCHEDA N. 8/2021

*Con riferimento alla Missione UNIFIL, di cui alla scheda 8/2021, si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a continuare a sostenere convintamente le autorità e la popolazione libanesi nello sforzo per la ricostruzione e la stabilizzazione socio-economica del Paese.*

**8.1.** Ermellino (*Nuova formulazione*)

SCHEDA N. 48/2021

*Con riferimento alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza, di cui alla scheda n. 48/2021, si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a verificare dalla prossima programmazione le condizioni per il superamento della suddetta missione, trasferendone le funzioni ad altre missioni per consolidare il ruolo*

dell'Italia in Libia, razionalizzare la struttura di comando e potenziare il ruolo europeo, tenuto conto che la Missione bilaterale MIASIT Libia, frutto della riconfigurazione della precedente Operazione « Ippocrate », è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo scopo di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance* e *stability policing*, nonché ad agevolare attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia e tenuto conto che la graduale attribuzione alla missione *Irini* della funzione di formazione e addestramento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi sarà possibile una volta sottoscritto un Memorandum tra *Irini* e le Autorità libiche relativo alle attività di training nell'ambito del contrasto al traffico di esseri umani.

**48.7.** Enrico Borghi, Quartapelle Procopio (*Nuova formulazione*)

## ALLEGATO 3

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (Doc. XXV, n. 4).**

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (Doc. XXVI, n. 4).**

**RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA**

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 17 giugno 2021, in merito all'andamento delle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021 (Doc. XXVI, n. 4), nonché alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali (Doc. XXV, n. 4), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 7 luglio 2021, davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta dell'8 luglio in ordine all'operazione di supporto umanitario in Libano denominata Emergenza Cedri – *Task Force CEDRI*;

premessi che:

si deve evidenziare criticamente il ritardo con il quale la Deliberazione è

nuovamente sottoposta all'esame ed all'autorizzazione parlamentare, con il rischio di vanificare l'efficacia del rapporto Parlamento-Governo nella definizione dei prioritari indirizzi di politica estera, di cui la partecipazione alle missioni internazionali costituisce una direttrice fondamentale che – grazie all'interazione virtuosa tra leva diplomatica, strumento militare e interventi di cooperazione allo sviluppo – consente al nostro Paese di salvaguardare l'interesse nazionale e promuovere la stabilizzazione e il rafforzamento del dialogo attraverso un approccio multilaterale;

al riguardo, considerate anche le criticità sottolineate in merito al meccanismo delineato dalla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, potrebbe essere avviata una riflessione sull'introduzione di una sessione di esame parlamentare intermedia rispetto all'annualità di riferimento, in modo da permettere in corso d'anno il controllo sugli aggiustamenti necessari rispetto all'autorizzazione iniziale;

il mutevole scenario internazionale ed i relativi equilibri geopolitici correlati, amplificano la necessità di un continuo e generale riallineamento degli obiettivi strategici delle missioni internazionali al fine di rendere efficaci le attività condotte all'estero, garantendone l'aderenza agli interessi nazionali;

a tal riguardo la Deliberazione sulle missioni internazionali s'inserisce in uno scenario di sicurezza reso più complesso e volatile dall'emergenza pandemica e nel quale i due pilastri della politica di sicurezza e difesa dell'Italia, UE e NATO, sono entrambi impegnati in un inevitabile processo di riflessione strategica per incrementare le sinergie virtuose e meglio definire i rispettivi ruoli nell'ambito delle dinamiche globali attuali;

in tale contesto, gli obiettivi prioritari delle missioni internazionali sono la stabilizzazione delle crisi in atto, la gestione ordinata dei processi di transizione ed il sostegno ad agende riformiste inclusive;

L'esperienza pregressa ha fatto emergere l'importanza di concentrare gli interventi in contesti che rivestono particolare interesse per la sicurezza nazionale, sia dal punto di vista politico che economico. Per tali considerazioni gli assetti nazionali sono schierati, anche nel corrente anno, nelle missioni che il Governo valuta rispondenti agli interessi vitali nazionali e della sicurezza internazionale, avendo quali obiettivi ultimi il contrasto al terrorismo e la stabilizzazione dell'area del Mediterraneo allargato;

per il raggiungimento di queste finalità risulta sempre più importante che la partecipazione di personale militare alle operazioni di pace all'estero contempli anche compiti di addestramento e di collaborazione con le autorità locali e si svolga in sinergia con i diversi attori che nei vari teatri operativi sono impegnati nella risoluzione delle problematiche di carattere economico e sociale dei Paesi coinvolti;

nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, all'interno delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, è strategico per il nostro Paese destinare una parte dei fondi agli enti multilaterali ma anche alle organizzazioni non governative italiane, coinvolgendo le loro

reti e rappresentanze, al fine di sostenere il sistema di rapporti costruiti con le comunità locali e la loro conoscenza della realtà *in loco*;

a tal proposito particolarmente significativo appare il contributo dato dal personale femminile presente nei diversi teatri operativi, in linea con la risoluzione n. 1325 e seguenti delle Nazioni Unite su « Donne, Pace e Sicurezza » che per la prima volta menziona il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole e fissa tra i vari obiettivi l'adozione di una « prospettiva di genere » e una maggiore partecipazione delle donne nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza;

nel Mediterraneo allargato, le missioni internazionali rivestono un ruolo fondamentale a supporto della nostra strategia multidimensionale, tesa, nel lungo periodo, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, valorizzando l'integrazione tra la componente civile e militare dei nostri interventi e mettendo a sistema i *fora* multilaterali incentrati sulla regione in cui il nostro Paese è presente e attivo;

su impulso italiano maggiore attenzione viene inoltre dedicata al fianco sud dell'Alleanza, sia in termini di pianificazione militare (per assicurare l'adeguata reattività in caso di minacce immanenti), sia di rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione pratica con i Paesi partner della regione MENA. Al riguardo, l'*hub* NATO per il Sud di Napoli contribuisce a valutare, analizzare, seguire e rispondere in modo particolarmente efficace alle sfide del quadrante meridionale;

in questo contesto il nostro Paese sostiene con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia, assicurando sostegno ai negoziati politico-diplomatici nel contesto della Conferenza di Berlino, all'Operazione EUNAVFOR MED *Irini*, di cui ospita il Quartier generale e cui fornisce il Comando operativo, ed all'azione delle Nazioni Unite, attraverso la Missione UNSMIL, nell'obiettivo primario di pro-

muovere il dialogo intra-libico ed assicurare le condizioni per lo svolgimento delle elezioni nazionali previste il 24 dicembre 2021, per le quali è essenziale il venimento di milizie, gruppi armati, combattenti stranieri e mercenari e l'affermarsi di condizioni generali di rispetto e tutela dei diritti umani;

in un contesto mediorientale ancora altamente instabile, è doveroso l'impegno a sostegno del Libano, dove l'Italia resta impegnata nel contesto UNIFIL ed ha contribuito a rendere possibile il superamento della gravissima crisi derivante dalla drammatica esplosione del 4 agosto 2020 presso il porto di Beirut grazie alla missione umanitaria « Emergenza Cedri »;

resta essenziale l'impegno italiano, sotto il profilo sia militare sia civile, nella lotta al terrorismo di matrice fondamentalista e al Daesh, attivo in Iraq, Siria e anche nell'Africa saheliana e occidentale. Alla luce delle decisioni assunte in sede europea con riferimento alla crisi in Mozambico, anche l'Italia darà il proprio contributo. Sono cruciali in tale ottica i programmi nei settori agricolo, sanitario, dell'istruzione, dello sminamento umanitario e del rafforzamento della *governance* locale ed è indispensabile un approccio multidimensionale che coinvolga attivamente la società civile nei processi di pace, includendo donne e giovani come chiedono le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 1325 e n. 2250, e successive su Donne Pace e Sicurezza e su Giovani Pace e Sicurezza;

nel Sahel la situazione securitaria appare particolarmente critica nella « zona delle tre frontiere » (Niger, Mali, Burkina Faso) e nell'area del bacino del Lago Ciad, area nella quale confluiscono Nigeria, Niger, Camerun e Ciad, dove si assiste ad un aumento delle attività del gruppo terroristico *Boko Haram* nei confronti delle popolazioni civili, nonché di altri gruppi terroristici che hanno giurato fedeltà al sedicente Stato islamico;

con riferimento alle missioni in corso di svolgimento nel Sahel si legge un orientamento volto alla stabilizzazione dell'area

attraverso un accresciuto sforzo di carattere militare pur essendo sempre complicato raggiungere un equilibrio tra sicurezza e sviluppo. È auspicabile che si rafforzino significativamente anche un approccio che abbia al centro la pace e la protezione, mettendo in risalto i fattori di conflitto nella regione;

a tutela dei propri interessi strategici nel Golfo e nel Corno d'Africa, dove desta particolare preoccupazione l'attuale crisi nella regione del Tigray in Etiopia, suscettibile di incidere negativamente sulla stabilità dell'intera regione, l'Italia deve assicurare sostegno politico alla missione europea EMASOH nello Stretto di Hormuz e alla missione UNSOM in Somalia;

l'iniziativa multinazionale europea EMASOH, volta a salvaguardare la libertà di navigazione e la sicurezza delle navi che transitano nell'area dello Stretto di Hormuz richiederà un'attenta considerazione in ordine alle modalità con le quali poter supportare efficacemente l'azione che la Marina è chiamata a svolgere, soprattutto dal punto di vista logistico;

l'Italia si è allineata alle decisioni assunte in ambito NATO per porre termine alla missione *Resolute Support* in Afghanistan dove, come emerso nelle comunicazioni del Governo, risulta completato il ritiro dei militari italiani; l'Italia resta impegnata anche sul piano bilaterale e della cooperazione allo sviluppo a sostegno del processo di pace intra-afghano, della società civile locale e dei diritti fondamentali, in particolare per le donne, i minori e le minoranze;

nell'ottica di un approccio multidimensionale alle crisi, attento anche alla prevenzione dei conflitti, allo strumento della mediazione e alle attività di stabilizzazione post-conflitto, l'Italia prosegue nel contributo al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari politici e il consolidamento della pace, al *Peacebuilding Fund* e all'Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e delle altre atrocità di massa;

nello stesso spirito si persegue l'obiettivo di assicurare la massima coerenza



dell'azione italiana a sostegno della PSDC militare e di quella civile (volta a favorire lo sviluppo di capacità presso Paesi terzi), garantendo un impegno sul campo tramite una nostra presenza in quasi tutte le missioni europee attualmente in essere e al rafforzamento della cooperazione NATO-UE, in particolare nel contrasto alle minacce ibride e per il rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza;

resta costante l'azione condotta dall'Italia, volta a favorire la stabilizzazione dell'area dei Balcani Occidentali e del Partenariato orientale, attraverso specifici interventi a sostegno della cooperazione a livello regionale, in particolare a favore dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e del Fondo dell'Iniziativa Centro-europea (InCE), presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine anche di contrastare la penetrazione di attori terzi, statuali e non, con interessi e valori divergenti da quelli dell'Occidente;

la complessità e le interconnessioni tra le diverse aree di instabilità evidenziano la necessità di uno sforzo coordinato, sistemico e con visione pluriennale. Appare inoltre, necessario garantire la stabilità delle risorse da destinare alle attività addestrative ed esercitative connesse con l'approntamento e il mantenimento dell'operatività delle forze ad elevata prontezza;

per quanto concerne il futuro impegno dello strumento militare nelle operazioni e nelle missioni all'estero, si condividono le considerazioni espresse dal Capo di Stato maggiore della Difesa con particolare riferimento alla necessità di una sempre maggiore integrazione delle operazioni fuori dai confini nazionali e dell'attività di cooperazione internazionale, al fine di sviluppare influenza ed ottimizzare l'impiego dello strumento militare per salvaguardare in maniera più diretta ed incisiva gli interessi nazionali,

*propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di*

*cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica (Doc. XXVI n. 4), di seguito riportate:*

## EUROPA

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

NATO *Joint Enterprise* (scheda n. 1/2021);

*European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo –* (scheda n. 2/2021);

EUFOR ALTHEA (scheda n. 3/2021);

*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP* (scheda n. 4/2021);

NATO *Sea Guardian* (scheda n. 5/2021);

EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2021);

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE DI POLIZIA

*European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo –* personale di Polizia di Stato (scheda n. 43/2021);

*United Nations Mission in Kosovo – UNMIK –* personale di Polizia di Stato (scheda n. 44/2021);

Missione di cooperazione delle Forze di polizia nei Paesi dell'area balcanica e alla missione di cooperazione bilaterale denominata « Missione di assistenza alla polizia albanese », personale della Polizia di Stato (scheda n. 45/2021);

## ASIA

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

NATO *Resolute Support Mission*, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa (scheda n. 7/2021);

*United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL* (scheda n. 8/2021), impegnando il Governo a continuare a sostenere convintamente le autorità e la popolazione libanesi nello sforzo per la ricostruzione e la stabilizzazione socio-economica del Paese;

Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 9/2021);

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 10/2021);

*European Union Border Assistance Mission in Rafah* – EUBAM Rafah (scheda n. 11/2021);

Coalizione Internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 12/2021);

NATO Mission in Iraq (NM-I) (scheda n. 13/2021);

*European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq* – EUAM Iraq (scheda n. 14/2021);

*United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* – UNMOGIP (scheda n. 15/2021);

personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 16/2021);

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE DI POLIZIA

*European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support* – EUPOL COPPS (scheda n. 46/2021), personale della Polizia di Stato;

## AFRICA

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

*United Nations Support Mission in Libya* – UNSMIL (scheda n. 17/2021);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 18/2021);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 19/2021);

*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* – MINUSMA (scheda n. 20/2021);

EUTM Mali (scheda n. 21/2021);

EUCAP Sahel Mali (scheda n. 22/2021);

EUCAP Sahel Niger (scheda n. 23/2021);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 24/2021);

Forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel denominata Task Force TAKUBA (scheda n. 25/2021);

*United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) (scheda n. 26/2021);

*Multinational Force and Observers in Egitto* – MFO (scheda n. 27/2021);

*European Union Training Mission Repubblica Centrafricana* – EUTM RCA (scheda n. 28/2021);

Missione UE antipirateria denominata Atalanta (scheda n. 29/2021);

EUTM Somalia (scheda n. 30/2021);

EUCAP Somalia (scheda n. 31/2021);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale, gibutiane e dei funzionari yemeniti (scheda n. 32/2021);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 33/2021);

QUANTO ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE DI POLIZIA

*European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM LIBYA (scheda n. 47/2021), personale della Polizia di Stato;

Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, personale della Guardia di finanza (scheda n. 48/2021), impegnando il Governo a verificare dalla prossima programmazione le condizioni per il superamento della suddetta missione, trasferendone le funzioni ad altre missioni per consolidare il ruolo dell'Italia in Libia, razionalizzare la struttura di comando e potenziare il ruolo europeo, tenuto conto che la Missione bilaterale MIA-SIT Libia, frutto della riconfigurazione della precedente Operazione « Ippocrate », è finalizzata a fornire assistenza e supporto al Governo libico allo scopo di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, *security force assistance* e

*stability policing*, nonché ad agevolare attività di formazione e addestramento sia in Italia che in Libia e tenuto conto che la graduale attribuzione alla missione *Irini* della funzione di formazione e addestramento delle unità navali libiche preposte al controllo dei confini marittimi sarà possibile una volta sottoscritto un Memorandum tra *Irini* e le Autorità libiche relativo alle attività di training nell'ambito del contrasto al traffico di esseri umani.

#### POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

Dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato Mare Sicuro, comprensivo della missione in supporto alla Marina libica richiesta dal Consiglio presidenziale – Governo di accordo nazionale libico (scheda n. 34/2021);

Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 35/2021);

Dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 36/2021);

Dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 37/2021);

Dispositivo NATO in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*) (scheda n. 38/2021);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 39/2021);

*Air Policing* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 40/2021);

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 41/2021);

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate – PCM AISE (scheda n. 42/2021);

#### INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziativa di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 49/2021);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 50/2021), prevedendo uno stanziamento ad hoc per il *peace building* civile, anche per dare piena attuazione alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 51/2021);

Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia (scheda n. 52/2021);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 53/2021);

*propongono, altresì, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 la partecipazione dell'Italia alle seguenti cinque nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 (Doc. XXV, n. 4), di seguito riportate:*

#### EUROPA

##### QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE CIVILE E DELLE FORZE DI POLIZIA

*European Union Advisory Mission Ukraine* – EUAM Ukraine – personale del Ministero della giustizia (scheda n. 43-bis/2021)

#### AFRICA

##### QUANTO A MISSIONI E IMPEGNI OPERATIVI INTERNAZIONALI

*United Nations Assistance Mission in Somalia* – UNSOM (scheda n. 31-bis/2021);

##### QUANTO ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE CIVILE E DELLE FORZE DI POLIZIA

*European Union Border Assistance Mission in Lybia* – EUBAM LIBYA – personale civile del Ministero della Giustizia (scheda n. 47-bis/2021);

*European Union Border Assistance Mission in Lybia* – EUBAM LIBYA – personale del Corpo della Guardia di finanza (scheda n. 47-ter/2021);

## POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI

Dispositivo aeronavale nazionale apprestato per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz – EMASOH* (scheda n. 35-bis/2021);

*propongono, infine, all'Assemblea di autorizzare per il periodo 15 agosto-21 novem-*

*bre 2020 la partecipazione dell'Italia alla seguente missione:*

## ASIA

Partecipazione di personale militare all'operazione di supporto umanitario in Libano denominata Emergenza Cedri – *Task Force CEDRI* (scheda n. 9-bis/2021), nei termini richiesti dal Governo nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e chiariti dallo stesso nella seduta dell'8 luglio 2021.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, Tomaž Kunstelj, sulle priorità della Presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio – 31 dicembre 2021) . 27

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione informale dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, Tomaž Kunstelj, sulle priorità della Presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio – 31 dicembre 2021).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

---

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	28
------------------	----

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*Indagine conoscitiva sui gruppi sportivi mi-  
litari.*

*Deliberazione di una variazione del pro-  
gramma.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Doc XXII, n. 42 (Parere alle Commissioni III e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	43
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06403 Iezzi: Iniziative per ristabilire il sistema delle riammissioni dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia .....	37
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	44
5-06404 Forciniti: Sull'attribuzione del livello di preposizione al rango di primo dirigente per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano .....	38
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	45
5-06405 Ceccanti: Sull'andamento della procedura per la concessione della cittadinanza italiana all'atleta Abdelhakim Elliasmine .....	39
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-06406 Prisco: Iniziative per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali, in particolare nei piccoli comuni .....	40
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-06407 Marco Di Maio: Iniziative per rafforzare gli organici della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena .....	40
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-06408 Baldino: Iniziative per consentire il ripristino della stazione dei carabinieri nel comune di Mandatoriccio .....	40
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di**

**SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.**

**Doc XXII, n. 42.**

(Parere alle Commissioni III e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III e XII, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42 Formentini, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus si è manifestato inizialmente per evitarne la propagazione nel mondo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III e XII.

Illustrando il contenuto del testo in esame, rilevando innanzitutto come l'articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, al comma 1, istituisca la Commissione in oggetto, specificando, al comma 2, che essa ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi dall'infezione, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.

Il comma 3 prevede che la Commissione riferisca alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Ai sensi del comma 2, con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al

comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

Ai sensi del comma 3, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

In base al comma 4, la nomina del Presidente è effettuata dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, nel corso della quale sono eletti anche due vicepresidenti e due segretari, applicando le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e, al comma 2, che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ricorda, al riguardo, che la limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta fu introdotta la prima volta con la legge n. 277 del 2006, di istituzione della Commissione antimafia nella XV legislatura, per la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Il comma 3 stabilisce la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e in-



chieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

Il comma 5 prevede che per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Ai sensi del comma 6, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale, disciplinanti diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*).

Si dispone, altresì, al comma 7, primo periodo, che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, prevedendosi altresì, al secondo periodo del medesimo comma, che debbano comunque essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto, prevedendo, al comma 1, che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo sopra indicato e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

L'articolo 5 circa l'organizzazione della Commissione il comma 1 prevede l'adozione di un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, prevedendo altresì che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che essa deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Ai sensi del comma 2, per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Il comma 3 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, primo periodo, che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti; si prevede poi, al secondo periodo del medesimo comma, che con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, sia stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, stabilisce che la Commissione conclude i propri lavori entro quattordici mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati entro il mese successivo una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei principi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera

può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo.

Per quel che riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispettare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, riconoscimenti, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgi-

mento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LEU) esprime perplessità circa la finalità, attribuita all'istituzione Commissione di inchiesta, di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi dall'infezione. Pur se la portata di tale previsione è circoscritta al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, ritiene infatti che l'attribuzione a una Commissione parlamentare di inchiesta del compito di indagare sulla condotta di Stati esteri presenti indiscutibili profili problematici.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la previsione alla quale ha fatto riferimento il deputato Fornaro presenti profili problematici non tanto dal punto di vista astratto, in quanto ben può essere, a suo avviso, ipotizzata un'inchiesta parlamentare sulla condotta di Stati esteri, qualora si ritenga che tale condotta possa aver recato danno al nostro Paese, quanto dal punto di vista concreto, essendo difficile immaginare quali strumenti attraverso i quali la Commissione possa esercitare i propri poteri in tale direzione.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come tali considerazioni attengano al merito del provvedimento e siano estranee all'oggetto dell'esame da parte del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

##### **C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, composto di 9 articoli, il quale è collegato alla legge di bilancio 2020 e reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

In dettaglio, l'articolo 1 enuncia, in primo luogo, la finalità dell'intervento normativo, che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.

Il comma 2 reca i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, poi precisati da ulteriori principi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 8.

Il primo fra i criteri generali previsti al comma 2, lettera *a*), intende assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico.

Il principio e criterio direttivo generale di cui al comma 2, lettera *b*), intende promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, nonché incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito e favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità,

Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *c*) è diretto ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie, mentre quello di cui alla lettera *d*) prevede l'introduzione di misure organiz-

zative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore.

A tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità, nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la lettera *e*), la quale prevede esplicitamente che le misure di cui alle lettere da *a*) a *d*) siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.

Il criterio di delega di cui alla lettera *f*) intende garantire, abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della legge di delega, al fine di garantire il finanziamento degli interventi necessari per l'attuazione delle deleghe.

Inoltre, il principio delega di cui alla lettera *g*) prevede il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti. Tale compito è stato ricondotto all'organismo, istituito dalla legge n. 46 del 2021, per monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno unico e universale.

Nel corso dell'esame in sede referente, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 46 del 2021, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, è stato soppresso l'articolo 2 del testo originario del disegno di legge, diretto appunto a disciplinare la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico.

A tale proposito ricorda che, considerata la necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, il decreto-legge n. 79 del 2021 ha autorizzato l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021 per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare, di

cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE, fino ad un livello ISEE pari a 50.000 euro, secondo gli importi per ciascun figlio minore stabiliti nell'Allegato 1 al decreto.

L'articolo 3, in raccordo con il criterio direttivo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo.

A tal fine, si intende razionalizzare il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione formale (acquisto dei libri scolastici, di beni e servizi informatici per i figli a carico che non beneficiano di altre forme di sostegno) e l'educazione non formale dei figli (iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro – specifica introdotta durante l'esame in sede referente – e di musica; biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali).

D'altra parte, si intende intervenire per garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, oltre che il rafforzamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (quest'ultimo obiettivo esplicitamente aggiunto durante l'esame in sede referente).

Al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, si prevedono

contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente stabiliti a livello regionale.

Per i figli affetti da patologie fisiche e psichiche invalidanti, come specificato durante l'esame in Commissione, il criterio di delega indica la necessità di introdurre ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie, con riferimento anche ai disturbi del comportamento alimentare o a disturbi specifici dell'apprendimento ovvero in relazione a bisogni educativi speciali fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, comprese le spese di cura e riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati.

Gli articoli 4 e 5, dettagliando i criteri direttivi di cui all'articolo 1, lettera *b*), prevedono e disciplinano deleghe al Governo, da esercitare entro ventiquattro mesi, per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità e per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 4, in particolare, prevede, tra l'altro, di estendere la possibilità di fruire del congedo parentale sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (in luogo del dodicesimo attualmente previsto), di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all'altro genitore, di introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, nonché di estendere la possibilità di usufruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per ciascun figlio, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.

Con riferimento ai congedi di paternità, si intende stabilire il principio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e che non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa (principi enunciati nell'articolo 4 della direttiva (UE) 1158/2019 relativa all'equilibrio tra attività

professionale e vita familiare), che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che la durata del congedo obbligatorio di paternità sia superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e progressivamente incrementata fino a novanta giorni lavorativi.

Si prevede inoltre un aumento progressivo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

L'articolo 5 specifica criteri e principi direttivi per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi vita/lavoro.

A tal fine, si intende prevedere, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, nonché una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli.

Al fine di sostenere l'applicazione di modalità flessibili di lavoro, si prevede l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti nazionali in materia.

Per sostenere l'occupazione femminile si riserva altresì una quota del Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese all'avvio di nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per due anni. Per sostenere l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno non sono indicati interventi specifici, bensì il rafforzamento delle misure già a tal fine previste.

L'articolo 6 reca una delega (da esercitare entro ventiquattro mesi) volta a sostenere l'autonomia finanziaria dei giovani attraverso detrazioni e agevolazioni per spese documentate per la locazione di abitazioni per figli maggiorenni iscritti a corsi universitari e per le locazioni ed acquisti della prima casa in favore di giovani coppie (meno di trentacinque anni) o delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni.

La delega riguarda anche, tra l'altro, la previsione di agevolazioni fiscali e incentivi

per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per persone con disabilità, senza limiti di età, nonché di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori.

L'articolo 6-*bis* prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per promuovere la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori e di quelli inerenti la vita familiare e la promozione di una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati.

L'articolo 8 individua le risorse finanziarie necessarie, qualificandole come limite massimo di spesa.

L'articolo 8-*bis* contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge coinvolga diversi ambiti di competenza.

In primo luogo, la finalità complessiva del provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Con riferimento poi alle singole materie oggetto della potestà di delega possono richiamarsi le materie sistema tributario, per quanto attiene alle forme di incentivazione fiscale, e ordinamento civile, per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali e del rapporto di lavoro (attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente dalle lettere *e*) ed *l*) della Costituzione), mentre il tema delle misure di sostegno all'educazione dei figli può essere considerato attuazione del diritto all'istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione.

Assume altresì rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza regionale residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda in merito che, a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.

In proposito segnala come l'articolo 7 preveda l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata – anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6

(sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

### **La seduta termina alle 13.30.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.*

### **La seduta comincia alle 13.35.**

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **5-06403 Iezzi: Iniziative per ristabilire il sistema delle riammissioni dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia.**

Aurelia BUBISUTTI (LEGA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come nelle ultime settimane si sia assistito a massicci ingressi di clandestini dai confini sloveni; la ripresa dell'immigrazione illegale attraverso la rotta balcanica a parere degli interroganti è anche la conseguenza di una problematica sentenza del tribunale di Roma che ha stabilito la sostanziale illegittimità delle riammissioni informali dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia. Rileva quindi come il sistema di contrasto all'immigrazione illegale sia così entrato in profonda crisi. Nonostante la comunione di intenti tra Italia e Slovenia sulla necessità di fermare gli ingressi illegali in Europa e la convinzione che tale obiettivo sia perseguibile solo laddove lo Stato italiano abbia la capacità di dissuadere gli ingressi illegali sul proprio territo-

rio, le forze dell'ordine si trovano infatti oggi sostanzialmente privi di uno strumento essenziale per il controllo dei flussi.

A fronte di questa situazione, ricorda come l'incontrollato flusso di clandestini contribuisca a peggiorare il quadro epidemiologico e impedisca un rapido superamento dell'emergenza, stante la straordinaria incidenza del virus nei centri di accoglienza, come ha riconosciuto lo stesso assessore friulano alla sicurezza Pierpaolo Roberti, in quanto nell'impossibilità di rimpatriarli, infatti, lo Stato è costretto a ospitarli nelle strutture, dove il *virus* trova terreno fertile per la sua trasmissione.

Ritiene che la gestione della migrazione della rotta balcanica è possibile per il nostro Paese solo attraverso la promozione della cooperazione con la Slovenia e, in particolare, attraverso la predisposizione di piani e azioni congiunte di controllo dei confini che consentano di impedire il traffico di essere umani. Il modo più efficace di impedirlo è far capire che il canale illegale non può essere, per la maggior parte di loro, la strada giusta; «*don't come!*» ha detto chiaramente la vicepresidente Kamala Harris nella sua visita di Stato in Guatemala, per poi aggiungere «*e io sono convinta che, se vi presentate alla frontiera, sarete respinti*».

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare per ristabilire al più presto il sistema delle riammissioni con la Slovenia, nonché quali strumenti si intendano mettere in campo per la lotta contro l'immigrazione illegale della rotta balcanica.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), replicando, si dichiara rassicurata dalla risposta del rappresentante del Governo, pur precisando che la particolare conformazione geografica dell'Italia, i cui confini sono esposti per chilometri al rischio di ondate migratorie irregolari, richiederebbero un ulteriore potenziamento degli organici delle

forze dell'ordine per assicurare un adeguato presidio.

Fa quindi presente che anche la Regione Friuli-Venezia Giulia sta cooperando con la Slovenia per l'individuazione di possibili soluzioni, nel tentativo di contrastare l'immigrazione illegale della rotta balcanica, che coinvolge in larga misura minori.

Dopo aver ricordato che le problematiche in oggetto non attengono solo ai territori di confine, ma investano anche le aree più lontane della Bosnia ed Erzegovina, non potendosi ignorare lo stato di difficoltà in cui vivono quelle popolazioni, fa presente che continuerà a monitorare la situazione, auspicando che quanto preannunciato dal rappresentante del Governo si traduca in realtà e che l'Italia e l'Unione europea possano diventare protagoniste nella lotta contro l'immigrazione irregolare.

**5-06404 Forciniti: Sull'attribuzione del livello di preposizione al rango di primo dirigente per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.**

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) illustra la sua interrogazione, osservando che il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 ha disposto la soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano Rossano, terza città più grande della Calabria. Persiste, nonostante varie segnalazioni, la necessità di garantire una significativa presenza dello Stato nel territorio della Sibaritide, contagiato dalla criminalità organizzata.

Fa notare che il 6 agosto 2018 il Sottosegretario per l'interno *pro tempore* Carlo Sibilia durante il primo Governo Conte, visitando la prefettura di Cosenza ha sostenuto l'esigenza di una maggiore presenza dello Stato nei territori « difficili », dove in passato si è registrato un arretramento da parte dello Stato, augurandosi di portare avanti un rimpinguamento delle risorse. Si augura che quella visita del rappresentante di Governo non sia stato solo una « passerella », considerato che allo stato la questione appare ancora in attesa di risoluzione e non è stata assunta alcuna iniziativa.

Rileva come a far data dalla citata visita, il territorio della Sibaritide abbia continuato a registrare numerosi atti incendiari e intimidatori, oltre che omicidi di matrice 'ndranghetistica. Tale situazione ha reso necessario, il 28 gennaio 2019, un incontro presso la prefettura di Cosenza e una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dallo stesso Sottosegretario Sibilia, il quale ha garantito, con toni trionfalistici, « la massima attenzione del Ministero dell'interno sulla esigenza di incrementare la funzionalità dei presidi di polizia mediante il dislocamento di ulteriore personale ».

Rileva tuttavia come il sindacato Les provincia di Cosenza abbia denunciato « che il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano ha guadagnato semplicemente 3 agenti in prova di prima nomina » e abbia attaccato le istituzioni per le promesse non mantenute sul commissariato.

Ricorda quindi che, in risposta alla sua interrogazione n. 5-04909, il 29 ottobre 2020 il Viceministro dell'interno *pro tempore*, durante il secondo Governo Conte, senatore Vito Crimi, relativamente all'elevazione a primo dirigente del commissariato Corigliano Rossano, ha dichiarato: « Per il Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano è stato previsto un organico pari a 71 unità del ruolo "ordinario" elevandone nel contempo il livello di preposizione alla qualifica di Primo Dirigente. Tale configurazione sarà prevista nel nuovo decreto ministeriale di individuazione dei posti di funzione dirigenziali, che sarà adottato nei prossimi mesi, nell'ambito del più complessivo progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Segnala altresì come il 6 maggio 2021, il segretario generale del sindacato di polizia Les, per mezzo degli organi di stampa, abbia lamentato « il sottodimensionamento del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano pari a 50 unità ».

In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano le ragioni ostative della mancata adozione del decreto ministeriale che prevede per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano una qua-



lifica di primo dirigente, osservando che, su sua sollecitazione, ha recentemente ricevuto una risposta del Ministero dell'interno, nella quale si fa presente che tale atto sarà adottato entro il 2027. Fa presente che se ciò fosse vero, si registrerebbe una sostanziale resa dello Stato nei confronti di un territorio nel quale, per la forte influenza della criminalità organizzata, servirebbero risposte adeguate immediate.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), replicando, osserva come la risposta del rappresentante del Governo lo induca ad affermare che, oltre al danno, vi sia la beffa di dover constatare ricostruzioni dei fatti non corrispondenti alla realtà, dal momento che si rappresenta in quei territori un calo della criminalità che non appare verosimile, quasi a voler sottovalutare tale problematica.

Si dichiara quindi sconcertato dall'atteggiamento evasivo del rappresentante del Governo, ricordando che da oltre due anni si attendono risposte concrete dell'Esecutivo, a fronte di ripetute sollecitazioni da lui poste attraverso atti di sindacato ispettivo. Fa presente che se venissero rispettate le tempistiche a lui preannunciategli dallo stesso Ministero dell'interno, in virtù delle quali il decreto sarebbe adottato entro il 2027, lo Stato lancerebbe un altro segnale di resa – oltre a quello già lanciato con la soppressione del tribunale di Rossano – che lascerebbe tale territori in balia delle mafie.

**5-06405 Ceccanti: Sull'andamento della procedura per la concessione della cittadinanza italiana all'atleta Abdelhakim Elliasmine.**

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rilevando come essa concerna il tema della concessione della cittadinanza agli stranieri giunti in Italia in età minorile e che abbiano completato gli studi nel nostro Paese, con particolare riferimento alla vi-

cenda di Abdelhakim Elliasmine, conosciuto come Hakim, il quale è giunto nel nostro Paese dal Marocco nel 2008, a soli otto anni, ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia, si è diplomato come perito elettrico nel 2018 e ha successivamente intrapreso una brillante carriera sportiva che lo ha portato ad affermarsi come uno dei migliori mezzofondisti del nostro Paese.

Dopo aver ricordato come la richiesta di concessione della cittadinanza in via ordinaria, presentata dall'interessato, sia stata rifiutata per un'insufficienza reddituale di poche centinaia di euro e come la richiesta di concessione della cittadinanza italiana per meriti sportivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 1992, presentata il 19 novembre 2019 dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), non abbia avuto seguito, e come in conseguenza di ciò Hakim non potrà partecipare ai campionati europei *under 23* di Tallinn, in programma dall'8 all'11 luglio, chiede se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di verificare, per quanto di competenza, lo stato della pratica per la concessione della cittadinanza ad uno dei migliori mezzofondisti italiani.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta dettagliata, rilevando tuttavia come essa concerna soltanto la questione della concessione della cittadinanza in via ordinaria, a proposito della quale ritiene comunque necessario, in via generale, un ripensamento del requisito reddituale, che attualmente, soprattutto nel caso di richiedenti di giovane età, appare eccessivamente stringente, mentre non viene resa alcuna informazione circa la richiesta di cittadinanza per meriti sportivi promossa dalla Fidal.

Auspica comunque che si addivenga rapidamente a una soluzione positiva della vicenda, al fine di consentire la partecipazione di Abdelhakim Elliasmine alle prossime competizioni internazionali.

**5-06406 Prisco: Iniziative per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali, in particolare nei piccoli comuni.**

Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rilevando come essa sottoponga al Governo, recependo le sollecitazioni dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, la questione della carenza dell'organico dei segretari comunali.

In tale contesto l'interrogazione chiede, dunque, quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda assumere per risolvere la grave carenza di segretari comunali, in particolar modo nei piccoli comuni, anche in considerazione del fondamentale ruolo svolto da tali enti locali, soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria, nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e sollecita il Governo a mantenere alta l'attenzione sulla questione e ad adottare tempestivamente tutte le misure volte a consentire l'immissione in ruolo dei nuovi segretari comunali

**5-06407 Marco Di Maio: Iniziative per rafforzare gli organici della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena.**

Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Prende atto favorevolmente della consapevolezza della situazione da parte del Ministero dell'interno, ma rileva come resti la necessità di

un incremento dell'organico della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena.

Rileva infatti, da un lato, come i dati relativi all'organico attuale non tengano conto del fatto che una parte del personale presta servizio presso il centro di addestramento e non è quindi impiegata in compiti di ordine pubblico, e, dall'altro, come l'apertura al traffico dell'aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì, pur fortemente voluta da tutto il territorio, ponga problemi sotto il profilo dell'ordine pubblico, dal momento che il personale di polizia che verrà impiegato nell'aeroporto sarà comunque attinto dall'organico della questura.

Per quanto concerne, infine, l'idoneità delle strutture, pur prendendo atto dell'assenza di patologie da stress lavoro correlato, che si deve anche alla dedizione del personale, ribadisce come l'attuale sede della questura sia inadeguata e come sia necessario il trasferimento in altri locali, possibilmente al di fuori del centro cittadino, anche per esigenze di operatività.

**5-06408 Baldino: Iniziative per consentire il ripristino della stazione dei carabinieri nel comune di Mandatoriccio.**

Vittoria BALDINO (M5S) illustra la sua interrogazione, osservando come Mandatoriccio (CS) sia un comune di circa tremila abitanti che nel periodo estivo viene raggiunto da decine di migliaia di turisti e villeggianti, il quale, da quasi un secolo, ha potuto contare sulla presenza della stazione dei carabinieri, che ha garantito un controllo costante e capillare del territorio.

Ritenendo i locali della stazione in via Nazionale, n. 113, non più idonei per una carenza di requisiti di funzionalità, l'Arma dei Carabinieri ha tuttavia chiesto alla prefettura di Cosenza – con nota prot. 100/960-1-1934 – di rescindere il relativo contratto di locazione. Al fine di mantenere il predetto presidio all'interno del territorio comunale, sono iniziate una serie di interlocuzioni istituzionale con la prefettura e con il Comando provinciale dell'Arma di Cosenza. Il comune di Mandatoriccio si è reso disponibile a concedere gratuitamente l'utilizzo dell'ex edificio della scuola media,

previa esecuzione di lavori di adeguamento sismico e funzionale, chiedendo un sostegno economico al Ministero dell'interno, vertendo il comune in stato di dissesto finanziario. Nelle more dell'esecuzione dei predetti lavori e, prima ancora, del reperimento dei fondi, il Comando provinciale dei carabinieri ha disposto il trasferimento temporaneo, mediante « ripiegamento » presso il vicino comune di Scala Coeli e, come noto, il ripiegamento temporaneo delle stazioni diviene definitivo se entro ventiquattro mesi la stazione non rientra nella sua sede originaria.

Per ovviare a tale eventualità e consentire ai comuni in dissesto finanziario il reperimento dei necessari fondi per interventi di adeguamento strutturale delle sedi di forze dell'ordine, ivi compresi i carabinieri, mediante l'approvazione di un emendamento da lei presentato è stato istituito un apposito fondo, in favore di quei comuni che intendono avviare lavori di manutenzione straordinaria per immobili da destinare alla Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri. Ritiene quindi necessario sbloccare i fondi dedicati per consentire l'inizio delle lavorazioni per l'adeguamento sismico e funzionale dell'immobile da destinare all'Arma dei carabinieri presso il comune di Mandatoriccio.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Ministro interrogato ritenga di adottare per consentire il rientro dal ripiegamento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Mandatoriccio, coinvolgendo ove necessario il prefetto, nonché quali inizia-

tive di competenza, anche normative, intenda adottare per evitare la decadenza per decorso del termine per il rientro dal ripiegamento della citata stazione presso il comune di Mandatoriccio.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Vittoria BALDINO (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante di Governo, facendo presente che tale stato di insoddisfazione permarrà finché non verranno garantite le risorse che spetterebbero al comune di Mandatoriccio per consentire l'adeguamento sismico e funzionale dell'immobile da destinare all'Arma dei carabinieri o finché non verranno fornite spiegazioni circa l'esclusione di tale comune dall'accesso ai fondi destinati, esclusione che appare allo stato non motivata.

Nell'auspicare che venga quantomeno posticipato il termine di 24 mesi, alla cui scadenza è previsto che il ripiegamento temporaneo delle stazioni divenga definitivo, fa presente che si aspetta riscontri concreti da parte del Ministero affinché siano fornite soluzioni serie alle problematiche di sicurezza di un territorio che non merita di essere abbandonato dallo Stato

Fausto RACITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo (Doc XXII, n. 42).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo (Doc. XXII, n. 42), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III e XII;

preso atto che la Commissione di cui si propone l'istituzione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi

dall'infezione, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;

evidenziato come il provvedimento in esame contenga disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la finalità complessiva del provvedimento in esame appaia riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

rilevato altresì, quanto alle singole materie oggetto della potestà di delega, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « sistema tributario », per quanto attiene alle forme di incentivazione fiscale, e « ordinamento civile », per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali e del

rapporto di lavoro, attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale rispettivamente dalle lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e come le misure di sostegno all'educazione dei figli possano essere considerate attuazione del diritto all'istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

rilevato inoltre come assuma rilievo la materia delle politiche sociali, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato come, a fronte di un intreccio di competenze quale quello di cui al provvedimento in esame, la giurisprudenza costituzionale richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali e, in particolare (si richiama, ad esempio, la sentenza n. 7 del 2016), appaia orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

sottolineato come l'articolo 7 preveda l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3 in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e come analoga previsione non sia recata dagli articoli 5, 6 e 6-bis,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**5-06403 Iezzi: Iniziative per ristabilire il sistema delle riammissioni dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'On.le interrogante fa riferimento alla pressione migratoria sul confine italo-sloveno e ricorda la decisione *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, del tribunale di Roma che aveva ritenuto illegittima la riammissione informale in Slovenia di un cittadino pakistano. Al riguardo va rilevato che lo scorso 27 aprile, a seguito di gravame avanzato dal Ministero dell'interno, il tribunale ha riformato la propria pronuncia in senso favorevole all'Amministrazione, ritenendo che, nel caso specifico, fosse mancante la prova che il cittadino pakistano avesse personalmente subito quanto sostenuto in atti.

Va ricordato che l'accordo bilaterale italo-sloveno, sottoscritto nel 1996, consente di procedere alla riammissione alla frontiera degli stranieri rintracciati in posizione irregolare all'atto dell'attraversamento del confine italo-sloveno. Tengo a precisare che tale strumento convenzionale opera parallelamente al Regolamento di Dublino, limitandosi a disciplinare le forme di collaborazione italo-slovena solo per quei casi di riammissione, cosiddetta « informale », dei migranti rintracciati immediatamente a ridosso della linea confinaria, secondo presupposti spaziali e temporali indicati dall'Accordo bilaterale.

Desidero evidenziare che le procedure di riammissione alla frontiera, che trovano la loro base giuridica nell'Accordo, tutelano le categorie di stranieri vulnerabili o esposti a particolare pericolo, risultando quindi non applicabili a diverse categorie di soggetti, cioè ai migranti ai quali sia stata riconosciuta una qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori, alle persone che presentano malattia, agli stranieri che risultano registrati nel sistema Eurodac.

Va altresì chiarito che a tutti gli stranieri vengono fornite, con l'ausilio di mediatori

culturali e linguistici, nonché mediante la consegna di appositi opuscoli, opportune informazioni sulle modalità con cui formulare istanza di protezione internazionale, la quale, ove presentata, non dà luogo alla riammissione.

In merito alle iniziative del Governo volte al controllo delle frontiere in questione, ricordo che il tema è stato oggetto, di recente, di un incontro a Lubiana tra il Ministro dell'interno Lamorgese e il suo omologo sloveno, Ales Hojs.

In tale occasione, oltre ad un confronto più ampio in ambito migratorio in vista della Presidenza slovena dell'Unione europea, iniziata il 1° luglio, il Ministro Lamorgese ha affrontato nello specifico le problematiche migratorie che riguardano la rotta balcanica e che investono direttamente anche la Slovenia e l'Italia, constatando che i dati dei primi mesi del 2021 indicano una sostanziale stabilità dei flussi rispetto allo stesso periodo del 2020.

Da parte italiana è stata confermata la proposta, già formalizzata con una lettera alla Commissione e ora rilanciata in vista della Presidenza slovena dell'Unione, di promuovere una riunione tra i Paesi interessati ai flussi migratori che hanno il loro snodo centrale in Bosnia Erzegovina.

Oltre a ciò, i due Ministri, anche alla luce dell'esito positivo del confronto tecnico tra i vertici delle rispettive Forze di polizia, hanno convenuto di riattivare i pattugliamenti congiunti nella fascia confinaria italo-slovena interrotti nel 2020 a causa del COVID-19, che riprenderanno già dal mese corrente.

Al riguardo è previsto un piano comune di vigilanza per i valichi di frontiera anche con l'impiego di mezzi tecnologicamente avanzati per contrastare più efficacemente le organizzazioni criminali che sfruttano il traffico dei migranti.

## ALLEGATO 4

**5-06404 Forciniti: Sull'attribuzione del livello di preposizione al rango di primo dirigente per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, per quanto riguarda la dinamica della delittuosità nel territorio di Cosenza, dai dati in possesso risulta che nella provincia di Cosenza c'è stata una riduzione pari al 15,5 per cento della totalità dei delitti commessi nel 2020 rispetto al complesso dei delitti posti in essere nel 2019.

A fronte di tale calo l'azione di contrasto registra un incremento del 3,3 per cento nel totale dei delitti scoperti e del 16 per cento in quello delle persone denunciate/arrestate.

Nel Comune di Corigliano Rossano il numero complessivo dei reati nell'anno 2020 registra una diminuzione del 22,6 per cento rispetto all'anno precedente mentre l'azione di contrasto registra un incremento del 20,2 per cento nel totale dei delitti scoperti e del 35,8 per cento in quello delle persone denunciate/arrestate.

Per quanto riguarda la presenza delle Forze di polizia nella provincia di Cosenza, si rappresenta che l'Arma dei Carabinieri dispone di 1.083 unità. In particolare, nel Comune di Corigliano-Rossano, l'Arma è presente con una forza effettiva di 47 unità.

Nell'area in argomento la Guardia di Finanza ha un organico di 553 unità ed è presente a Corigliano-Calabro con una Compagnia avente una forza effettiva di 24 unità e con una Tenenza a Corigliano avente una forza effettiva di 34 unità.

La Guardia di Finanza ha inoltre potenziato la Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano con n. 18 unità.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, il Commissariato di Corigliano Rossano, a cui sono state destinate 5 unità nel corso

del 2020, può disporre di un organico di 58 effettivi, mentre la Questura di Cosenza ha una forza di 291 unità. Si segnala, al riguardo, che ulteriori 8 effettivi hanno preso servizio nel corso del 2021.

In relazione alla richiesta avanzata dall'interrogante, relativa all'elevazione a Primo Dirigente del Commissariato Corigliano Rossano, si rappresenta che l'assetto e la dotazione organica complessiva del Commissariato in argomento saranno previsti dal nuovo « Atto Ordinativo Unico degli Uffici territoriali della Polizia di Stato », che è in fase di predisposizione, come già rappresentato dal Governo nella seduta di *Question Time* a cui ha fatto riferimento l'On.le interrogante.

Per completezza d'informazione, si precisa, altresì, che con riferimento all'assetto e alla dotazione organica di 71 unità del « ruolo ordinario » del Commissariato in oggetto, siccome previsti nel quadro del citato progetto riorganizzativo delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la Sezione di Polizia Scientifica – allocata sempre presso il citato presidio e composta di 4 unità – sarà posta alle dipendenze del Centro regionale di Polizia Scientifica per la Calabria.

Resta ferma, inoltre, la previsione di elevazione del livello di preposizione del predetto Commissariato al rango di Primo dirigente, che sarà stabilita dallo schema di decreto del Ministro dell'interno di individuazione dei complessivi posti di funzione riservati ai dirigenti di livello non generale della Polizia di Stato, anch'esso in via di elaborazione.

## ALLEGATO 5

**5-06405 Ceccanti: Sull'andamento della procedura per la concessione della cittadinanza italiana all'atleta Abdelhakim Elliasmine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'interrogazione all'ordine del giorno verte sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana al Sig. Elliasmine Abdelhakim, atleta di origine marocchina.

Al riguardo, informo che l'atleta in questione è stato segnalato al Ministro dell'interno dal Presidente della Federazione italiana di atletica leggera ai fini della concessione della cittadinanza italiana per meriti speciali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che – lo ricordo – è un procedimento connotato da caratteri di eccezionalità.

Risulta inoltre che l'atleta in questione ha altresì presentato, in data 26 settembre 2018, domanda di cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge citata, essendo residente nel territorio nazionale da più di dieci anni.

Tuttavia, esperita la relativa istruttoria dalla Prefettura di Bergamo, è emersa una

carezza preclusiva relativa al requisito reddituale familiare e, di conseguenza, l'istanza veniva respinta in data 13 febbraio 2019. Di tale esito l'interessato veniva informato con apposita comunicazione telematica.

Non risulta che, successivamente, l'interessato abbia ripresentato ricorso avverso la decisione né che abbia prodotto ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti.

Informo che, da ultimo, i competenti uffici del Ministero hanno ripreso in considerazione la complessiva situazione dell'interessato in relazione a profili suscettibili di aggiornamento.

Pertanto, ove fosse verificata la presenza dei requisiti di legge, l'eventuale concessione in via ordinaria dello *status civitatis* permetterebbe comunque di soddisfare l'interesse del richiedente.



## ALLEGATO 6

**5-06406 Prisco: Iniziative per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali, in particolare nei piccoli comuni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con riguardo alle carenze di organico segnalate dall'On.le interrogante, rappresento preliminarmente che la figura del segretario comunale e provinciale è articolata in tre diverse fasce professionali (A, B e C), distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali. Allo stato, la categoria risulta caratterizzata da una sensibile carenza di organico, accentuata nella fascia professionale iniziale di accesso in carriera (C), i cui iscritti sono destinati allo svolgimento delle funzioni nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

L'accesso alla carriera di segretario comunale è subordinato al superamento di una procedura selettiva articolata in un concorso pubblico e, successivamente, ad un corso di formazione ed un tirocinio pratico.

Con l'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono stati introdotti alcuni strumenti volti a fronteggiare le difficoltà organizzative dei comuni, in particolare di quelli di minori dimensioni demografiche.

Tra di essi si segnala, in primo luogo, il potenziamento dell'istituto delle convenzioni di segreteria di cui all'articolo 98, comma 3, del TUEL, mediante il quale più enti locali condividono il medesimo segretario. Difatti, con un occhio attento alle esigenze dei piccoli comuni, ai fini della classificazione delle convenzioni in discorso, è stato adottato il criterio della « somma delle popolazioni », che consente di assegnare agli enti di più piccola dimensione – ripartendo i relativi oneri – segretari iscritti anche nella fascia professionale superiore.

L'istituto della convenzioni di segreteria è stato ulteriormente rafforzato con il recente decreto del Ministro dell'interno 28

aprile 2021 che consente di coinvolgere, nel processo aggregativo, più dei cinque enti locali inizialmente previsti, purché vengano illustrate le relative motivazioni e garantite modalità di svolgimento delle funzioni segretariali in grado di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

Del pari, con disposizione esclusivamente diretta ai comuni di minore dimensione – fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 10.000 se convenzionati – è stato riformato l'istituto del vice segretario comunale, estendendo l'arco temporale entro il quale egli è autorizzato allo svolgimento dei compiti del segretario titolare, in qualità di vicario, fino a 12 mesi complessivi nell'arco del triennio 2020/2022.

Da ultimo, con l'obiettivo di ridurre i tempi per l'immissione di nuovi iscritti – da destinare agli enti fino a 3.000 abitanti – è stata prevista una contrazione dell'attività formativa da svolgere nell'ambito del processo di reclutamento, rimodulandone le finalità e la *ratio*.

Difatti, se da un lato è stato ridotto da 12 a 8 mesi il periodo di formazione e di tirocinio da svolgere prima dell'assunzione, dall'altro si è cercato di rilanciare l'istituto formativo secondo un approccio più moderno, in base al quale i neo segretari saranno tenuti ad un programma formativo nel biennio successivo alla prima presa di servizio, da svolgere mediante moduli teorico-pratici di supporto e affiancamento.

L'attività di semplificazione e di snellimento del processo di reclutamento di nuovi segretari comunali e provinciali è proseguita, inoltre, con l'approvazione dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che – per il triennio 2021/2022 – ha previsto modalità accelerate e semplificate, ivi compreso il ricorso alle più mo-

derne tecnologie informatiche per lo svolgimento e la correzione delle prove.

In tale contesto ordinamentale, l'Amministrazione dell'interno è attualmente impegnata in un intenso programma di reclutamento.

Lo scorso 5 luglio sono terminate le prove orali del sesto corso concorso di accesso alla carriera di segretari comunali e provinciali. Tali prove si sono svolte, per la prima volta per l'Amministrazione dell'interno, con modalità telematiche per consentire, in un periodo di emergenza sanitaria, la conclusione del concorso con la massima celerità, in soli sei mesi, e garantire la sicurezza dei candidati.

I primi 291 candidati, destinatari di borsa di studio, saranno ammessi al corso di formazione nella sessione « ordinaria » del predetto corso concorso, ed inizieranno le prescritte attività didattiche, già programmate, nel prossimo mese di settembre.

Inoltre, a breve, ulteriori 223 borsisti saranno ammessi alla sessione « aggiun-

tiva ». Al suo termine, altri 172 soggetti conseguiranno il diritto all'iscrizione all'Albo.

Sono state pure avviate le procedure relative al corso-concorso per l'accesso in carriera di 174 segretari comunali (COA 8), incrementando così il contingente di 171 segretari comunali già precedentemente autorizzato (COA 7). Con il nuovo bando di concorso si procederà quindi all'assunzione di entrambi i contingenti autorizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo di ulteriori n. 345 unità (COA 7 + COA 8).

Tutto ciò testimonia, mi permetto di segnalare, lo sforzo che l'Amministrazione dell'interno sta realizzando per ripristinare quelle condizioni – mediante la presenza dei segretari comunali – necessarie per ciascun ente per una gestione ordinata, nella profonda convinzione della necessità della presenza di queste figure al fine di assicurare il necessario supporto giuridico all'attività dei comuni.

## ALLEGATO 7

**5-06407 Marco Di Maio: Iniziative per rafforzare gli organici della  
Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'On.le interrogante chiede di conoscere le iniziative per rafforzare la presenza della Polizia di Stato nel territorio di Forlì-Cesena.

Al riguardo, rappresento che la provincia di Forlì-Cesena è dotata di un organico di 521 unità, che sarà incrementato di 16 unità entro la fine del mese di luglio 2021. In particolare, l'organico della Questura di Forlì-Cesena consta attualmente di 186 unità in Questura e 83 in servizio presso il Commissariato distaccato di Cesena.

La forza prevista dal decreto ministeriale del 16 maggio 1989 è di 204 unità per la Questura (18 in più rispetto agli attuali) e 68 per il Commissariato (15 in meno rispetto agli attuali).

La recente costituzione di un nuovo ufficio della Questura, e cioè il Posto di Polizia di Frontiera presso l'aeroporto « L. Ridolfi », ha indotto a destinarvi 12 operatori, attingendo alle risorse disponibili in vari settori di Questura e Commissariato, per garantire i servizi di vigilanza e controllo.

Il numero di operatori è destinato ad aumentare, allorquando i voli riprenderanno a pieno regime e saranno operativi, verosimilmente dal mese di novembre, anche quelli extra Schengen.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel generale piano di potenziamento degli uffici sul territorio, ha previsto una

serie di movimenti in ingresso e in uscita, cui conseguirà – con decorrenza 28 luglio 2021 – un incremento di organico pari a sei unità per la Questura e una per il Commissariato.

Con riferimento agli ambienti di lavoro, segnalo che la sede della Questura è ubicata in uno stabile antico di proprietà demaniale mentre il Commissariato distaccato di Cesena è allocato in due palazzine private di recente costruzione in zona residenziale. Per tale ultimo ufficio sussiste un progetto esecutivo che prevede la costruzione di una nuova sede del commissariato all'interno dell'area che già ospita il Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena, con apertura dei cantieri prevista per la fine dell'anno in corso.

Salubrità e sicurezza degli ambienti lavorativi per entrambe le sedi di servizio sono sufficientemente garantite, come attestato dai periodici sopralluoghi effettuati dal medico competente.

Infatti, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'interno per tutti e sette i gruppi nei quali sono stati suddivisi i lavoratori, è emerso un livello di rischio non rilevante, per il quale non sono previsti interventi correttivi.

Informo infine che il medico competente, dirigente l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Forlì-Cesena, a tutt'oggi non ha mai rilevato patologie da stress lavoro-correlato.

## ALLEGATO 8

**5-06408 Baldino: Iniziative per consentire il ripristino della stazione dei carabinieri nel comune di Mandatoriccio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la caserma Carabinieri di Mandatoriccio è stata allocata in uno stabile privato, in forza di un contratto di locazione del 1991, successivamente prorogato. In considerazione della ritenuta inadeguatezza logistico-funzionale dell'immobile, oltre che per l'inerzia della proprietà nell'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e manutenzione, il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza ha proposto, nel gennaio 2018, la risoluzione del rapporto locativo, che si è perfezionata nel gennaio 2019.

In particolare, la sede della stazione Carabinieri di Mandatoriccio non risultava più rispondente ai requisiti prescritti dalla vigente normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro ed agli *standard* infrastrutturali indicati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, soprattutto con particolare riferimento ai requisiti di vulnerabilità sismica.

La ricerca di soluzioni allocative alternative, oggetto di continua ed attenta valutazione da parte della Prefettura di Cosenza e condotte sul mercato immobiliare locale direttamente dall'Arma, nonché mediante specifiche manifestazioni di interesse pubblicate ad iniziativa del Comune di Mandatoriccio e di Pietrapaola, non hanno consentito il reperimento di valide proposte.

Alla luce di quanto sopra richiamato, il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, in conformità alla disposizione del Comando Generale dell'Arma ha attivato la procedura, terminata in data 21 aprile 2020, per il ripiegamento della stazione di Mandatoriccio presso quella di Scala Coeli.

L'Arma dei Carabinieri ha, comunque, predisposto ogni intervento di pianificazione strategica per mantenere inalterati i livelli di controllo del territorio e di pre-

senza operativa, assicurando, nel contempo, la massima attenzione alle necessità di servizio ai cittadini, anche con la presenza programmata di un presidio di stazione mobile nel comune di Mandatoriccio.

La rivisitazione della decisione di ripiegamento del Reparto in questione resta subordinata all'eventuale reperimento di un'idonea soluzione allocativa, rispondente alle esigenze operative e logistiche dell'Arma, oltre che economicamente conveniente; soluzione che finora non è stato possibile reperire.

In ogni caso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha assicurato che, nell'intento di ripristinare la sede della stazione nel territorio in questione, proseguirà con il costante monitoraggio delle eventuali, possibili soluzioni.

Con riguardo al Fondo a cui fa riferimento l'On.le interrogante segnalo che l'articolo 1, comma 844, della legge n. 178 del 2020 ha previsto il rifinanziamento per 5 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 106-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 1, comma 845, della citata legge n. 178 del 2020 prevede che le risorse di cui al citato Fondo siano destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi Comuni in stato di dissesto finanziario.

Ai sensi dell'articolo 106-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 1, comma 846, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tanto premesso, informo che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 ottobre 2020 sono state erogate le risorse di cui al citato articolo 106-*bis*, ai comuni in dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020 che ne avessero fatto richiesta. In particolare, al Comune di Mandatoriccio sono stati assegnati euro 11.484.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana, sono state ripartite le risorse di cui al citato articolo 1, comma 844, legge n. 178 del 2020, tra i Comuni in dissesto alla data del 15 giugno 2020, nei limiti dell'importo richiesto dai medesimi enti.

Il Comune di Mandatoriccio con il suddetto decreto in corso di pubblicazione, non è risultato assegnatario del contributo in quanto non ha trasmesso la documentazione completa ai fini del riparto delle medesime risorse.

Si potrà in futuro verificare, sulla base di eventuali nuove risorse, la possibilità di prevedere ulteriori contributi per far fronte alle segnalate esigenze.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179-A ed abb. .	52
SEDE CONSULTIVA:	
<i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	57
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini (Parere alle Commissioni riunite III e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	53
Sui lavori della Commissione .....	55
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	56
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di testo unificato come testo base</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.  
C. 3179-A ed abb.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

### La seduta comincia alle 13.40.

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

#### C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ferraresi, ha presentato una proposta di parere favorevole, con condizioni (*vedi allegato 1*), che è stata anticipata per le vie brevi.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario confrontarsi con il relatore, onorevole Ferraresi, in merito alla proposta di parere che lo stesso ha formulato e che, a suo avviso, necessita di ulteriori valutazioni al fine di una eventuale riformulazione. Chiede, pertanto, di rinviare la votazione sulla proposta di parere al termine dei lavori odierni della Commissione o alla giornata di domani.

Franco VAZIO (PD) concorda con la richiesta del collega Turri, sottolineando come la proposta di parere del relatore sia molto articolata e contenga numerose condizioni sulle quali ritiene necessario effettuare un approfondimento. A suo avviso l'approvazione da parte della Commissione della proposta di parere come formulata dal relatore produrrebbe delle significative implicazioni sul provvedimento in discussione. Per tale ragione chiede che l'esame della proposta di parere sia rinviata di almeno 24 ore per consentire ai rappresentanti dei gruppi di confrontarsi informalmente con il relatore al fine di addive-

nire ad una riformulazione della medesima proposta di parere.

Lucia ANNIBALI (IV) si associa alla richiesta dei colleghi, evidenziando come la proposta di parere formulata dal relatore contenga numerose condizioni che necessitano di essere valutate attentamente.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, nel dichiararsi disponibile a confrontarsi informalmente con i rappresentanti dei gruppi, anche al termine della seduta in corso, e a procedere alla prescritta votazione anche in una eventuale seduta serale, sottolinea di aver già ricevuto dal collega Turri diverse osservazioni, su alcune delle quali sarà possibile, a suo avviso, trovare un punto di incontro.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio della votazione del prescritto parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.**

#### Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, fa presente che oggi la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento in discussione in considerazione del fatto che lo stesso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 16 luglio.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame si compone di 7 articoli, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimersi sui

profili di propria competenza. Fa quindi presente che l'articolo 1, che è stato modificato in sedere referente, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus si è manifestato inizialmente, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, per evitarne la propagazione nel mondo (comma 1). Il comma 2, nel definire i compiti della Commissione precisa che la stessa deve esaminare le responsabilità relative allo scoppio di tale pandemia ed accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.

Rammenta che l'articolo 2 prevede che la Commissione si componga da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e ne disciplina la procedura relativa alla costituzione dell'ufficio di presidenza. L'articolo 3, nel definire i poteri e i limiti della Commissione, prevede, al comma 1, che la stessa proceda alle indagini e agli esami con i medesimi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2, la Commissione non può adottare provvedimenti relativi alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. È facoltà della Commissione acquisire copie di atti e

di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 3). La Commissione, tuttavia, deve garantire, ai sensi del comma 4, il mantenimento del regime di segretezza fino a quando i predetti atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto. Il comma 5 fa un richiamo alle norme vigenti in materia di segreto di Stato, di segreti d'ufficio, professionale e bancario e dispone che il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato sia sempre opponibile. Il comma 6 dispone che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale che disciplinano alcuni delitti contro l'autorità giudiziaria. Il comma 7, nell'attribuire alla Commissione la facoltà di stabilire quali atti e documenti non debbano essere divulgati, dispone che in ogni caso debbano essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1) e stabilisce che la violazione di tale obbligo, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione siano punite ai sensi delle leggi vigenti.

Rileva che l'articolo 5 disciplina l'organizzazione della Commissione, mentre l'articolo 6, nel disporre in materia di collaborazioni, prevede che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. L'articolo 7, in fine, indica la durata della Commissione che deve concludere i propri lavori entro quattordici mesi dalla sua costituzione ed



entro il mese successivo deve presentare alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Nel ricordare, infine, come le disposizioni relative ai compiti della istituenda Commissione siano stati già esaminati dalle Commissioni di merito e non investano profili di diretto interesse della Commissione giustizia, non può fare a meno di rilevare la particolarità di una disposizione che preveda che la competenza della Commissione a indagare sulla responsabilità di Stati stranieri.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole, non ravvisando profili critici in ordine alle competenze della Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nel prosieguo della seduta odierna in sede consultiva, nonché nelle sedute in sede di Atti del Governo e in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri, in sostituzione del relatore, onorevole Paolini, impossibilitato a prendere parte a quella

seduta, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore*, sottolinea l'importanza di dotare il Paese di una Agenzia che unifichi i servizi per la cybersicurezza nazionale, affrontando in modo organico le nuove frontiere strategiche dell'attuale momento storico in materia di difesa cibernetica e di tutela dei dati personali e della funzionalità delle imprese che forniscono servizi. Evidenzia che con il provvedimento in esame si unificano presso l'Agenzia una serie di competenze che attualmente sono distribuite tra vari soggetti. Rammenta inoltre la recente vicenda che ha visto coinvolta la RAI, relativa a due telecamere di sorveglianza che trasmettevano dati a *server* cinesi. In proposito sottolinea che il provvedimento in esame trasferisce presso l'Agenzia il *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), una struttura che tra i suoi compiti ha il monitoraggio degli incidenti a livello nazionale.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.**

**Atto n. 261.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 14 agosto prossimo e che oggi continuerà la discussione generale sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani nel corso della quale – secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si procederà alla prescritta deliberazione.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.**

**C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno scorso.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, ricorda che con lettera in data 30 giugno l'onorevole Morrone ha comunicato di rinunciare all'incarico di relatore del provvedimento, che ha quindi riassunto nella sua funzione di Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, illustra la proposta di testo unificato come

testo base (*vedi allegato 2*) che sottopone quindi alla valutazione dei membri della Commissione e che potrà essere oggetto di discussione anche in una prossima seduta.

In particolare, evidenzia che la proposta di testo base prevede principalmente una rimodulazione delle pene detentive innalzando quelle previste per le condotte più gravi e riducendo quelle per le condotte più lievi. Precisa che il testo, stralciando la fattispecie di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ed introducendo nel testo l'articolo 73-*bis*, rimodula le pene per i fatti di lieve entità, prevedendo che il fatto non potrà mai essere considerato di lieve entità se ha per oggetto sostanze destinate a minori o se ricorrono le circostanze di cui al numero 11-*ter* dell'articolo 61 del codice penale.

Fa presente inoltre che la proposta di testo base prevede la liceità dell'autocoltivazione mentre innalza le pene per la partecipazione ad associazioni finalizzate allo spaccio. E prevista inoltre una attenuante speciale per coloro che concorrono alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o associati.

Sottolinea, pertanto, che la proposta di testo base è finalizzata ad aumentare le pene già previste per le condotte più gravi e viceversa va incontro alla tendenza della giurisprudenza in materia di lieve entità o di detenzione della *cannabis*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.45 e dalle 20.20 alle 21.

## ALLEGATO 1

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo);

considerato che il provvedimento è volto ad agevolare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, anche attraverso l'introduzione di misure di semplificazione con riguardo alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

valutate le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

acquisiti a tal fine i contributi forniti nel corso dell'attività conoscitiva delle Commissioni di merito dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché il contributo trasmesso alla Commissione Giustizia dall'associazione *Transparency International Italia*;

considerato che:

nell'ambito del sistema di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza definito dal decreto-legge in esame, l'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del piano, coinvolgendo tra gli altri la Ragioneria generale dello Stato – che opera tramite una direzione generale

istituita ad *hoc*, che si avvale degli Ispettori competenti della Ragioneria e di un Ufficio dirigenziale non generale istituito – la Corte dei Conti, la società Sogei che assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR;

in particolare il comma 8 dell'articolo 7 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate tra l'altro alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'Autorità nazionale anticorruzione è titolare di una funzione di vigilanza generale sugli appalti e sulla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche alla luce degli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia nonché delle richieste della Commissione europea in merito al rafforzamento della Banca dati dei contratti pubblici, quale espressione di raccolta di dati presso un'autorità indipendente;

in un'ottica di razionalizzazione generale, nonché di reciproca valorizzazione delle diverse competenze, appare opportuno favorire una proficua interrelazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l'ANAC, anche in considerazione dell'ingente patrimonio informativo in tema di contratti pubblici di cui la stessa Autorità dispone e che potrà mettere a disposizione per l'espletamento delle varie funzioni previste dal provvedimento;

le attività effettuate dall'ANAC in questi anni, soprattutto con riferimento al po-

tenziamento delle banche dati ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, possono infatti contribuire a garantire un controllo efficace dei progetti e degli investimenti messi in campo con il PNRR, che può essere rafforzato anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

al fine di garantire un monitoraggio efficace e diffuso dell'attuazione del PNRR e di potenziare la trasparenza e il rispetto della legalità, prevenendo la corruzione, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, come già contemplato nel testo del PNRR, una piattaforma digitale sull'avanzamento dei progetti, che fornisca in maniera tempestiva tutti i dati sull'attuazione del piano secondo gli standard degli *open data*, nonché di coinvolgere un ente terzo qualificato, preferibilmente un'organizzazione della società civile, in grado di monitorare tutte le attività dei due attori principali, ente appaltante e imprese realizzatrici;

l'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati piani e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

in particolare il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata – prevista dagli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo

PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia in sede di istruttoria da parte delle Commissioni di merito, quelli che appaiono ai sensi della descritta disposizione come casi straordinari e limitati rischiano in ragione dell'urgenza delle procedure di diventare la modalità ordinaria, con minori garanzie in ordine ad eventuali patti corruttivi e possibili infiltrazioni mafiose;

al fine di garantire una maggiore trasparenza nei sopra citati affidamenti in deroga si dovrebbe integrare la disposizione stabilendo che una delle condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura sia l'utilizzo di strumenti idonei alla tracciabilità della stessa, attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

inoltre l'articolo 48 nella versione attuale elenca le disposizioni da applicare alle procedure di acquisto con spesa di « risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea », ma non riporta l'obbligo per le amministrazioni di rispettare, quanto meno, i principi del Codice degli appalti ed i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione Europea, similmente a quanto prescritto, invece, per l'articolo 2, comma 4, del DL 76/2020; si propone di inserire al termine del comma l'obbligo delle amministrazioni di rispettare oltre alle « disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, » anche « i principi derivanti dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché i principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

infine sempre l'articolo 48 nel disciplinare gli affidamenti in deroga non offre alcuna disciplina dettagliata alle ammini-

strazioni che si troveranno quindi a dover realizzare affidamenti in deroga al codice degli Appalti senza alcuna indicazione operativa su cosa questo possa significare o quale procedura possano quindi in alternativa realizzare; si propone di inserire al termine del comma 1 che spetta ad Anac approvare una Linea guida che offra indicazioni di quali prescrizioni adottare nelle procedure in deroga;

l'articolo 49, intervenendo sull'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, introduce modifiche alla disciplina del subappalto, tra l'altro, eliminando alla lettera *a)* del comma 2, a partire dal 1° novembre 2021, il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

in particolare, la medesima lettera *a)* del comma 2 affida alle stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, il compito di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione tra l'altro dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

la possibilità attualmente prevista per le stazioni appaltanti di ricorrere al parere della prefettura andrebbe trasformata in obbligo, dal momento che quest'ultima ha generalmente la disponibilità dei dati relativi alle imprese che intrattengono rapporti con le associazioni mafiose;

al fine di garantire la massima trasparenza delle scelte, andrebbe introdotto anche l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere preventivamente all'impresa destinataria dell'affidamento diretto e agli operatori partecipanti alla procedura negoziata di cui all'articolo 48 di indicare le eventuali parti dell'appalto che dovrebbero formare oggetto di subappalto nonché l'identità dei subappaltatori individuati;

tali ulteriori informazioni infatti, dovendo essere effettuate e comunicate prima

della concreta aggiudicazione del lavoro, potrebbero incidere sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione nella individuazione delle prestazioni da escludere dal subappalto;

tale ultimo obbligo appare peraltro perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione, sia con riguardo al contenuto dell'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE in materia di subappalto sia in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui l'assenza di un limite al subappalto sarebbe controbalanciata dalla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di verificare i subappaltatori già nella fase della valutazione delle offerte e della scelta dell'aggiudicatario;

inoltre l'articolo 49 prevede una nuova disciplina divisa in due fasi, una transitoria per le gare avviate prima del 30 ottobre ed una definitiva per le gare avviate dopo; si ritiene che introdurre una disciplina transitoria ed una definitiva apporti solo maggiore confusione al quadro normativo degli appalti pubblici già di per sé complesso;

peraltro la prima fase del decreto-legge 77/2021, che eleva la percentuale massima di subappaltabilità al 50 per cento, appare anche essere in contrasto con quanto richiesto dalle istituzioni europee (Commissione Europea e Corte di Giustizia) da diverso tempo secondo le quali non occorre individuare alcuna percentuale predeterminata per legge e priva di alcuna motivazione adeguata;

si propone di abrogare la prescrizione di cui al comma 1 lettera *a)* e di rendere direttamente vigente quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 49;

il medesimo comma 2 dell'articolo 49, alla lettera *c)*, interviene sul comma 8 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici introducendo una responsabilità solidale e diretta del subappaltatore a fianco a quella dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

appare opportuno prevedere, quale ulteriore misure di salvaguardia, che siano

estesi al subappaltatore i medesimi controlli che devono essere effettuati sul soggetto affidatario tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l'articolo 51 estende fino al giugno 2023 la vigenza delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 76/2020 comporta che, fino a tale data, tutte le procedure nazionali di importo inferiore alla soglia comunitaria (oltre il 90 per cento) saranno realizzate seguendo procedure di gara disciplinate dal decreto semplificazione e non in applicazione dell'articolo 36 del Codice degli appalti che dovrà essere disapplicato per molti anni. Di conseguenza per molti anni la grande maggioranza di gare verranno realizzate applicando prescrizioni estranee al Codice degli appalti, con buona pace dell'obiettivo della codificazione; si propone di effettuare un lavoro che consenta di portare le norme transitorie all'interno del Codice degli appalti, in modo da rendere centrale il rispetto della codificazione nella ricerca della maggiore certezza del diritto possibile e della minore corruzione.

l'articolo 51 reca una serie di modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo: al numero 1) della lettera a) del comma 1, la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto; al numero 2) della lettera a) del comma 1, un intervento sul comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso la conferma dell'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e l'aumento ad un importo inferiore a 139.000 euro – in luogo degli attuali 75.000 – del limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a

139.000 euro e fino alla soglia comunitaria e per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione di euro e di almeno 10 operatori per i lavori da un milione di euro fino alla soglia comunitaria;

secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, tali previsioni hanno in buona parte liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti sotto la soglia comunitaria, di fatto consentendo alle stazioni appaltanti di affidare una grande quota degli appalti pubblici senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità e informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti;

sempre secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ciò costituisce una fonte di preoccupazione in particolare per i comuni di piccole dimensioni, i cui amministratori attraverso tali semplificazioni disporranno di ulteriori e più incisivi poteri, considerato che come dimostrato dalle analisi della Direzione nazionale antimafia la partecipazione delle ditte mafiose agli appalti pubblici si concentra nel circuito delle autonomie locali e in particolare nei comuni di minori dimensioni e negli appalti di minore importo;

andrebbero pertanto riviste in senso maggiormente restrittivo le previsioni contenute alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

inoltre ancora in merito all'articolo 51, considerando che, qualunque importo scelga il legislatore quale soglia massima per l'affidamento diretto, una grande parte percentuale degli affidamenti nazionali utilizzerà tale procedura, si ritiene opportuno che venga quanto prima emessa da parte di Anac una Linea guida che definisca regole procedurali minime da rispettare nella procedura di affidamento diretto e metodi adeguati di selezione degli operatori economici da invitare alla gara per la procedura negoziata;

la lettera *c*) del comma 1 del medesimo articolo 51 proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;

in particolare, i suddetti commi consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva, nonché di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per sessanta giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia;

come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 tale liberatoria provvisoria deriva dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e dalle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, non ricorrendosi invece alle verifiche dinamiche che possono essere effettuate dalla prefettura, consentendo di acquisire elementi che la consultazione documentale non rileva;

dovrebbero essere almeno precisate le modalità di consultazione delle ulteriori banche dati disponibili, facendo un esplicito riferimento al sistema informatico interforze CED-SDI nel quale confluiscono gli atti di tutte le forze di polizia e demandano l'interrogazione delle banche dati al gruppo interforze e non esclusivamente al personale della prefettura;

quanto al termine dei sessanta giorni previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, per la durata della informativa provvisoria, si ravvisa il rischio che una eventuale interdittiva antimafia sopraggiunta al limite di tale periodo intervenga, nel caso di appalti di minor valore, quando i lavori sono stati già completati;

come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la scelta di

rinvviare fino a giugno 2023 i controlli più pregnanti in materia di antimafia ad un momento successivo all'affidamento del contratto potrebbe rappresentare un incentivo per le organizzazioni mafiose ad inserirsi negli appalti pubblici;

dovrebbe pertanto essere considerata la possibilità, qualora non si voglia fare un passo indietro rispetto al contenuto del decreto, di estendere i controlli antimafia, per il medesimo lasso temporale, a tutti gli appalti pubblici, anche quelli di importo inferiore ai 150.000 euro, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo;

il decreto-legge 77/2021 non cambia nulla in merito a quanto disposto dal DL 76/2020 in merito ai criteri di aggiudicazione utilizzabili nelle procedure di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria.

l'articolo 1 prevede, quindi, che quando la gara è al prezzo più basso e si ricevono almeno 5 offerte valide, l'amministrazione debba procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'attuale articolo 97 del decreto legislativo 50/2016;

l'attuale articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, tuttavia, prevede una disciplina (modificata con il decreto cosiddetto sblocca cantieri) che predetermina il metodo di calcolo per la individuazione della soglia di anomalia rendendolo conoscibile dai concorrenti prima della presentazione della loro offerta ed agevola possibili tentativi di turbativa della procedura di gara;

si propone quindi di modificare l'articolo 97 dal comma 2 al comma 3-*bis* reinserendo la disciplina previgente;

l'articolo 51, comma 1, lettera *f*), proroga fino al giugno 2023 le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 76/2020. Tra queste prescrizioni vi è anche quella di cui alla lettera *c*) che impone alle amministrazioni di ridurre i termini ordinari per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici nelle procedure ordinarie. Una eccessiva

riduzione temporale nella realizzazione delle procedure può agevolare misure corruttive. Per ridurre questi rischi si propone di abrogare la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 76/2020;

l'articolo 52 proroga la sospensione di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca-cantieri);

in particolare, non trovando applicazione fino al 30 giugno 2023 il comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, è consentito a tutti i comuni – e non esclusivamente ai comuni capoluoghi di provincia – di affidare appalti ed acquistare servizi e forniture avvalendosi della procedura semplificata;

con il comma 1, lettera *a*), numero 1.2, dell'articolo 52 tale possibilità è limitata alle procedure relative agli investimenti pubblici non finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, essendo stabilito che, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, oltre che secondo le modalità del richiamato articolo 37, comma 4, del codice;

nell'attesa dell'introduzione di norme sulla riduzione, sul rafforzamento e sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sempre al fine di ridurre i rischi di infiltrazioni mafiose soprattutto con riguardo ai comuni di minori dimensioni, andrebbe eliminata la sospensione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici prevista dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, impedendo in tal modo che i comuni non capoluogo di provincia agiscano in piena autonomia nell'aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto;

l'articolo 53 del decreto-legge interviene in materia di semplificazione degli

acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici;

in particolare, la lettera *d*) del comma 5 interviene sull'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, relativo alla documentazione di gara, prevedendo tra l'altro l'istituzione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce un significativo strumento di semplificazione in quanto consente al sistema di acquisire una sola volta i dati dei singoli operatori economici, rendendoli immediatamente disponibili alle stazioni appaltanti;

in particolare l'ultimo periodo del numero 4) della lettera *d*) del comma 5 stabilisce che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

i requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, tra i quali figurano la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per determinati reati, devono essere integralmente valutati dalla stazione appaltante;

appare pertanto opportuno che solo per i requisiti speciali, in ragione del fatto che si collegano a specifici elementi riferiti alla singola gara, sia l'operatore economico a indicare quali documenti, tra quelli presenti nel fascicolo virtuale, le stazioni appaltanti sono autorizzate a valutare, al fine di semplificare la loro attività;

l'articolo 53, comma 5, lettera *a*), introduce nell'articolo 29 del decreto legislativo 50/2016 dopo le parole « nonché alle procedure per l'affidamento » le parole: « e l'esecuzione »;



in conseguenza di tale modifica le amministrazioni dovranno pubblicare all'interno dell'Amministrazione Trasparente e del link « bandi gare e contratti », oltre a tutti gli atti relativi ad ogni procedura di gara di qualunque importo, anche documentazione relativa all'esecuzione del contratto;

questa prescrizione finirà per aumentare la confusione di dati inseriti in tale contenitore rendendo impossibile trovare qualunque cosa a tutto sfavore della trasparenza ed a favore della corruzione; si propone, quindi, di inserire all'interno dell'articolo 29 del Codice degli appalti un comma aggiuntivo che consenta alle amministrazioni di aggiungere link predeterminati dal legislatore all'interno dei quali inserire i relativi dati in modo ordinato;

la lettera *h*) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;

in riferimento alla responsabilità contabile, la proroga della cancellazione della « colpa grave » non aiuta la ripresa, ma anzi rischia di danneggiare l'economia e di produrre una proliferazione di opere inutili, se non pericolose. Grazie alla Corte dei Conti, la cui importanza è sottolineata anche dal presente provvedimento, ed alle numerose denunce pervenute, si possono recuperare 500 milioni l'anno, di cui la metà sono fondi europei. Risulta quindi necessario che i danni causati dai dipendenti dell'erario per colpa grave vengano risarciti, perché in caso contrario graverebbero sui contribuenti, come risulta necessario sempre a tal fine, precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'articolo 21 del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verifica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) modifichino le Commissioni di merito la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 49 al fine di stabilire che le stazioni appaltanti si avvalgono obbligatoriamente del parere della prefettura ivi previsto quando indicano nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario;

2) modifichino le Commissioni di merito la medesima lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 49, al fine di introdurre l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere preventivamente all'impresa destinataria dell'affidamento diretto e agli operatori partecipanti alla procedura negoziata di cui all'articolo 48 del provvedimento in esame di indicare le eventuali parti dell'appalto che dovrebbero formare oggetto di subappalto nonché l'identità dei subappaltatori individuati;

3) modifichino le Commissioni di merito il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 49, abrogandolo;

4) modifichino le Commissioni di merito il comma 1 dell'articolo 48 togliendo le parole « *le disposizioni di cui al presente articolo* » e aggiungendo le parole: « *nonché le prescrizioni disposte da una apposita Linea Guida approvata e pubblicata entro 30 giorni da parte di Anac* »;

5) modifichino le Commissioni di merito il decreto legislativo 76/2020 introducendo l'articolo 51-*bis* così formulato « 1. Nelle more del riordino delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affida-

mento, di gestione, e di esecuzione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e quelli inclusi nel PNRR, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché acquisito il parere dell'ANAC, che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, è definita una apposita disciplina transitoria, temporalmente definita, finalizzata a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 medesimo decreto con le disposizioni di cui alla Parte Secondo Titolo III e IV del presente decreto, con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »;

6) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo un comma *1-bis* nell'articolo 1 del decreto-legge 76/2020 del seguente tenore: « *1-bis* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da

invitare a presentare offerte o a negoziare. »;

7) modifichino le Commissioni di merito la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 51, al fine di rivedere in senso maggiormente restrittivo le previsioni in essa contenuta in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

8) modifichino le Commissioni di merito la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 51, al fine di prevedere che ai fini della informativa liberatoria provvisoria in materia di verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 concorrano anche i controlli da parte delle prefetture competenti, precisando altresì che, nell'ambito delle ulteriori banche dati disponibili, si ricorre in particolare al sistema informativo interforze CED-SDI e che l'interrogazione delle suddette banche dati è demandata al gruppo interforze;

9) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo una prescrizione che consenta di abrogare la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 76/2020;

10) modifichino le Commissioni di merito introducendo un articolo *51-bis* (Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse) del seguente tenore: « 1. I commi da 2 a *3-bis* dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016 sono sostituiti dal seguente: 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

*a)* media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto

medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un ((coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. »;

11) modifichino le Commissioni di merito il numero 1.2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 52, al fine di escludere tra le disposizioni del codice dei contratti pubblici oggetto di sospensione il comma 4 dell'articolo 37, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, impedendo in tal modo che i comuni non capoluogo di provincia agiscano in piena autonomia nell'aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto;

12) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, aggiungendo dopo il comma 5, un comma 5-bis del seguente tenore:

« 5-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati all'interno del *link* ‘bandi gare e contratti’ inserito nell'Amministrazione Trasparente seguendo il seguente ordine:

inseriscono un *link* denominato ‘affidamenti diretti’ all'interno del quale inseriscono le determine degli affidamenti diretti assegnati anno per anno;

inseriscono un *link* denominato ‘procedure negoziate’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure negoziate realizzate;

inseriscono un *link* denominato ‘procedure ad evidenza pubblica’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure realizzate;

inseriscono un *link* denominato ‘esecuzione dei contratti’ all'interno del quale inseriscono i dati relativi alle esecuzione contrattuali.

I dati devono essere inseriti ed organizzati separando le singole procedure e gli atti relativi ai singoli contratti in modo da garantirne facilmente la ricerca. Nel sito deve esserci anche un metodo di ricerca per parola chiave.

La mancata pubblicazione dei dati comporta responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. L'eventuale mancata pubblicazione dei dati rilevata comporta la segnalazione al Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza dell'amministrazione competente che determina i provvedimenti da assumere e segnala ad Anac i fatti accaduti ed i provvedimenti assunti.” »;

13) modifichino le Commissioni di merito il comma 8 dell'articolo 7 al fine di precisare che restano ferme le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione;

14) modifichino le Commissioni di merito il comma 3 dell'articolo 48 al fine di precisare che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata ivi prevista attraverso il ricorso a piattaforme

telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

15) modifichino le Commissioni di merito il comma 2 dell'articolo 49, al fine di sostituire il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, specificando che « al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 » e introducendo l'obbligo per la stazione appaltante di verificare tale dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

16) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, comma 5, lettera *d*), numero 4, ultimo periodo, al fine di sopprimere i riferimenti in esso contenuti all'ar-

ticolo 80 del codice dei contratti pubblici e ai requisiti generali, prevedendo di conseguenza che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai soli requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

17) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1, prevedendo la soppressione della lettera *h*);

18) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1 al fine precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verifica.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO COME TESTO BASE**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**ART. 1**

*(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).*

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26 ».

b) all'articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo »;

c) all'articolo 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro

femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto ».

**ART. 2**

*(Modifiche all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « Chiunque, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000. »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis – La pena è della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni

indicate nella tabella II di cui all'articolo 14. »

d) al comma 3 le parole « Le stesse pene » sono sostituite con le seguenti « Le pene previste dal comma 2 e dal comma 2-bis »;

e) il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della reclusione da 2 a 10 anni. »;

f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;

g) il comma 5-ter è soppresso;

h) il comma 7 è sostituito con il seguente: « 7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti. »;

i) al comma 7-bis, le parole: « ,fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, » sono soppresse.

### ART. 3

*(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 73-bis. – *(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)* – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro

10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 dell'articolo precedente.

2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assunto abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'uf-

ficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11-ter dell'articolo 61 del codice penale ».

2. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole « salvo che per i delitti di cui al

comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.

#### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole « non inferiore a dieci » sono sostituite con le seguenti: « da 10 a 15 »;

*b)* al comma 7, dopo la parola « o » sono aggiunte le seguenti: « per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero ».

#### ART. 5

*(Illeciti amministrativi)*

1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: « , e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, » sono soppresse;

*b)* il comma 1-bis è soppresso.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Australia in Italia, Margaret Twomey, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 .....	70
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Australia in Italia, Margaret Twomey, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.35.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valore Militare d'Italia, Gen. Rosario Aiosa, sul viaggio della memoria nel centenario del trasferimento a Roma del Milite Ignoto .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione informale del Presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valore Militare d'Italia, Gen. Rosario Aiosa, sul viaggio della memoria nel centenario del trasferimento a Roma del Milite Ignoto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	73
ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) .....	91
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Seguito esame C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	74
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII n. 42 (Parere alle Commissioni III e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	86
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ERRATA CORRIGE .....	90

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza  
del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene la viceministra dell'economia e  
delle finanze Laura Castelli.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.****C. 3179 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e che oggetto di esame è il testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione (Giustizia) in sede referente, che si compone di 12 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, osserva preliminarmente che la disciplina dell'equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina – prevista per le prestazioni professionali degli avvocati (articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall'articolo 12 della proposta di legge ora in esame) – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva tuttavia che la nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 11, trova applicazione per le prestazioni svolte in esecuzione di convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge in esame e in corso alla stessa data. Andrebbero quindi, a suo parere, acquisiti chiarimenti al fine di verificare se, alla luce di tale disciplina transitoria, possa determinarsi, in sede giudiziaria (ai sensi dell'articolo 4) o comunque in via di autotutela della pubblica amministrazione, la revisione anche di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche, con possibile insorgenza, per le

amministrazioni medesime, di maggiori oneri riferiti alle prestazioni in questione rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente. Ciò in relazione sia a costi per prestazioni professionali distintamente computati sia a quelli posti complessivamente a carico di stanziamenti disposti per la realizzazione di opere ed interventi (tenuto conto che in questo ultimo caso l'incremento della spesa per prestazioni professionali comporterebbe una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per le opere e gli interventi medesimi).

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni concordate dopo l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, non formula osservazioni per quanto attiene ad eventuali maggiori oneri di carattere diretto: ciò anche in coerenza con la mancanza di effetti ascritti all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che aveva introdotto una disciplina di analogo tenore per gli avvocati. Riguardo a tale aspetto reputa comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Quanto all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 10, pur rilevando che le norme in esame escludono la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai suoi componenti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se dalla sua istituzione possano derivare, per il Ministero competente, oneri legati al funzionamento e alle attività di segreteria.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), facendo presente che da tale nota emerge la necessità di predisporre una apposita relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.**

**Seguito esame C. 522 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che è ancora in corso la predisposizione della relazione tecnica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, nel ricordare che la rappresentante del Governo nella precedente seduta aveva fornito i chiarimenti

richiesti dalla relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3146 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attività della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 5, come risulta dalla relazione tecnica, potrà essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri;

il Servizio centrale per il PNRR, istituito ai sensi dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, ha carattere permanente, giacché svolge le attività attribuite dal medesimo articolo 6 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali;

le funzioni assegnate al Servizio centrale per il PNRR, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa *Next Generation EU* e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR;

l'ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR, di cui al comma 1 dell'articolo 7, recante

disposizioni in materia di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, ha carattere permanente giacché svolge le attività ad esso attribuite dal medesimo articolo 7 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali;

le funzioni ad esso assegnate difatti, analogamente a quanto visto per il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa *Next Generation EU* e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR;

inoltre, il numero dei dirigenti da assumere è desumibile dalla lettura complessiva e congiunta delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, in cui si prevede di attribuire 14 incarichi dirigenziali non generali (11 previsti dall'articolo 6 e 3 dall'articolo 7), di cui 7 da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e i restanti 7 da assegnare in deroga ai vigenti limiti assunzionali;

la relativa copertura finanziaria è invece indicata al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 9 dell'articolo 7, rispettivamente per 11 e 3 incarichi dirigenziali non generali;

i 7 incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato previsti presso la Ragioneria generale dello Stato sono costituiti da posti di nuova istituzione per i quali è prevista la corrispondente copertura finanziaria complessivamente al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 9 dell'articolo 7;

gli specifici protocolli d'intesa che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare con la Guardia di

finanza, di cui al comma 8 dell'articolo 7, e i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti, di cui al comma 7 del medesimo articolo 7, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché possono essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

per il calcolo dell'onere complessivo derivante dall'articolo 8, in materia di coordinamento della fase attuativa, è stato considerato il trattamento retributivo medio dei dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale in servizio presso le amministrazioni centrali, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR;

tale quantificazione si riferisce a strutture eventuali sia nell'istituzione che nella composizione delle stesse, la cui costituzione potrà avvenire con decreto del Ministro di riferimento con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, allorché si provvederà alla verifica della correttezza dell'onere previsto – che comunque rappresenta un limite massimo di spesa – nonché della capienza delle risorse disponibili;

l'articolo 14, comma 1, in materia di estensione della disciplina del PNRR al PNC, prevede una clausola di carattere generale sull'applicazione al PNC di misure e procedure di accelerazione e semplificazione, coerente con quanto già previsto nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021;

si tratta pertanto del rinvio a norme di carattere procedimentale, la cui applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come rappresentato nella relazione tecnica;

in particolare, l'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Servizio centrale per il PNRR cui non viene affidata la gestione delle risorse del PNC nell'ambito

del Fondo di rotazione NGEU, posto che tali risorse saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri titolari degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021;

ferma restando tale gestione contabile, agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR si applicheranno le procedure di monitoraggio proprie del PNRR, come già previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, senza che ciò richieda l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie ulteriori rispetto a quelle già considerate nell'ambito dell'articolo 6 del presente decreto-legge;

il Fondo sviluppo e coesione concorrerà al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nella misura complessiva massima di circa 15,5 miliardi di euro, secondo un profilo di spesa definito nel cronoprogramma degli interventi del PNRR in misura compatibile con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica con riferimento al predetto Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e l'utilizzo delle stesse non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo;

le risorse del Fondo per esigenze indifferibili (FEI) previste a copertura risultano effettivamente sussistenti e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione del profilo temporale della spesa, e delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo;

all'articolo 20, che prevede rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi am-

ministrativi nelle procedure VIA, concernenti progetti ricompresi nel PNRR o finanziati sul fondo complementare, nonché progetti attuativi del PNIEC, si rileva che gli stanziamenti previsti per il rimborso dei diritti di istruttoria sono stati stimati in base alla serie storica dei diritti versati corretti con specifici parametri indicati in relazione tecnica, valutando altresì il tasso di ritardo ipotizzato nel rilascio del provvedimento di VIA;

gli importi ivi previsti sono pertanto stati calcolati in via prudenziale e assicurano la copertura degli eventuali rimborsi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le quantificazioni riportate nella relazione tecnica, quindi, anche con riferimento alla limitazione degli oneri al triennio 2021-2023, risultano corrette, in quanto la procedura VIA si colloca nella fase iniziale relativa all'iter autorizzativo di progetti di investimento, la cui realizzazione dovrà essere completata entro i termini previsti dai cronoprogrammi di spesa del PNRR e PNC e del PNIEC;

all'articolo 21, in materia di avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico, la riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla cosiddetta *fast track* è bilanciata dal rafforzamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, oltre a essere formata da componenti a tempo pieno – diversamente da quanto previsto per la Commissione VIA "ordinaria" di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo – è stata ora rafforzata nell'organico, passando da 20 a 40 membri;

peraltro, nel decreto-legge n. 92 del 2021, in corso di conversione presso le Camere, è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Ministero della transizione ecologica, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità; inoltre, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta tecnici dell'Enea e dell'Ispira, che presteranno servizio in posizione di comando presso gli uffici del medesimo Ministero;

l'articolo 23 è volto a prevedere una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al fine di migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate;

in tal modo, si persegue l'obiettivo di snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale, cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in argomento, facilitandone le relative attività nel corso del PAUR;

pertanto le amministrazioni interessate provvederanno alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già impiegate per la procedura relativa al PAUR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

più in generale, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste nella nuova disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'articolo 24, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti già svolti a legislazione vigente che ora vengono declinati secondo le nuove modalità e termini procedurali nell'ottica di semplificare ed accelerare l'adozione del PAUR;

l'interpello in materia ambientale, di cui all'articolo 27, costituisce una facoltà in capo alle amministrazioni indicate nella norma in esame, che potranno pertanto formulare quesiti al Ministero della transizione ecologica, ove ritenuto necessario, con le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alle attività spettanti al Ministero della transizione ecologica, i compiti previsti dal medesimo articolo 27 saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che nel decreto-legge n. 92 del 2021, in corso di conversione presso le Camere, come accennato in precedenza, è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Ministero, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità e un incremento "strutturale" della pianta organica di 155 unità;

all'articolo 29, comma 4, con riferimento alla Segreteria tecnica ivi prevista, viene fissato un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico e viene indicato un limite di spesa annuo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 alla cui copertura si provvede, per gli anni 2022 e 2023, con le risorse disponibili in bilancio derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

all'articolo 33, sono stati considerati, ai fini della stima degli oneri derivanti dagli incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana ivi previsti, i dati di spesa ipotizzati in sede di introduzione e modifica del cosiddetto Superbonus 110 per cento, per un totale di circa 9,8 miliardi di euro;

nella relazione tecnica originaria della legge di bilancio 2021, che estendeva l'aliquota in esame alle spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, era stata ipotizzata una spesa

pari all'1 per cento di detto ammontare (circa 98 milioni);

in considerazione della estensione dell'agevolazione, operata dal presente provvedimento, anche agli interventi antisismici, è stato ipotizzato, prudenzialmente, il 50 per cento di quanto stimato nella relazione tecnica originaria, posto che tali interventi rappresentano circa un terzo di quelli di riqualificazione energetica, per un totale di spesa interessata di circa 49 milioni di euro;

ai fini della stima, considerando l'aliquota agevolata del 110 per cento, sono stati stimati i differenziali rispetto alle aliquote vigenti per le spese in esame per gli anni 2021 (50 per cento) e a partire dal 2022 (36 per cento) e la nuova rateizzazione in 5 e 4 anni, rispettivamente per il 2021 e 2022;

è stato inoltre considerato, come evidenziato in precedenti relazioni tecniche, l'effetto correlato alla spesa indotta (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti, circa il 23 per cento);

ai fini della stima, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici non risulta avere impatti sul gettito, giacché la stima originaria è stata effettuata prendendo in considerazione gli interventi che potenzialmente possiedono le caratteristiche adatte per la fruizione delle agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, senza operare alcuna esclusione collegata a limitazioni burocratiche e tecniche;

gli effetti finanziari derivanti dalla fruizione della detrazione e quelli derivanti dalla fruizione del credito d'imposta sono stati stimati ipotizzando una ripartizione, tra le due tipologie di benefici, nella percentuale del 50 per cento del totale della spesa, pertanto le differenze di importi complessivi sono dovuti ai diversi effetti finanziari tra le due modalità di fruizione;

in particolare, per quanto riguarda gli effetti previsti per l'anno 2021, è stata

ipotizzata una quota di perdita di detrazione già nel primo anno sulla base del metodo previsionale, coerentemente con la metodologia consolidata negli anni per questa tipologia di detrazioni;

il recente pronunciamento EUROSTAT in materia di cessione di crediti non determina effetti finanziari diversi da quelli stimati con riferimento alle norme di modifica del Superbonus, giacché EUROSTAT, in attesa di una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili nell'ambito della revisione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici, ha esplicitamente accettato la classificazione in "non pagabili" dei crediti del Superbonus, che possono quindi essere registrati a riduzione delle entrate nell'esercizio in cui si utilizzano;

la disciplina prevista dall'articolo 34, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, risulta compatibile con la normativa europea, giacché l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, recepita dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si limita a prevedere che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e ai requisiti ivi indicati, senza necessità di previa notifica alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535;

le disposizioni di cui all'articolo 37, recante misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, attengono ad aspetti di tipo procedimentale nel quadro delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi e delle relative attività istruttorie, per le quali le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli oneri di istituzione e sviluppo del Sistema di gestione di deleghe (SGD), di cui



all'articolo 38, in materia di diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale, sono a carico del PNRR, mentre gli oneri strutturali trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

gli oneri per l'integrazione in Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali comunali, di cui all'articolo 39, quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, sono posti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU Italia*, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39, e l'utilizzo delle citate risorse non pregiudica le ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente;

l'articolo 40, in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 42, in materia di piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, la percentuale delle persone che forniscono un contatto mail è del 30 per cento e non del 20 per cento, ed è stata stimata sulla base dei dati di contatto trasmessi dalle regioni relativamente alle persone vaccinate ed è confermata dai dati elaborati al 21 giugno 2021 dai quali risultano generati circa 15 milioni di certificati di cui 11 milioni e 780 mila hanno un dato di contatto e di questi ultimi 3 milioni e 634 mila, pari al 30,8 per cento, hanno un dato di contatto costituito da e-mail;

si è inoltre considerato che le persone senza dati di contatto, per le quali quindi non è possibile inviare sms e che potrebbero richiedere il rilascio del certificato a vista o tramite altri canali, sono 3 milioni e 226 mila, pari al 21,5 per cento delle certificazioni emesse per vaccinazione, e che tale percentuale può essere estesa per analogia anche ai certificati emessi per test;

con riferimento alla gestione della piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), la stessa relazione tecnica rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il *Gateway europeo*;

infatti, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che l'Unione europea stanzierà (in totale circa 30 milioni di euro);

con riferimento all'avvalimento del cosiddetto sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte della piattaforma per il Digital green certificate (DGC), si evidenzia che le attività di implementazione e conduzione della piattaforma DGC nonché gli adeguamenti previsti al Sistema TS per consentire l'acquisizione dei dati necessari alla generazione dei DGC, sono remunerate nell'ambito della Convenzione fra MEF-RGS e Agenzia delle entrate e Sogei per l'attuazione del Sistema TS, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché delle funzionalità previste dai successivi interventi normativi;

tale Convenzione prevede Accordi attuativi distinti tra RGS-Agenzia delle entrate e RGS-SOGEI e risulta, attualmente, in regime di proroga fino al 31 dicembre 2021;

RGS e SOGEI definiscono poi annualmente i piani delle attività realizzative e le relative stime dei costi, nell'ambito del finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 come successivamente integrato;

le attività inerenti all'attuazione del DGC e della Piattaforma nazionale da parte di SOGEI nell'ambito della Convenzione tessera sanitaria, secondo quanto definito dal gruppo di lavoro interministeriale (in-

clusa l'acquisizione dei certificati di guarigione, la realizzazione di una pagina *web* di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC, il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria), sono in corso di inserimento in una specifica integrazione al vigente Piano per le attività 2021, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le attività di evoluzione dell'App Immuni per la gestione della certificazione verde digitale sono altresì remunerate nell'ambito della Convenzione per la gestione del sistema nazionale di *contact tracing* digitale "Immuni" stipulata in data 25 maggio 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero della salute e SOGEI;

l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, previsto dall'articolo 42, comma 4, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo

la copertura finanziaria per le 10 unità di personale di livello non dirigenziale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, da utilizzare in posizione di comando, distacco, fuori ruolo in servizio presso la struttura temporanea a supporto del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, di cui all'articolo 45, recante misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è stata prevista al fine di non imputare interamente agli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo da corrispondere a tale personale, di cui comunque è stato quantificato esclusivamente il trattamento retributivo fondamentale (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale, oneri riflessi) restando il trattamento retributivo

accessorio a carico dei fondi per il salario accessorio del MIMS;

non è stato invece previsto il riconoscimento di un'indennità al Presidente del citato Comitato speciale in quanto la figura del Presidente del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è chiamato a presiedere il Comitato nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;

l'incremento della percentuale di anticipazione sul prezzo dell'appalto, prevista dall'articolo 48, recante semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, poiché non incide sulle dinamiche di spesa prefigurate per ogni singolo intervento ai fini dell'utilizzo delle risorse annuali stanziare;

gli effetti ascritti e i conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal comma 4 dell'articolo 49, recante modifiche alla disciplina del subappalto, corrispondono a quelli descritti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica;

ai fini della stima dei predetti effetti su fabbisogno e indebitamento si è tenuto conto infatti della natura e della tipologia dell'intervento e del relativo profilo di spendibilità sulla base delle informazioni disponibili;

l'articolo 51, recante modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di semplificazioni, ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come risulta dalla relazione tecnica;

gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'articolo 53, in relazione alla gestione e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, nonché in relazione al fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la medesima Banca dati

nazionale dei contratti pubblici, non introducono ulteriori oneri informativi in capo alle stazioni appaltanti, ma apportano modifiche esclusivamente con riguardo al soggetto cui tali dati sono trasmessi ai fini dell'implementazione della Banca dati nazionale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 56, che introduce deroghe di natura ordinamentale alla disciplina di cui al DPR n. 380 del 2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in relazione ai programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR e di competenza del Ministero della salute, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse del Fondo esigenze indifferibili, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 57, in materia di Zone economiche speciali (ZES), risultano effettivamente sussistenti e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

analogamente, le risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, anch'esse utilizzate a copertura dei citati oneri, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo risulta compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato;

appare necessario dal punto di vista formale inserire all'interno della novella al comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotta dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 57 del provvedimento in oggetto, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), integrando conseguentemente la norma di copertura finanziaria di cui al comma 3 del

medesimo articolo 57, posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto del predetto comma 7-*quater* e della citata norma di copertura finanziaria;

l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previsto dal comma 4 dell'articolo 57, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo e non determina effetti negativi sul fabbisogno di cassa;

all'articolo 58, in materia di accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne, l'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, può aver luogo nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 59, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo;

l'articolo 60, in materia di rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 64, in materia di valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 riguarda l'annualità 2021 e gli importi in conto residui cui si fa riferimento risultano già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica;

le risorse utilizzate a copertura del comma 7 dell'articolo 64 risultano disponibili anche per gli anni successivi al 2021 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente;

L'articolo 65, recando modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, è finalizzato a meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006;

i compiti e le funzioni dell'Agenzia, come ridefiniti dalla disposizione in esame, pertanto, possono essere svolti nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 66, comma 2, in materia di Carta europea della disabilità, non comporta la necessità di aggiornamenti informativi o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: , con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.*

*Conseguentemente, all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si*

provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante definizioni, non formula osservazioni.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 2 e 3, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e Autorità delegata, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, concernente il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, pur tenendo conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, al fine di confermare la neutralità delle stesse – evidenziata dalla relazione tecnica – andrebbe a suo avviso acquista una valutazione del Governo volta ad escludere, nei confronti delle « autorità » civili e militari che possono essere chiamate a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale, la corresponsione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, e rimborso spese aggiuntivo rispetto a trattamenti già spettanti ai sensi della previgente legislazione.

Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli da 5 a 7, 11, 12 e 18, concernenti l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché organizzazione e funzioni e disposizioni in materia di personale, evidenzia che per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale viene previsto un fondo con una dotazione di euro 2.000.000 per il 2021, euro 41.000.000 per il 2022, euro 70.000.000 per il 2023, euro 84.000.000 per il 2024, euro 100.000.000 per il 2025, euro 110.000.000 per il 2026 ed euro 122.000.000 annui a decorrere dal 2027. In proposito ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità di configurare la spesa in questione entro limiti massimi, tenuto conto che la stessa appare prevalentemente riferita ad oneri di personale caratterizzati da una ridotta modulabilità. Ciò posto, con riferimento specifico ai limiti di spesa indicati, rileva che la relazione tecnica riporta, con riguardo a ciascuna annualità, le componenti d'onere riferite a spese di personale, spese di funzionamento e spese per servizi informatici e professionali senza esplicitare i dati sottostanti i limiti di spesa indicati. Osserva

che non sono inoltre riportate le quantificazioni specificamente riferite alla spesa per le diverse categorie di personale. Risulta quindi a suo parere necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle somme stanziare, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità indicate dalle norme. I suddetti dati ed elementi andrebbero forniti con specifico riguardo:

agli emolumenti da corrispondere agli organi dell'Agenzia (direttore generale, vice direttore e Collegio dei revisori dei conti). Inoltre, il numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti appare, a suo parere, indeterminato, non essendo definito dalla disposizione ma demandato ad un successivo regolamento in merito al quale non viene prevista una fase di verifica parlamentare;

al trattamento economico del « personale dell'Agenzia » che viene parificato a quello in godimento dei dipendenti della Banca d'Italia. In particolare, premesso che tale parificazione, come sembrerebbe dedursi stando alla lettera della disposizione, viene riferita alla generalità del personale (comprensivo di quello di ruolo, di quello a contratto, degli eventuali esperti e di quello del Ministero della difesa di cui viene prevista la possibilità d'impiego), andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti in merito all'effettiva platea interessata alla predetta disposizione;

alla ripartizione tra le diverse categorie di personale. Rileva in proposito che, mentre il personale a tempo indeterminato e gli esperti vengono individuati nei limiti di contingenti massimi, la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato nonché l'impiego di personale del Ministero della difesa vengono demandati a successivi strumenti di normazione secondaria, con riferimento ai quali non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei connessi oneri. In proposito ritiene che andrebbero acquisite indicazioni riguardo anche al predetto personale, tenuto conto che i limiti di spesa indicati dalla relazione

tecnica sono riferiti in modo indistinto a tutto il personale (a tempo determinato ed indeterminato);

alla dotazione organica dell’Agenzia, all’interno della quale viene individuato un numero complessivo di personale di ruolo di 300 unità, di cui fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Al riguardo, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe a suo avviso fornito un quadro della proiezione almeno decennale dei relativi oneri (comprensivi delle componenti fondamentali ed accessorie dei trattamenti economici) al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato. Reputa opportuno il chiarimento considerato che le modalità di progressione di carriera all’interno dell’Agenzia sono demandate all’adozione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 8, in merito al quale, come già detto, non viene prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari.

Con riguardo, inoltre, alle funzioni assegnate all’Agenzia, pur considerando che, come riferito dalla relazione tecnica, molte di queste derivano dal conferimento di funzioni già attribuite al Ministero per lo sviluppo economico, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio e all’Agenzia per l’Italia digitale, e che l’assetto organizzativo dell’Agenzia viene delineato dal provvedimento in esame « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili », ritiene che andrebbe chiarito se tale limite debba intendersi come limite massimo della spesa imputabile alla istituenda Agenzia oppure come limite relativo al finanziamento a valere sul bilancio dello Stato.

Non ha alcunché da osservare in merito all’attività di collaborazione tra l’Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali la cui disciplina viene demandata alla stipula di appositi protocolli d’intenti; ciò nel presupposto, sul quale reputa ne-

cessaria una conferma dal Governo, che tale collaborazione, come previsto dalla norma, venga attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento dell’Agenzia, evidenzia che l’articolo 18, comma 1, istituisce presso il MEF un apposito capitolo di bilancio per l’attuazione degli articoli da 5 a 7 (ossia per gli oneri derivanti dall’Agenzia per la cybersecurity nazionale) e ne prevede la dotazione, su base permanente, provvedendo alla relativa copertura ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18.

Osserva che peraltro il comma 1 dell’articolo 11 demanda alla legge di bilancio la determinazione dello stanziamento annuale da assegnare all’Agenzia, che deve essere iscritto sul predetto capitolo di cui all’articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.

Osserva pertanto che, posto che le esigenze finanziarie dell’Agenzia sono state individuate e coperte dal presente decreto, dal testo sembrerebbe desumersi che lo stanziamento annuale rinviato alla legge di bilancio dall’articolo 11, comma 1, in esame sia riferito ad eventuali fabbisogni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla relazione tecnica e coperti direttamente dal provvedimento in esame.

Ove questa interpretazione fosse confermata, e tenuto conto che la previsione che rinvia alla legge di bilancio lo stanziamento per l’Agenzia non è commentata dalla relazione tecnica, andrebbe a suo parere acquisito l’avviso del Governo riguardo al meccanismo di finanziamento prefigurato. Ciò in quanto:

ove il finanziamento ulteriore dell’Agenzia fosse una semplice eventualità, la previsione sarebbe una mera specificazione di quanto già previsto, in relazione ai contenuti del disegno di legge di bilancio, dagli articoli 21 e 23 della legge di contabilità e finanza pubblica, ai cui sensi – in sintesi – nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere proposti rifinan-

ziamenti o definanziamenti di spese autorizzate entro limiti massimi da disposizioni legislative;

nell'ipotesi in cui, invece, si trattasse di effetti finanziari prevedibili in base alla configurazione e alle funzioni dell'Agenzia, la quantificazione e la copertura degli oneri dovrebbe essere – ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità – « contestuale » alle norme istitutive, e non rinviata a provvedimenti successivi o alla legge di bilancio.

Per quanto riguarda, invece, il comma 2 dell'articolo 11, ai cui sensi costituiscono entrate dell'Agenzia i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018, del decreto legge n. 105 del 2019 e del decreto legislativo n. 259 del 2003, ritiene che andrebbe confermato che la riassegnazione a spesa dei predetti proventi non incida su entrate iscritte nei tendenziali o su altre destinazioni di spesa previste a legislazione previgente.

Infine, in merito all'articolo 18, comma 3, che prevede una procedura di accertamento e assegnazione ad un fondo di spesa (Fondo esigenze indifferibili), a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia, di risorse, anche in conto residui, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che il profilo di spesa connesso all'impiego di tali risorse sia compatibile con quello già scontato in relazione alle medesime somme nelle previsioni tendenziali.

In relazione ai profili di quantificazione degli articoli da 8 a 10, concernenti il Nucleo per la cybersicurezza e gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità della norma, con specifico riguardo all'esclusione di emolumenti e gettoni di presenza da corrispondere ai partecipanti ai lavori del Nucleo per la cybersicurezza, andrebbe a suo parere chiarita la portata applicativa della norma, che sembra esplicitare tale esclusione solo con ri-

ferimento alle riunioni del Nucleo in formato integrato quando è tenuto ad affrontare le situazioni di crisi di natura cibernetica e non in via generale quando il Nucleo opera in via ordinaria a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza. Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, rammenta che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del Nucleo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1: nel rinviare in proposito alle osservazioni riferite all'articolo 7, ritiene che andrebbe precisato se detta funzione sia sostenibile nel quadro delle risorse previste per la medesima Agenzia.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 15 e 16, in materia di adeguamento della normativa alla nuova ripartizione delle competenze in materia di cybersicurezza, rileva che le norme apportano modifiche di coordinamento alla legislazione previgente in considerazione del passaggio all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni in precedenza attribuite ad altri enti e amministrazioni e dunque non formula osservazioni.

Per ciò che attiene all'articolo 17, recante disposizioni transitorie e finali, rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che l'Agenzia svolga alcune funzioni proprie « con l'ausilio » di organi centrali del Ministero dell'interno. A tal proposito dovrebbe essere chiarito, a suo parere, se l'espressione, come parrebbe, faccia rinvio a forme di avvalimento amministrativo: in ogni caso, considerato che le norme non pongono limiti espliciti a tali richieste di ausilio o avvalimento e che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi sulla questione, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa i possibili oneri derivanti dall'aggiunta di nuovi compiti amministrativi in capo a strutture ministeriali le cui risorse sono dimensionate per le attribuzioni ordinarie che alle stesse fanno capo.

Riguardo ai commi 3 e 4, che attribuiscono al personale dell'Agenzia la qualifica di agente di pubblica sicurezza, non ha osservazioni considerato che a disposizioni

di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura dell'articolo 18, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativi all'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 del provvedimento, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2021, 41 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 84 milioni di euro per il 2024, 100 milioni di euro per il 2025, 110 milioni di euro per il 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di ridefinizione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione del suo incremento disposto dal successivo comma 3, che prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto, a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del citato

Fondo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Infine, in merito ai successivi commi 4 e 5, che prevedono, rispettivamente, che i proventi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto, non ha invece osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.**

**Nuovo testo Doc. XXII n. 42.**

(Parere alle Commissioni III e XII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la XII Commissione ha trasmesso il testo della proposta di inchiesta parlamentare concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, afferma che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo



scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia. La Commissione – composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera – riferisce alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 5, comma 3, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021.

In conclusione, pur rilevando che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché gli oneri da esso derivanti sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di imputare gli oneri medesimi agli anni 2021 e 2022, anziché agli anni 2020 e 2021, posto che l'anno 2020 è ormai trascorso. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII n. 42, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo;

considerato che, sebbene il provvedimento in oggetto non sia suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica giacché gli oneri da esso derivanti sono posti a carico del bilancio interno

della Camera dei deputati, dovrebbe essere valutata l'opportunità di imputare gli oneri medesimi agli anni 2021 e 2022, anziché agli anni 2020 e 2021, posto che l'anno 2020 è ormai trascorso,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

*Si valuti l'opportunità di imputare gli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto agli anni 2021 e 2022 ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**Nuovo testo C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia e che oggetto di esame è il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali), trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 6 luglio 2021). Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non lo sono.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché di quelle che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

Circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 7, recanti deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, rinvia alle osservazioni formulate

al successivo articolo 8 (Disposizioni finanziarie).

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 8 e 8-bis, recanti disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia, rileva in via preliminare che l'introduzione dei nuovi benefici determina oneri che, in base sia all'articolo 8 sia a specifiche clausole ripetute per ciascuna delle norme di delega in parola, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti dalla modifica o abrogazione di una serie di norme indicate dallo stesso articolo 8 del disegno di legge in esame. Osserva che, tuttavia, il comma 2 dell'articolo 8, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Evidenzia pertanto che l'articolo 8, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega – non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziare e a quelle attualmente destinate ad una serie di benefici, che sarebbero modificati o abrogati per effetto dell'esercizio della delega medesima – e, per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame. Premessa l'opportunità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle

deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare o dalla soppressione di taluni interventi o dalla loro modificazione, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, *ex ante*, il loro importo).

Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega – sarebbe a suo avviso opportuno acquisire, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega.

In particolare, andrebbero indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla modifica e/o dalla soppressione degli interventi attualmente in essere e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata.

In questo quadro, segnala che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento dei decreti da adottare è utilizzata anche a copertura dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 46 del 2021, finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Circa la parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione di due distinte deleghe, ritiene che sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo, con riferimento alla congruità delle risorse disponibili per le finalità degli interventi delegati e alla ripartizione delle risorse fra le diverse misure.

Sempre in merito al rapporto fra le risorse disponibili (derivanti, rammenta, dal superamento di interventi previsti a legislazione vigente) e gli interventi progettati, con particolare riferimento al profilo della coerenza temporale fra coperture e nuovi oneri, sarebbe utile acquisire, a suo parere, elementi, qualora disponibili già in questa fase, circa la tempistica dell'introduzione dei nuovi benefici e del superamento di quelli attuali. Ciò anche considerato che talune misure (sia da superare sia da introdurre) sono di natura fiscale e dunque possono presentare peculiari profili di cassa, oltre che di competenza.

Con specifico riferimento a specifiche fonti di finanziamento individuate dall'articolo 8 e più precisamente alla modifica o abolizione della detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del TUIR (articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 3), ritiene sarebbe utile un chiarimento circa la portata delle modifiche da introdurre, tenuto conto che l'articolo 6, comma 2, lett. *b*) del testo in esame prefigura, a sua volta, l'introduzione di detrazioni fiscali per contratti di locazione per figli iscritti all'università (per tanto l'intervento da superare per reperire risorse appare sostanzialmente coincidente con la nuova misura da attuare nell'esercizio della delega).

Un chiarimento specifico andrebbe, infine, acquisito, a suo parere, con riferimento all'articolo 6-*bis*, introdotto in sede referente e riguardante la delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, il quale non reca la clausola (presente negli articoli da 2 a 6) volta a contenere gli oneri dei decreti legislativi entro il limite delle risorse disponibili e non è richiamato specificamente dall'articolo 8 fra quelli per i quali sono appostate le risorse da rinvenire.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.**

**Atto n. 262.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 29 giugno 2021;

rilevato che, conformemente a quanto già evidenziato in occasione dell'esame dell'analogo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Atto n. 241:

lo schema di decreto in esame non determina la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari;

risulta pertanto necessario inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*Aggiungere in fine il seguente articolo: 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 2 non spettano, in ragione degli incarichi ad essi attribuiti, compensi o emolumenti comunque denominati e dalla loro attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 621 del 9 luglio 2021: a pagina 6, seconda colonna, prima riga, sostituire le parole: « l'articolo aggiuntivo » con le seguenti: « gli articoli aggiuntivi Chiazzese 20.016 e 20.017, ».

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 200337 del 06/07/2021 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

All'Ufficio legislativo economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

e, p.c.:

Entrata prot. n.0195273/2021

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio legislativo Finanze  
[legislativo.finanze@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.finanze@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: AC 3179: Disposizioni in materia di equo compenso.

E' stato esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Preliminarmente, si segnala l'assenza di una clausola di invarianza finanziaria nel corpo del provvedimento che assicuri, per l'attuazione delle previsioni in esame, l'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò posto, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica come prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che fornisca dimostrazione che quanto disposto sia realizzabile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o, in caso contrario, idonea a quantificare gli eventuali oneri derivanti dalla disposizione e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolato si rappresenta quanto segue:

**Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

La disposizione prevede, al **comma 3**, che le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.

*Al riguardo, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria. Ciò posto, si segnala la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che fornisca dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, in assenza della quale, allo stato, si esprime **parere contrario**.*

*Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento delle finanze. Si rinvia, inoltre, alle valutazioni del Ministero della giustizia per la verifica di eventuali effetti sulle spese per gratuito patrocinio.*

**Articolo 8 (Osservatorio nazionale sull'equo compenso):**

La disposizione prevede, al **comma 1**, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta legge in materia di equo compenso, l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della Giustizia.

I **commi 2 e 3** definiscono la composizione e le attività del predetto organismo.

Il **comma 5** dispone che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

*Al riguardo, nel prendere atto della clausola di cui al comma 5, si ritiene che la formulazione usata non escluda espressamente eventuali rimborsi spese da corrispondere ai componenti dell'Osservatorio.*

*Si ritiene, pertanto, necessaria la predisposizione sull'articolo di una relazione tecnica che evidenzi gli effetti finanziari derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio nonché le eventuali modalità di copertura finanziaria degli oneri, oppure, qualora la disposizione non debba determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, specificare nel testo anche l'esclusione dei rimborsi spese per i componenti.*


**Articolo 10 (Abrogazioni)**

La norma individua le disposizioni da abrogare.

*Al riguardo, si rileva la necessità che la relazione tecnica fornisca elementi di dettaglio in merito alle abrogazioni previste dall'articolo 10 del presente provvedimento.*

Per quanto sopra esposto, allo stato, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione .....	93
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Presidente della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali e artigiane (Federcasse), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo	94
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 94 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	103
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
ERRATA CORRIGE .....	100

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12**

**del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione informale in videoconferenza del Presidente della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali e artigiane (Feder-casse), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).**

**Nomina n. 94.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione del parere sulla proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione della professoressa Mosca e, intervenendo a nome del relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla sua nomina a componente della Con-sob.

Da quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	32
Votanti .....	31
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	17
Hanno votato <i>sì</i> .....	29
Hanno votato <i>no</i> .....	2

La Commissione approva.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Angiola, Boccia, Buratti, Cavandoli, Centemero, Ciagà, Covolo, Currò, Fragomeli, Giacometto, Grimaldi, Gusmeroli, Lorenzoni, Martinciglio, Martino, Mazzetti (in sostituzione di Cattaneo), Migliorino, Alessandro Pagano, Pallini (in sostituzione di Ruocco), Pastorino, Porchietto, Ribolla, Sangregorio, Sani, Topo, Troiano, Ungaro, Villarosa, Zanichelli e Zennaro.*

*Si è astenuto il deputato Osnato.*

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 15.25.**



**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**Nuovo testo C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione XII Affari Sociali – del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, che ne ha arricchito i contenuti, inserendo numerosi ulteriori principi e criteri di delega.

Il disegno di legge, ora composto di nove articoli, contiene deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la

denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile (articolo 1).

Segnala quindi che l'articolo 1, comma 2, reca i principi e criteri direttivi generali ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio delle deleghe attribuite dal provvedimento. I successivi articoli dal 3 al 6-bis delegano il Governo ad adottare decreti legislativi aventi i seguenti oggetti: riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli (articolo 3); disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità (articolo 4); incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (articolo 5); sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (articolo 6); sostegno e promozione delle responsabilità familiari (articolo 6-bis).

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Finanze, evidenzia che, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Elenca quindi le misure fiscali che potranno essere previste dai decreti legislativi delegati.

Si tratta innanzitutto di misure relative all'incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito e alla previsione di strumenti fiscali per favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 1, comma 2, lettera b)), nonché di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni o detrazioni in relazione alle spese sostenute dalle famiglie per attività educative e di apprendimento, anche non

formale, dei figli (articolo 1, comma 2, lettera c)).

Ulteriori misure sono previste per l'attuazione della delega in materia di educazione dei figli. Si tratta della razionalizzazione dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo nuove agevolazioni per le spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli (articolo 3, comma 2, lettera a)); della previsione di benefici fiscali per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 3, comma 2, lettera e)); della previsione di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi (articolo 3, comma 2, lettera m)); della possibilità di corrispondere nella forma di agevolazioni fiscali tutti i benefici e le prestazioni indicati dal comma 2 dell'articolo 3 (articolo 3, comma 2, lettera n)).

Sono quindi previste misure per l'attuazione della delega in materia di incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro: aumento della percentuale di detraibilità o deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona (articolo 5, comma 2, lettera a)), nonché previsione di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale (articolo 5, comma 2, lettera l)).

L'articolo 5 prevede inoltre il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici (comma 2, lettera o)).

Richiama quindi le misure per l'attuazione della delega in materia di sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani. Si tratta della previsione di detrazioni fiscali per

l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico (articolo 6, comma 2, lettera a)); della previsione di detrazioni fiscali per le spese per la locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede (articolo 6, comma 2, lettera b)). In proposito evidenzia che il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3), include, tra le risorse da utilizzare a copertura del provvedimento, quelle rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione della detrazione delle spese per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del TUIR; della previsione di agevolazioni fiscali per la locazione dell'abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie di età non superiore a 35 anni ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a 35 anni (articolo 6, comma 2, lettera c)); della previsione di agevolazioni fiscali per il diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa delle persone con disabilità (articolo 6, comma 2, lettera d)); della previsione di detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori (articolo 6, comma 2, lettera e)); della previsione di agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai 18 anni (articolo 6, comma 2, lettera h)).

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, ritiene opportuno sottolineare che anche il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato dalla Commissione Finanze

lo scorso 30 giugno, propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi, come l'introduzione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

Sottolinea come questa misura abbia un valore non solo in relazione al tema della genitorialità ma anche in sé stesso come motore dello sviluppo economico, stante il basso livello dell'occupazione femminile in Italia (48,6 per cento al dicembre 2020), nonostante le donne siano la maggioranza nel Paese (51,3 per cento della popolazione) e abbiano in media livelli più alti di istruzione rispetto agli uomini (le diplomate sono il 63 per cento contro il 59,7 per cento dei diplomati; le laureate sono il 22,1 per cento contro il 16,5 per cento dei laureati).

Con riferimento alle numerose detrazioni e deduzioni – le cosiddette spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi – previste dai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe conferite dal provvedimento, ricorda che nel citato Documento conclusivo la Commissione ha ritenuto indispensabile che il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, preannunciato dal Governo, contenga le necessarie premesse per una azione volta ad una razionalizzazione del sistema. La Commissione ha inoltre individuato, come modalità per il raggiungimento di tale obiettivo, l'eliminazione delle spese fiscali il cui beneficio *pro capite* medio sia inferiore a una soglia appositamente determinata e il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio a fronte del pagamento con strumenti tracciabili.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, per i quali si prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul quale si interviene.

L'articolo 8 individua le risorse finanziarie con le quali si provvede all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 3 a 6. Si tratta innanzitutto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio per il 2020, che ha istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione originaria pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Si prevede inoltre l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abrogazione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, del premio alla natalità, del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia e del Fondo di sostegno alla natalità, nonché dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.

Con riferimento alla materia fiscale, segnala che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8, prevede l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per minori a carico, previste dall'articolo 12, commi 1, lettera *c*), e 1-*bis*, del TUIR, e della detrazione del 19 per cento delle spese per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del TUIR.

Segnala altresì che il comma 2 dell'articolo 8 prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazioni al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, essi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti misure finanziarie.

Ritiene opportuno sottolineare che le risorse finanziarie indicate dall'articolo 8 del provvedimento sono in gran parte coin-

cidenti con quelle destinate all'attuazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ai sensi dell'articolo 3 della legge di delega n. 46 del 2021.

L'articolo 8-*bis* reca infine la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala infine che nel testo originario del disegno di legge in esame, l'articolo 2 prevedeva una delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico.

Tale articolo è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, in quanto la materia è stata nel frattempo disciplinata dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, che sarà progressivamente riconosciuto a tutti i nuclei familiari con figli a carico.

Inoltre, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla citata legge n. 46 del 2021, che dovranno essere emanati entro il 21 aprile 2022, è stato emanato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che riconosce, per il secondo semestre del corrente anno 2021, un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 e che hanno un reddito ISEE non superiore a 50 mila euro. Il provvedimento (C. 3201) è già stato approvato, con modificazioni, dal Senato, è attualmente all'esame della Camera ed è assegnato anche alla nostra Commissione, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il sottosegretario Claudio DURIGON segnala, con riferimento al provvedimento in esame, che il Dipartimento delle finanze ha formulato alcune osservazioni (*vedi allegato 2*).

In particolare, fa presente preliminarmente che la genericità delle disposizioni e la natura programmatica delle stesse non consentono di fornire specifiche osservazioni tecniche. Tuttavia, segnala che, con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (articolo 3, comma 2, lettere *c*) e *f*); articolo 5, comma 2, lettera *b*); articolo 6, comma 2, lettera *a*)), sarebbe opportuno precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione.

Segnala, infine, che all'articolo 3, comma 2, lettera *e*) e all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) e lettera *e*) appare improprio l'uso del termine prevedere (anziché potenziare), in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*) del TUIR), e per le spese per la frequenza di corsi di studi universitari (articolo 15, comma 1, lettera *e*) del TUIR), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del TUIR).

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta per valutare le osservazioni formulate dal Governo al fine di recepirne il contenuto nella propria proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.**

Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che alcune espressioni contenute nella proposta di legge potrebbero trovare una migliore formulazione. In particolare, all'articolo 5, nell'ambito delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la previsione di un sostegno alla formazione finan-

ziaria per l'imprenditoria femminile sembra assumere che le imprenditrici abbiano fabbisogni formativi maggiori dei colleghi uomini, in quanto non in grado di gestire la finanza all'interno delle aziende. Riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere della relatrice al fine di prevedere una formulazione della norma più rispettosa della dignità delle donne imprenditrici.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, accogliendo l'osservazione della deputata Porchietto, propone di specificare che il sostegno alla formazione finanziaria vada riferito alle necessità formative delle giovani imprenditrici. Propone inoltre di recepire nel parere i rilievi formulati dal Governo, tenendone conto in parte nelle premesse e in parte nelle osservazioni.

Massimo UNGARO (IV), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che due cose verranno ricordate, a suo avviso, tra gli interventi adottati in questa legislatura: il *bonus* del 110 per cento e l'assegno unico per i figli a carico, previsto anche dal provvedimento in esame, sebbene poi assorbito dalle disposizioni nel frattempo approvate. L'assegno unico, in particolare, costituisce a suo avviso un'arma fondamentale, una sorta di « *bazooka* », per combattere l'inverno demografico, in quanto costituisce il primo intervento a carattere universale adottato al fine di dare un sostegno effettivo e tangibile alle famiglie.

Esprime quindi il sostegno convinto del suo gruppo al parere formulato dalla relatrice sul provvedimento in esame, osservando che, trattandosi di un disegno di legge delega, non risulta a suo avviso condivisibile l'appunto, formulato dal Governo, di eccessiva genericità delle disposizioni in esso contenute.

Ricorda inoltre, come particolarmente significativi, gli interventi finalizzati a favorire l'emancipazione giovanile, tra cui in particolare quelli volti a favorire affitti calmierati per gli studenti e mutui agevolati per i giovani.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, chiede alla relatrice di modificare l'ultimo

paragrafo delle premesse del parere, laddove si richiamano i contenuti del Documento conclusivo dell'indagine sulla riforma fiscale approvato dalla Commissione. Propone di eliminare il riferimento all'esigenza di riordino del sistema delle spese fiscali, limitandosi al riferimento all'esigenza di razionalizzazione delle medesime spese, garantendo in tal modo una maggiore conformità al testo del Documento approvato.

Massimo UNGARO (IV), pur non opponendosi alla proposta di modifica del parere proposta dall'onorevole Gusmeroli, ricorda che proprio la mancanza di incisività degli interventi proposti sul sistema delle spese fiscali è stata ritenuta un punto debole ed è stata oggetto delle principali critiche mosse dalla stampa al Documento conclusivo approvato dalla Commissione.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), nel condividere quanto osservato dal deputato Ungaro, intende ricordare ai colleghi come il suo gruppo, nel corso dell'indagine conoscitiva, si sia particolarmente impegnato ed abbia dato un contributo fattivo proprio sul tema del riordino delle spese fiscali. Dichiara comunque di accettare, per spirito conciliativo, la riformulazione proposta dal Vicepresidente Gusmeroli.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), in risposta al deputato Ungaro, osserva che il provvedimento in esame non rappresenta affatto, a suo avviso, un'arma potente per combattere il calo demografico, bensì un palliativo, essendo insufficienti le risorse finanziarie destinate al sostegno delle famiglie, con il rischio di operare una mera rimodulazione degli istituti anziché un loro potenziamento. Stigmatizza, in particolare, l'esclusione dai benefici dei figli al di sopra dei 21 anni anche in presenza di situazioni che potrebbero invece rendere necessario un sostegno più duraturo. Intende in ogni caso sottolineare il sostegno dato dal suo gruppo ad ogni intervento a favore della famiglia, anche ove,

come in questo caso, non lo valuti sufficientemente efficace.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 623 del 13 luglio 2021, a pagina 30, prima colonna, decima riga, sostituire le parole: « cinque anni e possono essere confermati una sola volta. » con le seguenti: « sette anni e non possono essere riconfermati. ».

## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;

rammentato che il provvedimento reca deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

evidenziato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che – sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 – è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

valutate positivamente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, anche mediante strumenti fiscali che possano favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in parti-

colare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

osservato come in tal senso si sia già espressa la Commissione Finanze nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, che propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, quali l'applicazione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico;

preso atto inoltre delle misure di agevolazione fiscale disposte dall'articolo 6, comma 2, lettera *c*), per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

valutata positivamente l'estensione di tali misure agevolative anche ai giovani, singoli, al fine di favorire quanto più possibile l'autonomia abitativa delle giovani generazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *f*);

considerato infine che il provvedimento in esame prevede numerose nuove agevolazioni fiscali ed auspicato che a tali interventi normativi possa essere data attuazione in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Commissione Finanze nel citato Documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF

e altri aspetti del sistema tributario, ovvero garantendo il riordino e la razionalizzazione del sistema delle spese fiscali, anche a tal fine favorendo il passaggio, completo o parziale, del complesso delle

agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.



## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo – Economia

**APPUNTO**

**OGGETTO:** AC 2561. Disegno di legge recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”. Nuovo testo.

Il Dipartimento delle finanze, con mail del 12 luglio u.s., ha formulato le seguenti osservazioni sul disegno di legge indicato in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Affari sociali, in merito agli aspetti riconducibili alla competenza della Commissione finanze.

Preliminarmente si fa presente che la genericità delle disposizioni e la natura programmatica delle stesse non consente di fornire specifiche osservazioni tecniche. Tuttavia, si segnala che, con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (art. 3, comma 2, lettere c), e f); art. 5, comma 2, lett. b); art. 6, comma 2, lett. a), sarebbe opportuno precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione.

Si segnala, infine, che all'art. 3, comma 2, lett. e) e all'art. 6, comma 2, lett. b) e lett. e) appare improprio l'uso del termine prevedere (anziché potenziare), in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (art. 15, comma 1, lett. e-bis) del Tuir), e per le spese per la frequenza di corsi di studio universitari (art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del Tuir).

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;

rammentato che il provvedimento reca deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

evidenziato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che – sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 – è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

valutate positivamente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, anche mediante strumenti fiscali che possano favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

osservato come in tal senso si sia già espressa la Commissione Finanze nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, che propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, quali l'applicazione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico;

rilevato come all'articolo 3, comma 2, lettera *e*) e all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) ed *e*) occorrerebbe utilizzare il termine « potenziare » anziché « prevedere », in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*) del TUIR), per le spese per la frequenza di corsi di studi universitari (articolo 15, comma 1, lettera *e*) del TUIR), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del TUIR);

visti i contenuti delle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di denaro (articolo 3, comma 2, lettere *c*) ed *f*), articolo 5, comma 2, lettera *b*), ed articolo 6, comma 2, lettera *a*)) e ritenuto opportuno precisare – al fine di fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione – che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *o*), che in-

seriscono tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici; ritenuto al riguardo opportuno specificare che tale formazione è destinata in particolare alle giovani imprenditrici, nella fase di avvio dell'attività;

preso atto inoltre delle misure di agevolazione fiscale disposte dall'articolo 6, comma 2, lettera *c*), per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

valutata positivamente l'estensione di tali misure agevolative anche ai giovani, singoli, al fine di favorire quanto più possibile l'autonomia abitativa delle giovani generazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *f*);

considerato infine che il provvedimento in esame prevede numerose nuove agevolazioni fiscali ed auspicato che a tali interventi normativi possa essere data at-

tuazione in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Commissione Finanze nel citato Documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, ovvero garantendo la razionalizzazione del sistema delle spese fiscali, anche a tal fine favorendo il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità – con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (articolo 3, comma 2, lettere *c*) ed *f*), articolo 5, comma 2, lettera *b*), ed articolo 6, comma 2, lettera *a*) – di precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, lettera *o*), nel senso di specificare che la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria è rivolta alle giovani imprenditrici.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del P.N.R.R. e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	107
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	122
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Prima proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	123
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124
DL n. 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 263.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo. Atto n. 264.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia. Atto n. 265.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria. Atto n. 266 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	116

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 77/2021: Governance del P.N.R.R. e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva, cui è seguita la discussione, e che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il parere sarà espresso nella seduta corrente, in quanto al momento la discussione del provvedimento in Assemblea è programmata da venerdì 16 luglio.

Filippo MATURI (LEGA), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Alessandra CARBONARO (M5S), ricorda l'importanza di valorizzare la tutela del paesaggio e dei beni culturali, anche attraverso l'istituzione della Soprintendenza speciale presso il Ministero della cultura, propone che nel parere siano inserite due osservazioni volte a garantire la partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle attività di progettazione e monitoraggio degli interventi di attuazione del Piano, nonché alla valutazione *ex ante* dell'impatto degli stessi interventi, e a garantire il necessario controllo, da parte degli organismi di tutela, rispetto agli interventi che hanno impatto notevole sui territori.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), concordando con la deputata Carbonaro, sottolinea la necessità di garantire l'effettivo funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, dotandola delle necessarie strutture e di un numero adeguato di unità di personale.

Filippo MATURI (LEGA) *relatore*, accogliendo la proposta della deputata Carbonaro, riformula la sua proposta di parere favorevole, aggiungendovi un'osservazione articolata in due punti (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il parere sarà espresso nella seduta corrente, in quanto al momento la discussione del provvedimento in Assemblea è programmata da venerdì 16 luglio.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, riferisce che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione è un provvedimento d'iniziativa del Governo, collegato alla legge di bilancio 2020. Reca una serie di deleghe legislative al Governo stesso per l'adozione di decreti in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ambiti diversi; il calendario delle deleghe contempla scadenze temporali differenti, a seconda dell'oggetto della delega. Il testo su cui la Commissione si esprime è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla

XII Commissione nell'esame in sede referente.

L'articolo 1 enuncia la finalità dell'intervento normativo, che è il riordino e il potenziamento delle misure per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere la loro indipendenza e autonomia e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e, in particolare, delle madri.

L'articolo reca anche i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio di tutte le deleghe, poi precisati da ulteriori principi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 8 per le singole deleghe. Per quanto di interesse di questa Commissione, è previsto che nell'esercizio delle deleghe il Governo dovrà affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso agevolazioni fiscali di varia natura o attraverso l'erogazione di un credito o di una somma vincolati allo scopo (comma 2, lett. c)).

L'articolo 2 del testo originario del disegno di legge, che disciplinava la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, è stato soppresso dalla XII Commissione in conseguenza dell'approvazione della legge n. 46 del 2021, che prevede appunto una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'articolo 3 delega il Governo al riordino delle misure di sostegno dell'educazione dei figli, anche in questo caso tramite agevolazioni fiscali di varia natura o l'erogazione di un credito o di una somma vincolati allo scopo. Si intende razionalizzare il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo nuove agevolazioni inerenti alle spese – tra l'altro – per l'educazione dei figli sia formale sia non formale: parliamo di spese per l'acquisto

dei libri scolastici e di beni e servizi informatici; per l'iscrizione o l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine; per corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica; per viaggi d'istruzione; per l'acquisto di libri e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie. È previsto poi il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado; e la creazione di meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati.

Inoltre, s'intende garantire in tutto il territorio, in forma progressiva, la diffusione dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, oltre che il rafforzamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia: obiettivo, quest'ultimo, esplicitamente aggiunto dalla XII Commissione.

Per assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette di frequenza dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente stabiliti a livello regionale.

Gli articoli 4 e 5 recano deleghe al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità (articolo 4) e per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (articolo 5).

L'articolo 6 delega il Governo all'adozione di misure per sostenere l'autonomia finanziaria dei giovani: sono previste agevolazioni per spese di locazione di abitazioni per figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, in particolare per quelli fuori sede. E sono previste detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese di frequenza dei corsi di studio universitari, dei corsi di specializzazione o di altri per-

corsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità.

L'articolo 6-*bis*, reca una delega al Governo per promuovere la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori e di quelli inerenti la vita familiare e la diffusione capillare di centri e servizi di supporto riferiti alle diverse fasi della vita familiare.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati. Sugli schemi di tutti i decreti è prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 8 individua le risorse finanziarie necessarie alla copertura del provvedimento, qualificandole come limite massimo di spesa.

L'articolo 8-*bis* contiene una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI), premesso di aver trasmesso alla relatrice, prima dell'inizio della seduta, due osservazioni, chiedendole di volerle inserire nella sua proposta di parere, chiede chiarimenti in merito al mancato accoglimento della sua richiesta. Chiarisce che la prima delle osservazioni è un invito alla XII Commissione ad adottare iniziative per la valorizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della famiglia naturale, anche attraverso manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazioni e di riflessione, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione. La seconda osservazione da lui proposta è un invito all'introduzione di norme per incentivare la domanda di connettività delle famiglie e per dare piena attuazione al Piano nazionale della scuola digitale. Sottolinea che non si tratta di osservazioni faziose, caratterizzate ideologicamente: la prima osservazione è un appello nel rispetto della Costi-

tuzione e la seconda richiama l'attenzione sulla necessità di porre un argine al disastro formativo provocato dal divario digitale: aspetto messo in luce anche dai dati disastrosi del Rapporto Nazionale INVALSI 2021 appena pubblicati. Evidenzia che la Commissione non può non concentrarsi fin da ora su un tema, quello dei danni provocati sull'istruzione dal divario digitale, che sarà certamente rilevante nel caso si renda necessaria la didattica a distanza anche nel prossimo anno scolastico. Rinova quindi alla relatrice la sua richiesta di tenere conto delle osservazioni da lui proposte per il parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Valentina APREA (FI), apprezzato l'intervento del deputato Mollicone, sottolinea l'importanza che la Commissione mantenga l'unità di posizioni su temi delicati come quello toccato dalla prima delle due osservazioni proposte. Condivide la seconda osservazione in quanto utile a creare un sentire comune rispetto ai bisogni educativi e formativi dei bambini. Invita infatti a non ignorare il segnale d'allarme lanciato dall'INVALSI e dal CENSIS circa le conseguenze, in termini di apprendimento, provocate dalla difficoltà di utilizzare la tecnologia e l'informatica per seguire le lezioni. Rimarca che i problemi di connettività devono essere affrontati e risolti, se si vuole arrivare preparati agli appuntamenti del terzo millennio.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, si dichiara favorevole a inserire nella sua proposta di parere un'osservazione avente a tema la necessità di sostenere la domanda di connettività delle famiglie, ma non un'osservazione sulla valorizzazione della famiglia naturale all'interno delle scuole, che considera un tema divisivo, sul quale non potrebbe esserci comunanza di vedute all'interno della Commissione.

Paolo LATTANZIO (PD) concorda con la relatrice sull'inopportunità di introdurre nella proposta di parere osservazioni che avrebbero un effetto divisivo sulla Commissione e che per di più propongono inizia-

tive dannose per i bambini e le bambine, laddove ci si dovrebbe invece preoccupare di individuare misure che favoriscano la creazione di condizioni paritarie tra i bambini. Fa presente, infatti, che alimentare nelle comunità scolastiche il senso della divisione tra gruppi e della diversità non aiuta la crescita personale dei bambini e delle bambine e crea conseguenze dannose sul tessuto sociale: un tema di cui si è a lungo dibattuto nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Alessandra CARBONARO (M5S) si associa al deputato Lattanzio, non ritenendo opportuna la prima delle osservazioni proposte dal deputato Mollicone, né utile l'iniziativa suggerita, sia perché alimentarebbe le divisioni tra i bambini sia perché il richiamo all'articolo 29 della Costituzione è, a suo avviso, superfluo, atteso che la Costituzione rimane sempre il punto di riferimento e deve essere comunque rispettata.

Federico MOLLICONE (FDI), apprezzata l'apertura della relatrice sulla sua seconda osservazione, ne sottolinea l'importanza alla luce della pubblicazione del Rapporto Invalsi 2021. Ritiene, tuttavia, che anche la prima osservazione sia importante, soprattutto in un provvedimento, come quello in esame, che si prefigge di aiutare la famiglia. È consapevole della delicatezza del tema, al centro anche del dibattito parlamentare al Senato, dove è in corso l'esame della proposta di legge Zan, ma, appellandosi alla sensibilità dei commissari, in particolare di quelli moderati, insiste per l'accoglimento anche di quest'osservazione, che non ha carattere ideologico né intento ostruzionistico, ma è finalizzata ad un miglioramento del testo del disegno di legge, sul quale il suo gruppo, a parte qualche riserva su punti che avrebbero potuto essere meglio formulati, è sostanzialmente favorevole. Fa presente parlare di famiglia naturale non dovrebbe essere divisivo, atteso che la Costituzione, rispetto alla quale si augura e confida che non ci siano divisioni, definisce la famiglia come « società naturale ».

Valentina APREA (FI) invita il deputato Mollicone a desistere dalla richiesta di inserire nel parere l'osservazione sulla famiglia naturale. Evidenzia che il provvedimento in esame reca nella sostanza un intervento a favore dei bambini e che i bambini devono essere trattati tutti nello stesso modo, senza differenze, laddove la proposta di cui si parla finirebbe con il creare distinzioni tra gruppi di bambini, a seconda delle loro appartenenze familiari. Sottolinea che con il provvedimento in esame si vogliono garantire i diritti dei bambini all'istruzione e invita il collega Mollicone a non inquinare con il richiamo a temi che dovranno essere certamente discussi, ma in altri contesti.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), apprezzato l'approccio moderno e di buon senso della deputata Aprea, avverte che non potrebbe votare a favore di una proposta di parere invocasse il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione. Sottolinea, a tale proposito, che un provvedimento come quello all'esame dovrebbe, altrimenti, contenere riferimenti ad almeno altri sette o otto articoli della Costituzione, che c'è invece motivo di richiamare, essendo indiscusso il dovere di rispettarli. Invita tutti a una maggiore attenzione nell'uso di espressioni come « famiglia naturale », che rischiano di creare discriminazioni, laddove tutti i bambini devono poter avere uguale accesso alle misure previste in loro favore.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, riformula la sua proposta di parere, aggiungendo un'osservazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL n. 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).



La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 82 del 2021, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite I e IX, reca misure urgenti in materia di cybersicurezza. Il provvedimento mira a introdurre più efficaci istituti di protezione delle infrastrutture strategiche del Paese dagli attacchi *cyber*, che sono in crescita e rappresentano una minaccia pericolosa.

Ricorda che la sicurezza cibernetica del Paese è uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021. Per la precisione, la cybersicurezza è uno dei sette investimenti programmati nell'ambito della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è il primo asse di intervento della componente 1 (« Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA »), a sua volta compresa nella Missione 1 (« Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo »). L'investimento è mirato alla creazione e al rafforzamento delle infrastrutture preposte alla protezione cibernetica del Paese. All'obiettivo sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui 241 milioni per la creazione di un'infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni per il rafforzamento delle principali strutture operative del già esistente perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (cosiddetto PNSC); e 150 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il Ministero dell'interno, la Difesa, la Guardia di finanza, il settore giustizia e il Consiglio di Stato.

Passando al contenuto del decreto, gli articoli da 1 a 4 delineano il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle « politiche di cybersicurezza » e cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale, oltre che la nomina e la revoca del direttore generale e del vicedirettore generale della costituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevista dall'articolo 5 del decreto in esame.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è poi istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dall'Autorità delegata, ove istituita, e da un gruppo di ministri, tra cui il ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 5 – come anticipato – istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. L'istituzione dell'Agenzia è strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, che ha sede a Roma ma può avere anche sedi secondarie. Organi ne sono il direttore generale, che rappresenta l'organo di gestione, e il collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle seguenti categorie: magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, avvocati dello Stato, dirigenti generali dello Stato ed equiparati, professori universitari di ruolo: nel riferimento ai professori universitari sta un primo aspetto di competenza della Commissione. Il direttore può essere scelto anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. È richiesto comunque il possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione dei processi di innovazione.

Le funzioni dell’Agenzia sono disciplinate dall’articolo 7. Tra queste, per quanto di interesse della Commissione, si segnala che l’Agenzia deve sostenere lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A questo scopo è chiamata a farsi promotrice del coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca, nonché del sistema produttivo nazionale.

La disciplina del personale dell’Agenzia è dettata dall’articolo 12. Per quanto riguarda questa Commissione, rileva che l’Agenzia può avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. In caso di assunzione di professori universitari di ruolo o di ricercatori universitari confermati, è previsto si applichino le disposizioni di cui all’articolo 12 del DPR n. 382 del 1980, che disciplina l’autorizzazione ai professori universitari a occuparsi della direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

L’Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti e iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L’agenzia, inoltre, è incaricata di svolgere attività di comunicazione per accrescere la consapevolezza dei cittadini in materia di cybersicurezza e di promuovere la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l’assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L’articolo 8 dispone la costituzione, presso l’Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell’Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato. Ne fa parte, tra gli altri, per quanto di interesse di questa Commissione, un rappresentante del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca. L’articolo 9 definisce le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di università o di enti e istituti di ricerca.

L’articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza specificando in particolare i compiti posti in capo al Nucleo per la cybersicurezza istituito ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge in titolo.

L’articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell’Agenzia e all’autonomia contabile e gestionale della stessa.

Dell’articolo 12 si è detto. L’articolo 13 riguarda i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame.

In base all’articolo 14, deve essere trasmessa al Parlamento ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia nell’anno precedente. Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri deve trasmettere ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente dall’Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché in relazione agli ambiti di attività dell’Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

L’articolo 15 modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018 per adeguarlo alla nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame. Si tratta del decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva Network and Information Security – NIS) e che definisce in Italia la cornice legislativa delle regole per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e per l’individuazione dei soggetti competenti a dare attuazione alle misure di sicurezza.

Gli articoli successivi (dall’articolo 16 al 19) introducono modifiche puntuali alla legislazione vigente per adeguarla al nuovo assetto dell’architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto; dettano disposizioni transitorie e finali per permet-

tere l'operatività degli enti previsti dal decreto, a cominciare dall'Agenzia; provvedono alla copertura dell'onere finanziario e regolano l'entrata in vigore delle nuove norme. Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 4*).

Federico MOLLICONE (FDI) premesso di aver sottoposto al relatore tre proposte di osservazioni, affinché fossero inserite nel parere, lo ringrazia il relatore per averne accolte due: quella sulla necessità di meccanismi istituzionali di dialogo, sui temi della cybersicurezza, tra i mondi della ricerca, dell'università e dell'industria e quella sull'importanza dell'alfabetizzazione digitale del Paese. Quanto alla terza osservazione da lui proposta, si tratta di un invito alle Commissioni di merito perché adottino iniziative per garantire il controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir) sull'Agenzia istituita dal decreto-legge. Fa presente, per inciso, che tra le funzioni dell'Agenzia ce ne sono anche di vertenti su ambiti di competenza della VII commissione. Alla luce delle ultime agenzie di stampa comprende le ragioni che hanno indotto il relatore a non accogliere quest'osservazione.

Premesso che l'Italia ha accumulato un grave ritardo nel campo della sicurezza cibernetica, prende atto del ruolo di controllo attribuito al Copasir e quindi al Parlamento rispetto all'Agenzia: controllo che va dalle nomine di direttore e vicedirettore alla pianta organica, al bilancio, sul modello di quanto previsto per le agenzie di *intelligence*. Non è chiaro, tuttavia, quale sia l'ambito di competenza di chi resterà al DIS e quali saranno le modalità di comunicazione tra la nuova agenzia e gli enti dell'*intelligence*. Inoltre, non è chiaro se coloro che transitano dal DIS all'Agenzia possano poi decidere di tornare indietro. Il suo gruppo chiede quindi che nel percorso parlamentare di conversione del decreto siano chiariti l'ambito di competenza di chi resterà al DIS e le modalità di comunicazione tra la nuova agenzia e il comparto *intelligence*. Il suo gruppo chiede, inoltre, di costituire un comitato scientifico interno, di partenariato pubblico-privato, fra sog-

getti privati e soggetti pubblici e accademici. Chiede inoltre di dedicare una zona economica speciale (ZES), con regime fiscale agevolato, alle aziende della cybersicurezza.

In conclusione, non è contrario al provvedimento, che anzi riflette contenuti di un ordine del giorno presentato dal suo gruppo a settembre 2020, col quale si chiedeva l'istituzione di un'Agenzia per la cybersicurezza. Sottolinea che sovranità digitale e sicurezza cibernetica sono temi chiave per la Nazione. Il suo gruppo è da sempre a favore della digitalizzazione, ma essa porta con sé rischi legati all'esposizione alle minacce di attacchi informativi, che devono essere affrontati con decisione e chiarezza: raccomanda quindi maggiore chiarezza nella delineazione dei ruoli degli organi di gestione, che, a suo avviso, appaiono confusi nel testo del decreto.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Valentina APREA (FI), riconosciuto il lavoro svolto dal collega Mollicone nonché, in passato anche dal suo gruppo che si è occupato del tema della sicurezza informatica e cibernetica in più occasioni, apprezza le osservazioni volte a colmare un vuoto che rischierebbe di danneggiare soprattutto le nuove generazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Daniele BELOTTI (LEGA), preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere, fa presente al deputato Mollicone che però le ZES, nell'uso comune del termine, sono aree territoriali, e non categorie di soggetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo**

della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

**C. 3043 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, riferisce che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Bolivia oggetto dell'autorizzazione alla ratifica oggi in esame è stato sottoscritto il 3 marzo 2010. È composto di 20 articoli e va a sostituire sia un precedente Accordo in materia culturale firmato dai due Paesi il 31 gennaio 1953, sia un accordo in ambito scientifico firmato il 3 giugno 2002, non ancora ratificato. Precisa che, in via generale, l'Accordo si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria per lo sviluppo di settori vari, dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; si prefigge inoltre di semplificare le procedure connesse. Evidenzia che l'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia.

Con l'Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione in campo scientifico e tecnologico oltre che a forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, in quello dello sport e dei diritti umani. Si intende inoltre dare stimolo alle collaborazioni esistenti, ad esempio nel settore interuniversitario, migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche, le amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e nell'ambito radiotelevi-

sivo, oltre che alla cooperazione per reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.

Nel dettaglio, l'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

Con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte e si favorisce lo studio della lingua e cultura dell'altra parte anche mediante l'attivazione di cattedre e dottorati.

L'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.

L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Nell'articolo 5 si prevede che le parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.

Gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

Nell'articolo 8 si stabilisce che le parti offrono borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare.

L'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte.

L'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.

L'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore – secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati – e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

L'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese

anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

L'articolo 15 concerne la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

In base all'articolo 16 le parti devono favorire la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese.

Secondo l'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.

L'articolo 18 si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la

redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si comunicano il completamento delle procedure previste, avrà durata illimitata salvo denuncia e potrà essere modificato per via diplomatica; sempre per tale via si potranno risolvere eventuali controversie.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari. L'articolo 4 detta una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto.**

**Atto n. 263.**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo.**

**Atto n. 264.**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia.**

**Atto n. 265.**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria.**

**Atto n. 266.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame degli schemi di decreto in titolo.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, ai fini dei pareri al Governo, sui quattro schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazioni delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro diverse regioni. Comunica di aver provveduto – attraverso gli uffici – a richiedere agli assessori regionali competenti l'invio di eventuali osservazioni sugli schemi dei decreti, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Solo l'assessore per la regione Veneto ha risposto, comunicando che da parte loro non hanno osservazioni.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, premette che la relazione concerne quattro atti del Governo sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Precisa che tutti i quattro atti recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro Regioni diverse. Specifica che si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ora Ministero della cultura (MIC). Le risorse del Fondo servono alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cul-

tura, che lo trasmette al CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPE entro il 31 gennaio di ciascun anno. La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Poi, per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili sono diminuite e risultano ad ora pari a 63,6 milioni per il 2021, 88,8 milioni per il 2022 e 156 milioni per il 2023.

Il programma relativo al triennio 2016-2018 – che non ha indicato il cronoprogramma, né le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati – è stato adottato, previo parere parlamentare, con decreto ministeriale del 28 gennaio 2016. Il programma in questione è stato poi ripetutamente rimodulato, con numerosi decreti successivi, sui quali, tuttavia, il Governo non ha acquisito il parere parlamentare, come evidenziato anche nel rapporto della Corte dei conti sull'impiego del Fondo: rapporto approvato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con la deliberazione n. 15/2020/G dell'11 dicembre 2020, alla quale si rinvia per le osservazioni e le proposte.

Il programma per gli anni 2019 e 2020 è stato invece adottato, previa acquisizione del parere parlamentare, con decreto ministeriale del 4 giugno 2019. Anche in questo caso, lo schema di decreto non era corredato del cronoprogramma, né indicava le modalità di definanziamento nel caso di mancata realizzazione degli interventi. Anche il programma 2019-2020 è stato oggetto di varie rimodulazioni, tutte intervenute con decreti adottati senza acquisizione del parere parlamentare.

Passando ai quattro schemi di decreto in esame, sottolinea che è la prima volta che il Governo sottopone al parere parlamentare una rimodulazione del programma per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 263 propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la parte relativa alla regione Veneto, per un importo complessivo di 457.010,46 euro. In particolare, per effetto della rimodulazione, parte delle risorse inizialmente previste per gli interventi riguardanti le Gallerie dell'Accademia di Venezia, e in particolare per l'adeguamento funzionale e gli interventi di restauro sulla quadriera e le opere del gabinetto dei disegni, sono ora invece destinate all'adeguamento funzionale e a interventi di restauro per il miglioramento della fruizione del museo e la valorizzazione delle collezioni: un intervento non presente tra quelli individuati dal programma iniziale.

La premessa dello schema e la relazione governativa che lo accompagna evidenziano che la rimodulazione è stata chiesta al Ministero della cultura dalle stesse Gallerie dell'Accademia di Venezia. Il Ministero della cultura – segnatamente la Direzione generale Musei – ha sottoposto la richiesta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura, che ha espresso parere favorevole.

Quanto allo schema di decreto di cui all'atto n. 264, esso dispone una rimodulazione del programma per l'annualità 2020, per la parte relativa alla regione Abruzzo. La rimodulazione – che anche in questo caso non determina oneri aggiuntivi – riguarda un importo complessivo di 700.000 euro. In particolare, si propone che le risorse originariamente destinate alla Domus romana di largo Santa Maria delle Grazie in Teramo – per la ridefinizione del sito nei rapporti con la città, il restauro degli ambienti mosaicati e il completamento dei servizi di valorizzazione – siano invece destinate in parte (410.000 euro) al Circolo Canottieri « La Pescara » di Pescara, per il

completamento delle opere di valorizzazione e rifunzionalizzazione, e in altra parte (290.000 euro) all'Area archeologica di Clusiae di Casoli (CH), per la ricognizione e la definizione dell'area e il restauro dei reperti monumentali emergenti ai fini della valorizzazione. Anche in questo caso si tratta di interventi entrambi non presenti nel programma iniziale.

La premessa dello schema di decreto e la relazione del Governo che lo accompagna chiariscono che rimodulazione è stata chiesta al Ministero (Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere. A sua volta, la Direzione generale l'ha sottoposta al Comitato tecnico scientifico per l'archeologia, che ha espresso parere favorevole.

Passando allo schema di decreto di cui all'atto n. 265, questo propone una rimodulazione del programma per l'annualità 2020, per la parte relativa alla regione Sicilia. La rimodulazione riguarda un importo complessivo pari a 400.000 euro, senza oneri aggiuntivi per le finanze.

In dettaglio, si propone in questo caso che le risorse originariamente destinate all'Archivio di Stato di Agrigento, per la movimentazione della documentazione archivistica dalla sede vecchia alla nuova, e per il restauro, la spolveratura e la disinfezione della documentazione archivistica (euro 100.000), nonché per la scaffalatura compatta (1° lotto) (euro 300.000), siano, invece, destinate, in gran parte, agli Archivi di Stato di altre regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Campania), per interventi precedentemente non finanziati.

In particolare, gli archivi beneficiari sarebbero: l'Archivio di Stato di Agrigento, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e il ripristino della centrale di spegnimento (euro 9.772,20); l'Archivio di Stato di Cuneo, per scaffalature e arredi della sala studio e conferenze della nuova sede e movimentazione di materiale (euro 95.000); l'Archivio di Stato di Torino, per lavori di somma urgenza sulle coperture della sede sezioni

riunite (euro 39.845,44); l'Archivio di Stato di Verbania, per il ripristino del sistema di smaltimento delle acque reflue (euro 1.980); l'Archivio di Stato di Alessandria, per la sostituzione urgente della caldaia non a norma (euro 10.858); l'Archivio di Stato di Brescia, per la manutenzione straordinaria degli impianti (euro 23.354), lo smaltimento di bombole ad argon (euro 13.420), l'adeguamento antincendio e la presentazione della SCIA (euro 1.673); l'Archivio di Stato di Modena, per la sistemazione del giardino di pertinenza (euro 20.000); l'Archivio di Stato di Lucca, per il ripristino dell'impianto di sicurezza della sede ex Macelli (euro 26.536,22); l'Archivio di Stato di Grosseto, per il ripristino del controsoffitto crollato e la messa in sicurezza della sede (euro 10.000); l'Archivio di Stato di Cagliari, per l'adeguamento dei locali ex Genio civile per la creazione di ulteriori uffici e postazioni di lavoro (euro 100.000); l'Archivio di Stato di Sassari, per l'intervento di sostituzione delle bombole dell'impianto di spegnimento *water mist* (euro 9.882); e la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, per la messa in sicurezza dell'Archivio gentilizio della famiglia D'Avalos (euro 37.679,14).

La relazione che accompagna lo schema di decreto evidenzia che l'Archivio di Stato di Agrigento ha comunicato alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura di non necessitare delle risorse inizialmente stanziato, e questo a causa della mancata stipula del contratto di locazione per la nuova sede dell'istituto: in sostanza, la nuova sede dell'Archivio dovrà essere individuata con una nuova ricerca di mercato. La Direzione generale ha quindi individuato altri istituti del settore archivi bisognosi di risorse per la realizzazione di interventi di varia natura. Anche in questo caso, la proposta di rimodulazione è stata sottoposta al Comitato tecnico scientifico per gli Archivi, che ha espresso parere favorevole.

Infine, lo schema di decreto di cui all'atto n. 264 propone una rimodulazione del programma per l'annualità 2019, per la parte relativa alla regione Umbria. La rimodulazione riguarda qui un importo di



146.550 euro, anche in questo caso senza oneri aggiuntivi.

In dettaglio, si propone che parte delle risorse originariamente destinate al Santuario della Madonna di Mongiovinò di Panicale (PG), per il restauro dell'affresco della Madonna col Bambino e il consolidamento strutturale con risanamento del pilastro a sostegno della cupola, siano, invece, indirizzate a incrementare quelle destinate alla Chiesa di San Leonardo in Salci di Città della Pieve (PG), per il consolidamento e il miglioramento sismico.

La premessa dello schema e la relazione del Governo chiariscono che la proposta è stata avanzata al Ministero dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, al fine di correggere un errore materiale relativo agli importi assegnati agli interventi sopra richiamati. La Direzione generale competente del Ministero (Archeologia, belle arti e paesaggio) ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per l'archeologia, che ha espresso parere favorevole.

Gianluca VACCA (M5S), preso atto che si tratta della prima volta in cui la Commissione è chiamata ad esprimersi su un decreto ministeriale di rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, esprime l'avviso che le Commissioni parlamentari competenti dovrebbero esprimere il proprio parere soltanto sul decreto principale, vale a dire sul programma triennale degli interventi, e non anche sulle singole rimodulazioni, che hanno carattere di dettaglio e rilevanza più amministrativa che politica. Intervenire sulle singole rimodulazioni, che riguardano importi minimi e interventi molto circoscritti, è un compito che dovrebbe esulare dalle competenze delle Commissioni. Si tratta, a suo avviso, di atti di natura amministrativa che, ad essere discussi in Parlamento, rischiano di condurre a un dibattito sterile e distorto, non disponendo le Commissioni di tutti gli elementi utili a una valutazione delle rimodulazioni. Ritiene che la questione andrebbe sollevata e affrontata, con il Governo, a livello generale.

Federico MOLLICONE (FDI) si meraviglia per l'intervento del deputato Vacca, soprattutto in quanto esponente di un gruppo parlamentare che ha sempre fatto della trasparenza il proprio cavallo di battaglia. Ritiene, al contrario, che diversi aspetti di questi atti andrebbero approfonditi proprio per comprendere le ragioni di alcune scelte: ad esempio quella di destinare le risorse per il restauro della Domus romana di Teramo al Circolo Canottieri «La Pescara» di Pescara. Ritiene giusto che provvedimenti di questa natura siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari, anche per permettere loro di verificare che sul merito delle rimodulazioni sia stato acquisito l'avviso delle Regioni. Dagli atti trasmessi non risulta infatti alcuno coinvolgimento delle regioni nelle proposte di rimodulazione. Sottolinea che il ruolo della Commissione è anche di controllo sull'operato del Governo. Rivendica a merito del suo gruppo aver chiesto alla presidenza, che l'ha fatto, di chiedere le osservazioni degli assessorati regionali. Avrebbe dovuto occuparsene il Ministero. Ritenendo, in conclusione, che sugli atti all'esame non ci sia sufficiente chiarezza, preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FEDV), premesso di non volersi trovare travolto da questioni di natura amministrativa, ricorda che la Costituzione prevede con chiarezza la differenza di ruoli tra Parlamento, Governo e pubblica amministrazione. Rimarca che nel Parlamento si fanno le leggi, ossia norme di carattere generale, e che la trasparenza degli atti amministrativi e il controllo su di essi viene regolato dalle leggi stesse, a monte. Non spetta poi al Parlamento verificare, atto per atto, la rispondenza delle azioni amministrative alle leggi, senza contare che esistono margini di discrezionalità, lasciati dalle leggi, che spettano agli amministratori e non al Parlamento. Dell'azione dell'amministrazione rispondono al Parlamento i ministri. A suo avviso, il parere delle Commissioni è certamente utile sui capitoli di spesa più importanti, sui principi che guidano la ripartizione e sui de-

creti di ripartizione; ma per atti amministrativi di rimodulazione di risorse come quelli in esame, non è rilevante il parere della Commissione, che non può avere quella piena contezza degli elementi dell'istruttoria che solo gli organi a ciò preposti possono avere. Rimarca che deve sempre valere il principio della separazione dei poteri: il Parlamento non può sostituirsi all'amministrazione.

Federico MOLLICONE (FDI), ribadendo l'importanza fondamentale del ruolo di vigilanza e controllo che la Commissione parlamentare esercita, ribadisce che la documentazione fornita a corredo degli atti in esame è scarsa. Aggiunge che alcune rimodulazioni non sono affatto di dettaglio, ma riguardano interventi che dovrebbero far capo alle regioni e ai comuni, mentre sono stati decisi dai dirigenti del Ministero. Fa presente che il controllo parlamentare è tanto più importante in quanto ci sono dirigenti della pubblica amministrazione che prendono decisioni che nella sostanza spetterebbero invece alla politica: ragione per cui è indispensabile un controllo continuo e attento. Insiste poi sulla richiesta di conoscere l'orientamento delle regioni al riguardo degli atti in esame.

Germano RACCHELLA (LEGA), concordando con il deputato Vacca, sottolinea che la richiesta di documentazione e di carte, come pure la moltiplicazione dei pareri parlamentari e in genere delle fasi procedurali, non contribuisce allo snellimento delle procedure, che è invece essenziale ed è oggetto di un'importante progetto di riforma all'esame del Parlamento. Ritene che le Commissioni dovrebbero occuparsi di questioni più importanti.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, preso atto del dibattito, che ha messo in luce punti di vista diversi ma ugualmente interessanti, rileva che allo stato il parere parlamentare è stato chiesto e deve essere espresso. Formula quindi una proposta di parere favorevole sui singoli atti.

Federico MOLLICONE (FDI), rispondendo al deputato Racchella, sottolinea che

l'espressione del parere del Parlamento non può essere considerata alla stregua di un appesantimento delle procedure e che la sua richiesta di chiarezza sulle decisioni amministrative è una legittima richiesta ai fini del controllo delle decisioni amministrative da parte degli organi politici preposti.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver preannunciato il voto favorevole, precisa che con il suo intervento intendeva porre una questione di efficienza e qualità del lavoro parlamentare, senza voler mettere in questione il ruolo di controllo della Commissione sugli atti del Governo. Ribadisce che i decreti in esame hanno natura meramente amministrativa e hanno a oggetto interventi minori, rispetto ai quali le Commissioni non potrebbero fornire al Governo alcun apporto. Chiedere il parere alle Commissioni parlamentari su interventi così di dettaglio è, a suo avviso, disfunzionale. Occorre che il Parlamento si concentri, nelle funzioni di controllo e indirizzo, sulle linee generali dell'azione amministrativa, non sui suoi dettagli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.**

**C. 2372 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il relatore, deputato Lattanzio, ha svolto la sua relazione introduttiva il 27 ottobre 2020 e che lo stesso giorno è iniziata la discussione di carattere generale, proseguita poi l'11 novembre 2020. Avverte che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre. Dà quindi la parola al relatore.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, premette di voler fare due considerazioni: una di natura sostanziale e una di carattere formale. Quanto alla prima, evidenzia che è appena stato pubblicato il rapporto Invalsi 2021, che espone dati catastrofici nei risultati scolastici, legati agli effetti della pandemia, che ha aggravato il problema della dispersione scolastica, soprattutto tra gli allievi che provengono da contesti socio-economico-culturali sfavorevoli. Colpisce, in particolare, il dato che mette in luce come i divari territoriali si amplino, passando dalle regioni del Centro-nord a quelle del Mezzogiorno, e rimarca che ai ragazzi, come ha rilevato la presidente dell'Invalsi, Ajello, nel presentare il rapporto, « non è stato insegnato il gusto di imparare ». La proposta di legge all'esame mira quindi a rimediare a questa mancanza, rafforzando proprio le motivazioni allo studio. Con riferimento all'aspetto formale, rappresenta che sta già ora lavorando per modificare il testo della proposta di legge alla luce delle osservazioni formulate da tutti i gruppi,

oltre che dei dati sull'apprendimento rilevati nel corso della pandemia. In particolare, ritiene che il provvedimento dovrebbe in primo luogo prevedere un investimento organico e nazionale sui docenti. Considerato che il lavoro sul testo è già avanti, propone di considerare conclusa la discussione di carattere generale e di procedere alla nomina di un comitato ristretto che possa definire il nuovo testo della proposta di legge cui si sta già lavorando.

Alessandra CARBONARO (M5S) concorda sulla proposta di istituzione di un comitato ristretto per discutere del nuovo testo cui il relatore sta già lavorando, ferma restando l'ordinaria fase emendativa successiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un comitato ristretto, cui è affidato il compito di formulare una proposta di testo base per il seguito dell'esame.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**DL 77/2021: Governance del P.N.R.R. e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3146 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *Governance* del P.N.R.R. e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

in ossequio alla finalità di semplificazione normativa per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale degli inve-

stimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare le misure volte a:

1) garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle attività di progettazione e monitoraggio degli interventi, nonché alla valutazione *ex ante* dell'impatto degli stessi, anche in riferimento agli indicatori territoriali BES elaborati dall'ISTAT, al fine di tutelare il soddisfacimento degli effettivi bisogni dei territori e il rispetto delle peculiarità degli stessi;

2) garantire il necessario controllo da parte degli organismi di tutela a fronte di interventi che presentano rischi connessi a notevoli impatti sui territori.

## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(C. 2561 Governo).****PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

rilevato che, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 (riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli), quello di cui alla lettera *c*) del comma 2 chiama il Governo a « prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, nonché mediante l'introduzione di

servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi »;

considerato che per le scuole dell'infanzia non sono previsti dalla normativa vigente requisiti di accreditamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), la Commissione di merito valuti se l'inciso « secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente » non debba essere collocato dopo le parole: « del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

rilevato che, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 (riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli), quello di cui alla lettera *c*) del comma 2 chiama il Governo a « prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero me-

dante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi »;

considerato che per le scuole dell'infanzia non sono previsti dalla normativa vigente requisiti di accreditamento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si invita la XII Commissione ad adottare iniziative volte all'introduzione di norme per incentivare la domanda di connettività delle famiglie e dare piena attuazione al Piano nazionale scuola digitale;

*b)* all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), la Commissione di merito valuti se l'inciso « secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente » non debba essere collocato dopo le parole: « del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ».

## ALLEGATO 4

**DL n. 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 3161 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* le Commissioni di merito valutino l'opportunità di introdurre norme volte alla costituzione di meccanismi istituzionali di dialogo, sui temi della cybersicurezza, tra i mondi della ricerca, dell'università e dell'industria, così da stimolare l'innovazione in questo campo;

*b)* le Commissioni di merito valutino l'opportunità di introdurre norme volte a inserire, all'interno della Strategia nazionale per la cybersicurezza, specifici riferimenti alla necessità di azioni per l'alfabetizzazione digitale del Paese.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	126
AVVERTENZA .....	126

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

#### La seduta comincia alle 19.55.

**Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 6 luglio scorso, si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 26 giugno 2019.

Vincenza LABRIOLA (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina, sottolineando in ogni caso la necessità di verificare la compatibilità della nomina con gli altri incarichi del candidato.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la Commissione non è in numero legale e che non potendo essere convocata nuovamente tra un'ora per i concomitanti lavori dell'Assemblea, i lavori della Commissione saranno definiti nella riunione dell'Ufficio di presidenza previsto per domani mattina. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 20.15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 92.*



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06398 Pizzetti: Raddoppio della linea ferroviaria Crema-Treviglio .....	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	131
5-06399 Rosso: Adeguamento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore ed erogazione del cosiddetto <i>bonus</i> veicoli sicuri .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	132
5-06400 Maccanti: Adozione dei decreti attuativi in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e contrasto della concorrenza sleale nel settore .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	133
5-06401 Ficara: Vigilanza e contrasto dei disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane .....	128
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	134
5-06402 Rotelli: Problemi organizzativi delle Motorizzazioni civili, con particolare riferimento alla carenza di personale e all'impiego degli esaminatori in quiescenza .....	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	135
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	129
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

**La seduta comincia alle 14.20.**

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-06398 Pizzetti: Raddoppio della linea ferroviaria Crema-Treviglio.**

Luciano PIZZETTI (PD), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, ringrazia il vice ministro per la descrizione degli interventi svolti, ma in particolar modo per la parte finale della risposta relativa alla necessità di un raddoppio della linea Crema-Treviglio. Auspica che tale impegno non derivi solo da una propensione del vice ministro stesso, ma in generale di tutto il Governo, e che dunque il raddoppio si possa realizzare in tempi rapidi, giacché si tratta della soluzione ad esigenze della cittadinanza ormai ben conosciute.

**5-06399 Rosso: Adeguamento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore ed erogazione del cosiddetto *bonus* veicoli sicuri.**

Diego SOZZANI (FI), in qualità di co-firmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, esprime apprezzamento per l'auspicio formulato al termine della risposta. Si augura che il richiamato perfezionamento di entrambi gli atti sia comunque seguito direttamente dal vice ministro, considerato il rischio di un ingiustificato allungamento dei tempi causato da intralci burocratici.

**5-06400 Maccanti: Adozione dei decreti attuativi in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e contrasto della concorrenza sleale nel settore.**

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando in primo luogo come il vice ministro sia noto per essere a conoscenza delle necessità del settore. Sottolinea come quello del trasporto pubblico non di linea sia uno degli ambiti che ha pagato il prezzo maggiore alla crisi dovuta all'emergenza pandemica; al tempo stesso, pesa per esso in modo particolare l'assenza di regole certe. Ricorda come i decreti attuativi menzionati nell'interrogazione siano riconducibili all'azione dell'allora vice ministro Rixi e come rappresen-

tino il completamento di una riforma a cui la Lega ha dato un contributo determinante. Afferma dunque di confidare, per la loro adozione, nel pragmatismo e nella capacità di dare risposte del vice ministro Morelli.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, osserva che non nutra alcun dubbio sull'attenzione posta dal vice ministro, anche perché la complessiva riforma del 2018 è stata introdotta nel periodo in cui egli esercitava le funzioni di presidente della Commissione. Sottolinea peraltro come la situazione attuale stia creando enormi problemi di abusivismo, vista la presenza di grandi piattaforme internazionali che, in assenza di regole chiare, stanno esercitando forme di concorrenza sleale, così mettendo in difficoltà gli operatori del settore.

**5-06401 Ficara: Vigilanza e contrasto dei disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane.**

Paolo FICARA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, osserva come sia sicuramente una buona notizia che la Regione siciliana abbia « battuto un colpo ». Ricorda come siano diversi anni che le richieste di accesso agli atti relative agli esiti dell'attività di vigilanza della Regione stessa sui collegamenti marittimi con le isole minori rimangono senza risposta. Sottolinea inoltre come il presidente della Regione abbia nel 2018 comunicato la propria volontà di esercitare un'attività ispettiva in merito e come, tuttavia, nel gennaio di quest'anno l'assessorato abbia affermato di non essere a conoscenza di alcun gruppo di lavoro su tale materia.

È dunque un'ottima notizia, afferma, che il Governo si sia finalmente attivato e che la Regione abbia risposto relativamente all'attività di vigilanza esercitata nel quinquennio 2016-2021. Annuncia la propria volontà di tenere ben alta l'attenzione; anche perché giustamente il vice ministro parla spesso di interventi infrastrutturali, ma la continuità territoriale con le isole minori non può essere garantita senza un efficace servizio di collegamento marittimo. Ciò anche in considerazione del fatto che tali isole vivono essenzialmente di turismo e necessitano dunque di un servizio di collegamento che possa definirsi fino in fondo civile, da Paese normale.

**5-06402 Rotelli: Problemi organizzativi delle Motorizzazioni civili, con particolare riferimento alla carenza di personale e all'impiego degli esaminatori in quiescenza.**

Mauro ROTELLI (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, esprime apprezzamento per l'azione del vice ministro, che, osserva, somiglia a quella di una goccia che scava la pietra. Rileva come i problemi organizzativi delle Motorizzazioni civili siano particolarmente antichi, essendo iniziati da prima di questa legislatura. Preannuncia che tornerà sul tema e che sta ricevendo numerose sollecitazioni da parte delle realtà territoriali, come accade probabilmente anche al vice ministro. Conclude ringraziando il rappresentante del Governo per l'attività di stimolo e segnalazione nei confronti della burocrazia, la quale, afferma, si sta rivelando come al solito non al passo con i tempi.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Legge quadro in materia di interporti.**

**C. 1259 Rotelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, rilevati i problemi esistenti in relazione al contenuto del provvedimento, propone di rinviarne l'esame a settembre, così da effettuare gli opportuni approfondimenti.

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore*, si dichiara d'accordo con la presidente, confidando che a settembre si possa infine trovare una soluzione.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.****Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, afferma che il Governo deve ancora esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti presentati. Rappresenta la necessità di attendere l'espressione di tale orientamento, in modo da definire, tramite una successiva interlocuzione con i colle-

ghi, un testo ampiamente condiviso. Tutto ciò, afferma, con la finalità di tutelare gli interessi del volo da diporto o sportivo e di portare in Aula un testo opportunamente ponderato.

Raffaella PAITA, *presidente*, ritiene necessario attendere che il relatore Bendinelli trovi le opportune intese con il Governo, per poi definire l'orientamento della Commissione tramite intese tra i Gruppi. Preannuncia di conseguenza che il testo non sarà più posto all'ordine del giorno finché tali passaggi non vengano adempiuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**5-06398 Pizzetti: Raddoppio della linea ferroviaria Crema-Treviglio.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, Rete Ferroviaria Italiana rappresenta che i principali investimenti previsti all'interno del Piano Lombardia, e finanziati anche attraverso il PNRR, prevedono il raddoppio di linee a semplice binario e il quadruplicamento di linee a doppio binario, in presenza di valori di utilizzazione prossimi alla saturazione.

Con specifico riguardo alla linea ferroviaria Treviglio-Crema-Cremona, a partire dal 2019, detta linea è stata interessata da significativi interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di oltre 72 milioni di euro.

Gli interventi hanno riguardato, tra l'altro, il rinnovo dei binari nella tratta Crema-Treviglio per circa 20 km e nella tratta Cremona-Crema per circa 40 km, il rinnovo dei deviatoi e il *restyling* della stazione di Cremona, l'*upgrade* tecnologico del sistema di distanziamento treni, l'attivazione del sistema tecnologico per la protezione dei passaggi a livello in consegna ad utenti privati, il rinnovo della linea di contatto per circa 12 km.

A questi interventi si aggiungono quelli già in parte eseguiti nel corrente anno, come il rinnovo dei deviatoi nella stazione

di Olmeneta, Casalbuttano e Soresina e la velocizzazione della linea nella stazione di Crema, ed altri in corso di esecuzione, come il completamento del *restyling* della stazione di Cremona.

Nell'ambito del Progetto Crema 2020 sono stati poi avviati i lavori per realizzazione del sottovia veicolare/ciclopedonale nella stazione di Crema con relativa soppressione del passaggio a livello. Inoltre, sempre quest'anno, saranno avviati sia i lavori relativi all'*upgrade* tecnologico del passaggio a livello nella tratta Casaletto Vaprio-Caravaggio, determinante per la velocizzazione della linea, sia il completamento del *restyling* della stazione di Crema.

Al completamento dei lavori descritti, RFI rappresenta che la tratta sarà in grado di offrire servizi migliori e maggiormente rispondenti all'esigenza dell'utenza. Rimane comunque ferma la necessità — che condivido! — di provvedere al raddoppio della linea Crema-Treviglio, e pertanto auspico il suo inserimento nel prossimo Contratto di Programma di RFI o in altro strumento di programmazione infrastrutturale.

## ALLEGATO 2

**5-06399 Rosso: Adeguamento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore ed erogazione del cosiddetto *bonus* veicoli sicuri.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, ricordo che, nell'adunanza del 27 aprile scorso, il Consiglio di Stato, nell'esaminare lo schema di regolamento di cui all'articolo 1, comma 705, della legge di bilancio 2021 ha evidenziato che « l'attuazione (...) dello schema di regolamento non possa essere separata da quella del successivo comma 706 » rilevando la necessità che « lo schema chiarisca la data di decorrenza della nuova tariffa (...), onde evitare incertezze applicative ».

Al fine quindi di assicurare la contestualità temporale e operativa tra l'aumento tariffario previsto dal citato regolamento e la misura compensativa « buoni veicoli sicuri », la decorrenza dell'aumento tariffario è stata fissata al 1° novembre 2021 e il contributo di cui al decreto attuativo previsto dall'articolo 1, comma 706, della citata legge di bilancio verrà ricono-

sciuto alle operazioni di revisioni effettuate sempre a far data dal 1° novembre 2021.

Quanto allo stato dei provvedimenti, informo che il predetto regolamento di cui all'articolo 1, comma 705, è stato firmato dal Ministro Giovannini lo scorso 12 luglio e già trasmesso per la sottoscrizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Relativamente al decreto di cui all'articolo 1, comma 706, siamo in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, al quale lo schema di decreto è stato inviato l'11 giugno 2021, e dell'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha ricevuto il provvedimento il 12 luglio scorso.

Auspico un celere perfezionamento di entrambi gli atti affinché le misure previste, a beneficio di operatori e cittadini, possano essere finalmente operative.

## ALLEGATO 3

**5-06400 Maccanti: Adozione dei decreti attuativi in materia di auto-servizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e contrasto della concorrenza sleale nel settore.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Quanto ai decreti attuativi richiamati dagli onorevoli interroganti relativi a:

istituzione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC;

disciplina delle attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea;

determinazione delle caratteristiche dei fogli di servizio in formato elettronico che il conducente ha l'obbligo di compilare nell'erogazione del servizio NCC;

informo che è in corso il confronto con le diverse associazioni di categoria che, chiamate ad esprimere le proprie valutazioni sugli schemi di decreto predisposti,

hanno segnalato l'esistenza di alcuni profili di criticità in relazione ai quali sono in corso interlocuzioni risolutive.

Ciò detto, ci tengo a rappresentare che la mancata adozione dei decreti attuativi in materia di taxi e NCC è evidentemente un'eredità del precedente Governo, che non ha inteso porre alcuna attenzione sul tema. Anche in questo caso, ho da subito significato al Ministro e alle strutture competenti la necessità di procedere celermente all'adozione di tali provvedimenti, per superare una situazione di impasse normativo non più accettabile dagli operatori, che peraltro vanifica gli sforzi compiuti dalle forze politiche che nel 2018 hanno realizzato e condiviso la riforma sugli autoservizi pubblici non di linea.

## ALLEGATO 4

**5-06401 Ficara: Vigilanza e contrasto dei disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che il trasporto marittimo di continuità territoriale per passeggeri, veicoli e merci, tra la Sicilia e le sue isole minori può suddividersi tra rotte gestite in base ad apposita convenzione statale del luglio 2012, successivamente stipulata con nuovo esercente nell'aprile 2016, e rotte assegnate dalla Regione Siciliana in base a singole ed autonome procedure di gara.

Quanto alle funzioni e ai compiti di vigilanza sulle attività previste dalla convenzione statale, ricordo che queste sono state attribuite alla Regione Siciliana in forza dell'articolo 25, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Al riguardo la regione ha comunicato al Ministero che, in base allo svolgimento di

tale attività di vigilanza e all'esito di un'apposita attività istruttoria condotta con la società esercente al termine del primo quinquennio di vigenza della convenzione (2016-2021), sta predisponendo la necessaria documentazione per poter addvenire ad eventuali modifiche nei servizi così da renderli più efficienti ed idonei alle esigenze dell'utenza. Mi preme sottolineare, in termini più generali, che il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani (e non solo) non può in alcun modo essere compresso, e il tema della continuità territoriale merita una approfondita riflessione – tecnica e politica – alla ricerca di soluzioni prevalentemente infrastrutturali.



## ALLEGATO 5

**5-06402 Rotelli: Problemi organizzativi delle Motorizzazioni civili, con particolare riferimento alla carenza di personale e all'impiego degli esaminatori in quiescenza.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riprendo quanto già riferito in ordine all'operatività degli uffici della Motorizzazione Civile in risposta ad atto di analogo argomento, per confermare che il Ministero prosegue nella riorganizzazione di tutti gli uffici territoriali, reperendo nuove unità di personale anche attraverso l'istituto della mobilità o del comando da altre Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, gli uffici stanno garantendo significativi turni di lavoro straordinario.

Ricordo anche che il completamento delle prove relative alle due procedure concorsuali per il reclutamento di 210 funzionari amministrativi/contabili e di 340 assistenti amministrativi, tecnici ed informatici – condizionato dall'emergenza pandemica – potrà concretizzarsi con assunzioni effettive già a partire dai prossimi mesi.

In merito alla possibilità di utilizzare il personale in quiescenza, evidenzio che prosegue l'attività istruttoria delle competenti Direzioni generali del personale e della motorizzazione del MIMS finalizzata all'individuazione delle modalità di accreditamento del predetto personale.

Mi preme sottolineare come – fin dal primo giorno del mio incarico di Governo – ho posto all'ordine del giorno del Ministero l'annosa questione delle Motorizzazioni. Ho rappresentato al Ministro e a tutti gli Uffici competenti le istanze provenienti dai territori e dai parlamentari da quasi 3 anni ormai, e non passa settimana senza che personalmente assuma notizie circa le soluzioni da mettere in atto.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	136
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	137
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	143
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	139
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	144

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (Deliberazione) .....	141
ALLEGATO 3 (Programma) .....	145

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Seguito esame e rinvio) .....	141
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (Seguito esame e rinvio) .....	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tec-**

**nologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).**

**Nomina n. 91.**

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegnere Gilberto Di-  
luce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Martina NARDI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	31
Votanti .....	30
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	16
Hanno votato <i>sì</i> .....	30
Hanno votato <i>no</i> .....	0

(La Commissione approva).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Alemanno, Andreuzza, Barelli, Benamati, Binelli, Bonomo, Carabetta, Carrara, Chiazzese, Colla, Davide Crippa, Fiorini, Galli, Gavino Manca, Masi, Micheli, Mor, Moretto, Nardi, Orrico, Perconti, Petta-  
tazzi, Piastra, Saltamartini, Scanu, Squeri, Sut, Torromino, Zardini e Zucconi.

*Si è astenuto il deputato* Vallascas.

**La seduta termina alle 14.15.**

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**Nuovo testo C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio TORROMINO (FI), *relatore*, fa presente che il testo del disegno di legge C. 2561 (collegato alla legge di bilancio 2020), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione in sede referente, composto ora di nove articoli – rispetto agli otto iniziali –, contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile. Segnala, preliminarmente, che è stato soppresso l'articolo 2, riguardante il conferimento di delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, in quanto vertente su identica materia della proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, approvata dalla Camera nel luglio del 2020 e quindi divenuta legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo l'approvazione del Senato.

Richiama riassuntivamente il contenuto dei diversi articoli e si sofferma poi, brevemente, sugli aspetti di maggiore interesse per la X Commissione. Fa presente, in

primo luogo, che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento e contiene i principi e i criteri direttivi generali. In tal senso rileva che l'articolo 3 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, della cultura, dell'università e della ricerca, per le disabilità, per le politiche giovanili e lo sport, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

Evidenzia che l'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità, facendo peraltro salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (concernenti agevolazioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e all'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (che disciplina riposi e permessi per i figli con handicap grave), salvo disposizioni di maggior favore. Segnala come di particolare interesse per la Commissione, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, il comma 2 che stabilisce, tra gli ulteriori principi e criteri direttivi, che nell'esercizio della delega il Governo preveda misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai predetti congedi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (comma 2, lettera *f*). Disposizione di identico contenuto reca anche il comma 3, lettera *g*), con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità.

Sottolinea poi che l'articolo 5 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la fami-

glia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dal comma 2, lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *o*) che prevede ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. In tal senso la lettera *e*) prevede che vengano introdotti incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile. La lettera *f*) prevede la definizione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari. La lettera *g*) prevede l'adozione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate. La lettera *h*) stabilisce di prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni e, infine, la lettera *o*) stabilisce che nell'esercizio della delega venga promosso il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

Fa presente che l'articolo 6 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle

famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani. Segnala come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dal comma 2, lettere *h*), che tra gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega indica quello di prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

Evidenzia quindi che l'articolo 6-*bis*, introdotto in fase emendativa, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

Osserva poi che l'articolo 7 riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e stabilisce che essi siano trasmessi al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione: sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, prima della loro trasmissione alle Camere, deve essere acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Sottolinea che l'articolo 8 prevede le risorse per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge. In particolare, la copertura finanziaria è posta a carico delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, (legge di bilancio 2020), e delle risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica delle seguenti misure per il sostegno delle famiglie e della genitorialità: *a*) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448 del 1998); *b*) assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014); *c*) premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016); *d*) buono per il paga-

mento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, (articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016); *e*) Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016). Concorreranno altresì le risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica di alcune misure da eseguirsi nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale; tra di esse ricorda, ad esempio, le detrazioni fiscali per minori a carico, gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni delle spese documentate per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. Infine, fa presente che in fase emendativa è stato inserito altresì l'articolo 8-*bis* recante la clausola di salvaguardia circa l'applicabilità delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.**

#### **C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SUT (M5S), *relatore*, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla I Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente, sul progetto di legge costituzionale C. 3156, approvato dall'Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 83 e abbinati), che modifica l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Fa preliminarmente presente che il progetto di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce un nuovo

comma all'articolo 9, al fine di riconoscere nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi osservando che, per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

Ricordando che l'articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, già riconosce quale compito della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, sottolinea che il nuovo terzo comma è specificamente dedicato ai profili ambientali. Osserva che l'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e « sistemica », quale ambiente, ecosistema, biodiversità. Rileva, in tal senso, che la formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa, allorché rilevassero ai fini delle disposizioni costituzionali vigenti: ricorda, in particolare, che la tutela del « paesaggio » costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva » configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.

Fa quindi presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Ricorda che l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera (primo comma). In base al testo vigente, essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (comma secondo). L'articolo 2, in primo luogo, interviene sul secondo comma e sta-

bilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana (articolo 2, comma 1, lettera *a*). Segnala che la relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli già vigenti, si è inteso « dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti ».

Sottolinea poi che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 reca una seconda modifica che investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini anche ambientali. Ricorda che in base al testo vigente del comma terzo dell'articolo 41 Cost., la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia di iniziativa economica e ambiente, ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall'articolo 41 della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche con riferimento ai profili dell'ambiente e della salute. In particolare, con la sentenza n. 58 del 2018, in riferimento alla materia dell'industria e degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la Corte costituzionale tratta il tema dei vincoli all'iniziativa economica, affrontando la vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013. Nella richiamata decisione, come in quella del 2013, è al centro dell'attenzione il bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare, in questo caso, iniziativa economica, lavoro e salute; con la pronuncia, veniva sottolineato come non possa ritenersi astrattamente

precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione). Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto « senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti », che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha al riguardo affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.

Conclude, quindi, segnalando che l'articolo 3 della proposta di legge reca, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Mon-**

**tagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.**

*(Deliberazione).*

Martina NARDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

Ricorda che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2021.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**C. 1494 Benamati.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, avverte che il Governo, con il quale sono intercorse interlocuzioni per le vie brevi, ha chiesto di poter rinviare il voto sulle proposte emendative presentate alla prossima settimana, al fine di approfondire maggiormente le problematiche esistenti. Segnala di non essere contrario alla richiesta chiedendo, quindi, l'assenso della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) segnala che il relatore aveva già avuto modo di comunicare per le vie brevi la predetta richiesta del Governo, che sembrerebbe giustificata dalla volontà di approfondire taluni significativi aspetti relativi alle proposte emendative. Circa queste ultime, osserva che ad una prima loro lettura molte di esse, per quanto redatte in forme differenti, sembrerebbero vertere su tematiche assimilabili. In tal senso esprime, peraltro, l'auspicio che su talune di esse i gruppi della Commissione possano raggiungere una posizione comune. Osserva altresì che anche il Governo sembra intenzionato a contribuire attivamente proponendo apporti costruttivi. Auspicando nel buon esito dei lavori invita, infine, il relatore a seguirli costantemente e a tenere informati i commissari sulla loro evoluzione.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.**  
**Doc. XXII, n. 56.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del documento in titolo.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, ricordato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per le ore 12 di domani, giovedì 15 luglio 2021, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.



## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia  
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;

valutato favorevolmente l'articolo 4 che reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevedendo misure che favoriscano l'estensione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità nonché della disciplina del congedo di paternità e di maternità, rispettivamente, al comma 2, lettera *f*) e comma 3, lettera *g*);

considerato che l'articolo 5, comma 2, reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro prevedendo, tra l'altro: l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile (lettera *e*)); la definizione di strumenti agevolati per la disciplina delle pre-

stazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari (lettera *f*)); l'adozione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate (lettera *g*)); che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni (lettera *h*)); la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese (lettera *o*));

valutato altresì con favore l'articolo 6 che reca ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani prevedendo, al comma 2, lettera *h*), agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (3156 cost., approvata dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO**

La X Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, recante « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente » (C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.), adottata come testo base dalla Commissione;

considerato, in particolare, quanto recato nell'articolo 2, che modifica il primo comma dell'articolo 41 della Costituzione, con il quale si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in

danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana (articolo 2, comma 1, lettera *a*)) e che modifica, altresì, il terzo comma del medesimo articolo 41 della Costituzione riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali ma anche ambientali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.****PROGRAMMA**

La Commissione intende svolgere un'indagine volta all'acquisizione di elementi conoscitivi utili a individuare le possibili iniziative di supporto alla ripresa economica delle attività turistico-ricettive, nonché sportive, della cosiddetta « Montagna invernale », severamente compromesse a seguito della loro sostanziale interdizione nella passata stagione 2020/2021, resasi purtroppo necessaria ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Per quanto concerne il comparto turistico-ricettivo delle aree montane, tradizionalmente legato alla pratica degli sport invernali, i dati finanziari ne confermano purtroppo il tracollo, divenuto causa delle pressanti istanze degli operatori coinvolti su cui gravano gli effetti economici della compromissione della stagione invernale 2019/2020 – interrotta dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 – e dalla mancata riapertura degli impianti di sci nel corso della stagione 2020/2021.

La previsione di congrui ristori per queste imprese, racchiusa in ultima istanza nei 700 milioni del fondo istituito presso il Ministero del Turismo dall'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Decreto Sostegni, incrementato di 100 milioni dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Decreto Sostegni-*bis*, in aggiunta a quanto destinato al Turismo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – con particolare riferimento al Fondo di Fondi BEI (per il turismo sostenibile: 748 milioni), ad effetto leva, previsto al fine di generare oltre due miliardi di investimenti per le infrastrutture e i servizi ricettivi del turismo di montagna – costituisce di certo una boccata di ossigeno ma non deve, in ogni modo, far perdere di vista

l'imprescindibile necessità di guardare alla forte crisi del turismo montano invernale attraverso una prospettiva lungimirante, che sappia mettere a fuoco le esigenze peculiari di un comparto turistico che, solo nella stagione 2018/2019, chiudeva con un fatturato relativo alle 61 principali stazioni sciistiche italiane di 10 miliardi e 409 milioni, rappresentando l'11 per cento del Pil turistico italiano e circa l'1 per cento di quello nazionale.

Se nel 2020, al netto dell'interruzione delle attività del turismo montano intervenuta il 10 marzo, il fatturato realizzato è stato di 8 miliardi e 712 milioni, oggi, sul medesimo settore grava un bilancio previsionale di fine stagione 2021 caratterizzato da un drastico ridimensionamento degli introiti – che in precedenza si attestavano tra i 10 e 12 miliardi l'anno – attualmente stimati in un fatturato totale di appena 3,1 miliardi, per una contrazione complessiva pari al 70,2 per cento rispetto alle scorse annualità. Solo la ricettività alberghiera, secondo una recente analisi di Federalberghi, sta registrando perdite medie del 76 per cento, laddove il calo medio di fatturato per ciascuna impresa si attesterebbe sui 200 mila euro.

Stime precedenti, risalenti a novembre 2020, attribuiscono una perdita di fatturato di 1 miliardo 549 milioni per il sistema ospitale, di 1 miliardo 136 milioni per i servizi dedicati allo sci e di 414 milioni per gli altri, dalla ristorazione, al commercio, alle attività ricreative e di divertimento.

Appare dunque evidente l'impatto devastante causato dalla pandemia su un comparto importante dell'economia italiana che sviluppa un terzo del suo fatturato tra i mesi di dicembre e gennaio,

messo in ginocchio nonostante le abbondanti nevicate registrate sull'arco alpino e sulle altre aree montane interessate dal turismo invernale. Un settore che vede impiegati albergatori, esercenti commerciali, gestori di impianti di risalita, di rifugi e baite, ma anche maestri di sci e lavoratori stagionali, operanti nei diversi livelli nell'intera filiera. Un settore dotato di impianti del valore complessivo di 1,2 miliardi e che, secondo i dati dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef) e Skypass Panorama Turismo, assieme al suo indotto offre lavoro a 400 mila persone, di cui 75 mila sono lavoratori diretti, severamente colpiti dall'inevitabile compromissione della stagione sciistica 2020/2021.

E se la volontà di riattivare il sistema è grande, ad essa fa da contraltare un clima di sostanziale incertezza, condiviso da tutti gli operatori del turismo. Sappiamo bene come il timore collettivo conseguente alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione abbia determinato un cambiamento nella propensione dei cittadini a soggiornare fuori casa, come rilevato da un'indagine che, annualmente, cura l'Osservatorio turistico della montagna italiana. I risultati hanno evidenziato come la paura del contagio comporti una minore propensione alla vacanza, oltre a una maggiore resistenza verso la possibilità di convertire l'intenzione di viaggiare in un'effettiva prenotazione turistica, comunque subordinata all'andamento della pandemia.

Il comparto turistico vive dunque al momento una condizione di forte incertezza, ancor maggiore per gli operatori economici della « Montagna invernale » che, al netto degli importanti sostegni ad essi destinati, risultano gravati da presupposti particolarmente penalizzanti – se pensiamo alla stagione sciistica di fatto mai iniziata, ai preparativi per una riapertura invernale mai avvenuta e alle spese a tal fine sostenute – tali da destare forte preoccupazione per il mantenimento dell'integrità del tessuto produttivo e dei suoi livelli occupazionali.

Sono inoltre molteplici le voci che si stanno alzando al suo interno, chiedendo

l'adozione di regole diversificate per la Montagna e le sue località turistiche: misure pensate *ad hoc*, da applicarsi anche alle attività ricettive.

In conseguenza, si ritiene auspicabile spianare la strada della ripresa del turismo montano invernale con intento particolarmente proattivo, al fine di determinare con debito anticipo le condizioni più favorevoli a una ripresa delle sue attività, sportive ed economiche, che sappia inoltre coniugarsi con la tutela della sicurezza sanitaria di lavoratori e turisti.

Sarebbe pertanto indicato, ai fini della ripartenza del turismo montano invernale, promuovere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, che persegua la finalità di un ascolto dedicato dei suoi operatori economici, tra i più colpiti dalla pandemia e alle prese con una sfida di ripartenza particolarmente difficile, resa sì meno dura dalle iniziative di ristoro economico adottate finora, ma che non potrà prescindere da ulteriori interventi di pieno rilancio per l'intero comparto, anche ad emergenza terminata.

Nello specifico, si ritiene opportuno condurre l'indagine conoscitiva verso:

strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

realità ristorative, comprendenti anche rifugi e baite;

esercizi commerciali;

maestri di sci;

piste da sci e impianti di risalita.

L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Associazioni di categoria rappresentative delle appena elencate realtà produttive operanti nel sistema turistico della montagna nella stagione invernale, altrimenti detta Montagna Bianca;

Conferenza Stato regioni  
Ministro del turismo;  
ISTAT;  
ENIT;  
Banca d'Italia;

CAI;

UNCEM.

Il termine di conclusione dell'indagine è  
fissato al 30 novembre 2021.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	158
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	149
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	154

#### RISOLUZIONI:

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	154
--	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo .....	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	161
5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra .....	155
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro .....	156
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	166

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali. Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	156
--	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) .....	156
--	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2021.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**Nuovo testo C. 2561.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di propria competenza.

Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a svolgere la propria relazione e a formulare la sua proposta di parere.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di nove articoli e si inserisce nel quadro di una serie di iniziative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie, dalla recente legge n. 46 del 2021 che ha introdotto l'assegno unico e universale a sostegno dei figli a carico, al decreto-legge n. 79 del 2021, in corso di conversione, che reca misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, allo scopo di assicurare il sostegno alle famiglie nelle more dell'entrata a regime della disciplina dell'assegno unico.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che la delega legislativa prevista dal disegno di legge è finalizzata a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenerne l'indipendenza e l'autonomia finanziaria, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile. Il medesimo articolo 1 reca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, che si affiancano ai principi e ai criteri direttivi specifici per ciascuna delega recati da altri articoli del provvedimento.

Tali principi e criteri direttivi generali sono: l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico; la promozione della genitorialità e della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito, nonché favorendo con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità; l'affermazione del valore sociale delle attività educative e di appren-

dimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, in relazione alle spese sostenute dalle famiglie, ovvero un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo; l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore; la previsione che le misure precedenti siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare; l'abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge in esame; il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dal provvedimento.

Ricorda, poi, che l'articolo 2, che recava la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, è stato soppresso, essendo la materia stata affrontata con la legge n. 46 del 2021.

L'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli. Nell'esercizio di tale delega, da attuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali individuati dall'articolo 1, il Governo dovrà attenersi a specifici principi e criteri direttivi.

Tra questi, rilevano, in particolare, la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, attraverso nuove agevolazioni con riferimento alle spese sostenute per la crescita, il mantenimento e l'educazione, per la formazione e per l'istruzione dei figli; l'istituzione progressiva, il sostegno e il rafforzamento su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché l'introduzione di misure di contrasto alla povertà educativa minorile, in particolar

modo nelle zone ad alto rischio; la previsione di contributi per la copertura dei costi delle rette dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia, nonché di servizi di supporto anche individuale presso le abitazioni per le famiglie con figli minori di sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali gli asili familiari o servizi analoghi; il riconoscimento di benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti inclusi i disturbi del comportamento alimentare ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado; la corresponsione di benefici e prestazioni nella forma di agevolazioni fiscali o erogazioni di somme di denaro vincolate allo scopo e nel rispetto dei limiti di spesa programmati; la configurazione delle misure di sostegno finanziario tenendo conto delle esigenze specifiche nel caso di condizione di disabilità di una o più persone presenti all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini di tali misure anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

Particolare interesse riveste il principio di delega relativo alla previsione di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

Segnala, poi, che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, da attuare, entro ventiquattro



mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari europei. La relazione illustrativa evidenzia che la delega recepisce, in sostanza, la disciplina della direttiva europea n. 2019/1158.

Anche in questo caso, la norma, al comma 2, individua i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega relativa ai congedi parentali, oltre a quelli generali di cui all'articolo 1. In particolare, i principi e i criteri direttivi riguardano: la possibilità per i genitori lavoratori di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, anziché al dodicesimo, come previsto a legislazione vigente; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali; la previsione, previo preavviso al datore di lavoro, di permessi retribuiti di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli; la previsione di permessi al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado per l'accompagnamento della donna in gravidanza per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità eseguite durante l'orario di lavoro; la previsione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori; l'introduzione di misure che favoriscano l'estensione della disciplina re-

lativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Con riferimento al congedo di paternità e di maternità, il comma 3 elenca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Per i padri lavoratori, si prevede un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di un progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi; si prevede, poi, che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore, non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio e sia usufruito assicurando un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il diritto al congedo di paternità sarà garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e saranno previste misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Per il congedo di maternità si prevede l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

Quanto alla copertura finanziaria della delega si prevede che, al fine di garantire l'attuazione nel limite delle risorse disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.

Passa all'articolo 5, che delega il Governo a provvedere, entro ventiquattro mesi, al riordino ed al rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra i principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 1 segnala in particolare: la previsione di un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute per dipendenti addetti ai servizi domestici, all'assistenza di fami-

liari, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare, ovvero, in alternativa, del riconoscimento di incentivi diretti, mediante l'erogazione di somme di denaro vincolate. Si prevede, inoltre, la modulazione graduale della retribuzione percepita nei giorni di assenza nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro, nonché l'erogazione da parte dell'INPS di un'indennità integrativa per le madri lavoratrici per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio. La delega prevede, altresì, l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedono modalità di lavoro flessibile con il riconoscimento ai lavoratori della facoltà di chiedere il ripristino dell'originario regime contrattuale. Un'ulteriore disposizione, inserita nel corso dell'esame presso la XII Commissione, prevede che siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi *carnet* di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che sembra avere carattere generale per tutte le forme di lavoro accessorio. Si richiede, inoltre, l'introduzione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate, nonché che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni. È previsto altresì un aumento della quota delle risorse del Fondo per il

finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. La delega introduce agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore, nonché ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno. Si prevedono, infine, incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico; nonché il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

Quanto alla copertura finanziaria della delega, fa presente che, anche in questo caso, si prevede che, al fine di garantire l'attuazione nel limite delle risorse disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.

L'articolo 6 reca una delega al Governo, da attuare entro ventiquattro mesi, finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi specifici, con riferimento alle materie di interesse della Commissione segnala la previsione di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori, nonché la previsione di agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

Osserva che, anche in questo caso, si prevede che, al fine di garantire l'attuazione della delega nel limite delle risorse

disponibili, essa possa avvenire anche in via progressiva.

Segnalato che l'articolo 6-bis reca una delega al Governo, da attuare entro dodici mesi, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il sostegno e la promozione delle responsabilità familiari, fa presente che l'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata. È prevista, inoltre, una ulteriore delega per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti adottati.

L'articolo 8 individua le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe qualificandole come limite massimo di spesa. Tali risorse corrispondono a risorse già stanziare ed attualmente destinate ad una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare. Più in particolare, la copertura dei costi dovrà avvenire, oltre che a valere sulle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, a valere sulle risorse rinvenienti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure: l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità, il cosiddetto *bonus bebè*; il premio alla nascita; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, il cosiddetto *bonus asilo nido*; il Fondo di sostegno alla natalità. Al finanziamento dei costi, inoltre, concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali per figli minori a carico; assegni per il nucleo familiare; detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'arti-

colo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti all'esercizio delle deleghe, la norma prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possano essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie.

L'articolo 8-bis, infine, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Passando, quindi, ad illustrare la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), dopo avere premesso che l'impianto e le finalità generali del provvedimento sono ampiamente condivisi da tutti i gruppi parlamentari, sottolinea l'opportunità di introdurre correttivi alla previsione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), nel quadro della delega per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, di strumenti agevolati per la disciplina del lavoro accessorio, con particolare riferimento al ricorso ad appositi *carnet* di buoni orari. La formulazione della disposizione, a suo giudizio, si presta ad un'applicazione generalizzata, con il rischio del riprodursi di fenomeni di abuso, per il contrasto dei quali, nel corso della passata legislatura, la XI Commissione si è molto impegnata. Per tale motivo, propone di definire l'ambito di applicazione di tale disposizione, esplicitando che le attività di supporto retribuite attraverso i buoni siano effettuate in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, e rendendola, in tal modo, pienamente coerente con le finalità del provvedimento.

Niccolò INVIDIA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere del relatore, che pure ha svolto un apprezzabile lavoro di sintesi. Fa presente, tuttavia, che la radicata contrarietà del Movimento 5 Stelle a

strumenti, come i *voucher*, che si prestano ad abusi a danno dei lavoratori, non consente di appoggiare soluzioni di compromesso. Ritiene, infatti, che le giuste finalità di semplificazione e di agevolazione in favore delle famiglie interessate potrebbero essere utilmente conseguite con il ricorso agli istituti già previsti dall'ordinamento, introducendo gli adattamenti ritenuti più opportuni.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla sua proposta di parere. Inoltre, esprimendo compiacimento per la previsione di forme di retribuzione del lavoro accessorio in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, ritiene che la medesima finalità di limitare il peso delle responsabilità familiari gravante sulle donne potrà essere conseguita anche facendo ricorso a forme di decontribuzione per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori domestici. Richiama, altresì, le previsioni del comma 2, lettera g) dell'articolo 5 del provvedimento, che prefigurano forme di decontribuzione per le imprese in relazione alle sostituzioni di maternità, agli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e alle attività di formazione ad esse destinate.

Paolo ZANGRILLO (FI), preannunciando il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, esprime il suo stupore per la perdurante ostinazione di chi continua a negare il valore di strumenti come i *voucher*, nonostante tutte le evidenze. Gli innegabili abusi che si sono in passato verificati sono piuttosto ascrivibili ai mancati controlli, rendendosi necessario, pertanto, adottare provvedimenti in tale ambito.

Flora FRATE (MISTO) e Camillo D'ALESSANDRO (IV), preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Romina MURA, *presidente*, intervenendo in qualità di prima firmataria dell'atto di indirizzo, ne illustra sinteticamente il contenuto, mettendo in evidenza l'importanza sempre maggiore acquisita dal settore della logistica, nel quale, tuttavia, si sono evidenziate diverse criticità, che hanno ripercussioni negative a carico dei lavoratori.

Il suo atto di indirizzo, pertanto, è volto ad identificare i principali problemi del settore, indagandone le cause e individuando possibili soluzioni, per fornire al Governo dati e spunti per l'adozione di provvedimenti mirati.

A tale fine, ritiene opportuno che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, al quale potranno partecipare i rappresentanti dei lavoratori e degli operatori del settore.

Antonio VISCOMI (PD) concorda con la presidente sull'importanza di approfondire le problematiche relative al lavoro nel set-

tore della logistica, considerato il suo crescente peso nell'economia del Paese.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roger DE MENECH (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, che dimostra l'impegno del Governo a vigilare per evitare che si ripetano i tentativi di ridurre i servizi nelle cosiddette aree interne del Paese. Ritiene, infatti, essenziale evitare di recare ulteriori pregiudizi ai cittadini che risiedono in tali zone, cercando un equilibrio tra la logica economica, che scoraggia il mantenimento dei servizi in zone scarsamente abitate, e le esigenze dei territori, anche al fine di contrastarne l'ulteriore spopolamento.

**5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatta della risposta, che dà conto dei grandi passi avanti compiuti nel processo di semplificazione degli oneri burocratici a carico dei cittadini. Nel sottolineare che occorre ancora fare molti passi in avanti sul fronte della semplificazione nell'accesso agli ammortizzatori sociali, esprime comunque il proprio apprezzamento per le previsioni relative a un'unica domanda per l'accesso ai benefici e al pagamento diretto della prestazione, con effetti positivi sia per i lavoratori sia per le aziende. Condivide, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle parti sociali nel tavolo di confronto per la riforma degli ammortizzatori sociali, augurandosi che la possibilità di partecipazione sia estesa anche alle associazioni di minore dimensione, in quanto a conoscenza di realtà più circoscritte e portatrici di esigenze ugualmente meritevoli di tutela.

**5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano CANTONE (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara molto soddisfatto della risposta, che dimostra il superamento delle incertezze interpretative che hanno causato un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente impegnati nel medesimo settore dei servizi aeroportuali di terra. A tale risultato si è giunti grazie all'impegno del Governo, che ha consentito l'approvazione di un emendamento a sua prima firma al decreto-legge «Sostegni *bis*», in corso di conversione, che prevede l'integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

**5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.**

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Paola FRASSINETTI (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può fare a meno di interrogarsi sui motivi dei ritardi segnalati nella sua interrogazione, che, seppure in via di superamento, hanno causato disagi e acuito i problemi delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. I ritardi, infatti, non consentono di conseguire la finalità del sostegno alle famiglie nel periodo di massimo bisogno, che è quello immediatamente successivo agli incidenti. Per tale motivo, si augura che nel futuro non si ripetano inconvenienti del genere, al fine di evitare il rischio di depotenziare strumenti di sostegno di grande utilità.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.**

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Intervenendo da remoto, Gian Paolo ONETO, *direttore della direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).

Intervenendo da remoto, Gian Paolo ONETO, *direttore della direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche dell'ISTAT*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il dottor Oneto per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).**

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Sergio SCICCHITANO, *primo ricercatore dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, per formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

Sergio SCICCHITANO, *primo ricercatore dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)*, in sede di replica, intervenendo da remoto, rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il dottor Scicchitano per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

osservato che il provvedimento è volto a ridefinire la complessiva architettura nazionale in materia di sicurezza informatica, con la costituzione di un'Agenzia nazionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla quale sono attribuite le principali funzioni specialistiche in materia;

visto l'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il cui modello segue, con gli opportuni adattamenti, quello definito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

preso atto che l'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dall'articolo 6, che rinvia ad un successivo regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia stessa, prevedendo fino a un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad

un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle risorse disponibili;

considerato che, con riferimento alla disciplina del personale dell'Agenzia, l'articolo 12, ai commi 1 e 2, rinvia ad un apposito regolamento la disciplina del relativo ordinamento, del reclutamento e del trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, che il trattamento economico riconosciuto al personale sia pari a quello goduto dai dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito, e che l'equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico sia a quello previdenziale, produca effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia;

osservato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, in sede di prima applicazione, in 300 unità, delle quali fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 di personale non dirigenziale, e che, successivamente, tale dotazione potrà essere rideterminata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
Nuovo testo C. 2561 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

osservato che il provvedimento si inserisce nel quadro di una serie di iniziative legislative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie e la genitorialità, con misure che incidono anche su ambiti materiali di competenza di questa Commissione;

rilevato che l'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e che uno specifico principio di delega prevede il riconoscimento di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

considerato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, recependo, in sostanza, la disciplina della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

visto che l'articolo 5 delega il Governo a provvedere al riordino e al rafforzamento

delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

osservato che l'articolo 5, comma 2, lettera *f*), stabilisce che, nell'attuazione di tale ultima delega, siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi *carnet* di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che, nell'attuale formulazione, sembra avere carattere generale e applicarsi a tutte le forme di lavoro accessorio;

preso atto che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani;

tenuto conto che alla copertura degli effetti finanziari del provvedimento si provvede, ai sensi dell'articolo 8, a valere sulle risorse già stanziare e attualmente destinate a una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare;

osservato che la norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'articolo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che, in caso di insufficienza delle risorse, il medesimo articolo 8

prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie;

rilevato che, al fine di assicurare la più ampia attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 3, 4, 5 e 6, è necessario che, nel provvedimento in esame o in successivi provvedimenti legislativi adottati precedentemente o contestualmente ai relativi decreti legislativi, siano stanziade adeguate risorse finanziarie da destinare alla occorrente copertura finanziaria,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

*all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente: f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali*

## ALLEGATO 3

**5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante manifesta preoccupazione per la riduzione dei servizi delle sedi INAIL di Belluno e Rovigo che potrebbero essere declassate, determinando conseguenze penalizzanti per l'intero tessuto produttivo e sociale dei territori provinciali.

L'INAIL, interpellato su tale questione, ha rappresentato che l'ipotesi di declassamento delle sedi di Belluno e Rovigo, attraverso la riconfigurazione dell'attuale assetto e il conferimento della responsabilità gestionale ad un funzionario apicale, non trova conferma in provvedimenti o progetti assunti dall'Istituto.

Il rischio derivante dalla paventata riclassificazione della tipologia delle citate strutture, consistente nel depauperamento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi, in particolare a favore degli assistiti, non è – a giudizio dell'INAIL – coerente con gli interessi stessi dell'Istituto, in ragione del portafoglio di rendite e malattie professionali attualmente gestito e in ossequio al principio di capillarità di accesso alle sedi istituzionali, considerate anche le caratteristiche dei territori provinciali.

Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi attualmente allo studio di rivisitazione del modello di erogazione dei servizi che implichi un intervento organizzativo di de-

classamento delle sedi locali di Belluno e Rovigo; infatti non è stata sottoposta da parte della Direzione regionale Veneto alcuna ipotesi di variazione dell'articolazione delle Direzioni territoriali di competenza, come espressamente previsto dall'articolo 44, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell'Istituto.

I modelli organizzativi e gestionali dell'Istituto tendono a ottimizzare le risorse assegnate alle singole Strutture territoriali, consentendo loro di operare ed evadere richieste degli assistiti a prescindere dalla competenza territoriale, mirando a servizi e prestazioni efficienti e aderenti alle attese dei clienti.

L'INAIL pertanto, sollecitata dal Ministero che rappresento, ha confermato che – allo stato – non sussistono iniziative atte alla rivisitazione del modello organizzativo sui territori provinciali di Belluno e Rovigo.

Concludo assicurando la massima attenzione e vigilanza del Ministero del lavoro sull'evoluzione della vicenda segnalata dall'interrogante, ritenendo che sia necessario garantire la completa funzionalità dei servizi offerti dalle sedi di Belluno e Rovigo indirizzati a soddisfare, attraverso l'erogazione delle prestazioni assicurative, sanitarie e socio educative, le esigenze e i bisogni dei lavoratori e delle imprese di quei territori.

## ALLEGATO 4

**5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo pone il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alle esigenze di semplificazione degli adempimenti che gravano sulle modalità di presentazione delle istanze per l'erogazione dei trattamenti, rivelatesi particolarmente onerose per lavoratori nel corso dell'emergenza sanitaria.

La tutela di lavoratori e aziende nel lungo periodo dell'emergenza epidemiologica è stata assicurata, come noto, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Le diverse tipologie di trattamenti discendono dall'applicazione della disciplina che regola – a regime – la materia, come da ultimo rivisitata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha previsto una modulazione delle misure in relazione alla diversa platea dei datori di lavoro richiedenti.

In merito alle modalità di richiesta dei trattamenti, si evidenzia che in fase applicativa sono state introdotte alcune misure di semplificazione. In particolare, al fine di uniformare le relative tempistiche, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che le domande di accesso a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 debbano essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Va, peraltro, ricordato che il regime decadenziale è stato più volte temperato da interventi legislativi finalizzati a introdurre differimenti dei termini di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto dei trattamenti.

Parallelamente, sono state previste disposizioni speciali – quali deroghe ai limiti

di durata complessiva dei trattamenti, esenzione dal versamento del contributo addizionale a carico delle aziende e semplificazioni procedurali.

Il processo di semplificazione ha riguardato, tra l'altro, anche le modalità di pagamento diretto dei trattamenti; in tal senso è stata introdotta la possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere l'erogazione di un'anticipazione della prestazione spettante ai lavoratori (40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo oggetto della richiesta) e sono state contemporaneamente rivisitate le modalità di gestione e compilazione dei modelli collegati al pagamento.

Da ultimo è stato introdotto, con il decreto-legge «Sostegni», un nuovo flusso telematico di trasmissione dei dati da parte delle aziende denominato «UniEmens – Cig», utile a snellire e velocizzare il sistema dei pagamenti.

Sempre in tema di semplificazioni degli adempimenti, si anticipa, infine, che l'INPS sta definendo la realizzazione un sistema informatico di trasmissione delle richieste di accesso ai trattamenti, finalizzato all'introduzione di una domanda unica per tutte le tipologie.

Certamente l'esigenza manifestata dall'interrogante è meritevole della massima considerazione e sarà uno degli assi portanti della riforma degli ammortizzatori sociali che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sta condividendo in questi giorni con i Ministri competenti e che sarà sottoposta a breve all'attenzione delle parti sociali e del Parlamento. In particolare, come affermato in più occasioni dal Ministro, la riforma sarà orientata a estendere i trattamenti ai settori finora esclusi e alle piccole imprese, al fine di creare un sistema di tutele universale e il più possibile uniforme, capace però di adeguarsi con

elasticità alle dinamiche dei diversi comparti produttivi.

Nel condividere pienamente l'esigenza di coinvolgimento e informazione delle parti sociali manifestata dall'onorevole interrogante, ricordo che nei mesi scorsi è stato attivato un tavolo di confronto per discutere l'impianto della riforma, al quale hanno

partecipato i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi. Assicuro pertanto che anche in questa fase finale prima della presentazione definitiva della riforma, sarà garantito il massimo confronto con le parti sociali, nel rispetto dei criteri fin qui adottati della rappresentatività e del pluralismo.

## ALLEGATO 5

**5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

In base al decreto interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, il suddetto Fondo può erogare prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.

Voglio preliminarmente sottolineare che, pur se all'inizio dell'emergenza i trattamenti in deroga non consentivano l'integrazione da parte del Fondo, il Ministero – consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il settore – ha ugualmente assicurato la tutela dei lavoratori con diverse forme di CIGS.

Una di queste forme è stata rappresentata dal decreto ministeriale n. 147 del 15 dicembre 2020, che, all'unico articolo, ha previsto che «per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'articolo 1 nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo

22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».

In merito alla problematica sollevata nell'atto, faccio presente per effetto di uno specifico intervento del legislatore, operato con l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, poi, successivamente, con l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata espressamente prevista l'estensione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 2016, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per quelli compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Proprio in queste ore, il Parlamento è intervenuto sulla questione in oggetto, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti della crisi pandemica sui lavoratori del settore aeroportuale ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Come noto, presso la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Sostegni bis», è stata approvata una disposizione che stanziava 12 milioni di euro per l'anno 2021, per estendere le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS, anche in relazione ai trattamenti di integrazione

salariale in deroga destinati ai lavoratori del settore, con il riconoscimento delle spettanze arretrate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Inoltre, segnalo che, – sempre in sede di conversione del cosiddetto decreto «Sostegni bis» – è stata incrementata la dotazione del citato Fondo di solidarietà di 7,4

milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Le misure adottate testimoniano pertanto la particolare attenzione delle istituzioni alla tutela dei lavoratori e dei settori produttivi che hanno maggiormente sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

## ALLEGATO 6

**5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto viene richiesto al Governo quale sia la tempistica per l'adozione del decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno 2021 relativi al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni, istituito nel 2007 con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni.

Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.

Le risorse destinate dal Ministero a questo Fondo vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio *una tantum* e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

L'importo della prestazione è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei familiari superstiti ed è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Relativamente all'emanazione del decreto, voglio rassicurare l'onorevole interrogante che con decreto ministeriale n. 130 del 10 giugno 2021, sono stati determinati – per l'anno 2021 – gli importi delle prestazioni del beneficio *una tantum* per ciascuna tipologia di nucleo familiare a carico del Fondo. Tali importi sono stati determinati – sulla base delle stime redatte dalla Consulenza statistico-attuariale dell'Inail, elaborate tenendo conto delle serie stori-

che, nonché sulla base delle risorse economiche disponibili – nel seguente modo:

5 mila euro per nucleo familiare con un solo superstite;

9 mila euro per nucleo familiare con due superstiti;

13 mila euro per nucleo familiare con tre superstiti;

19 mila euro per nucleo familiare con più di tre superstiti.

Il decreto è stato quindi trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e, contestualmente, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto controllo di regolarità contabile.

All'atto del perfezionamento del decreto, il Ministero del lavoro provvederà – ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 – a darne « pubblicità legale » nonché al contestuale trasferimento all'INAIL delle risorse necessarie per l'erogazione dei benefici in favore dei soggetti aventi diritto.

Concludo sottolineando che è certamente una priorità per il Governo fornire un tempestivo sostegno ai familiari che perdono tragicamente il loro familiare per infortunio sul lavoro, congiuntamente ad un deciso, necessario rafforzamento delle politiche strutturali per la sicurezza sul lavoro.

In queste settimane l'azione del Governo è stata orientata ad un più efficace coordinamento istituzionale delle attività di controllo svolte dai soggetti competenti e all'individuazione di misure più incisive in materia di prevenzione del rischio infortuni. Al riguardo, tra gli interventi più qualificanti del Governo, ricordo gli inve-



stimenti e i progetti previsti dal PNRR per il rafforzamento dell'Ispettorato del lavoro e per l'attuazione di un piano straordinario di lotta al lavoro sommerso, nonché gli interventi per promuovere la regolarità dei

rapporti di lavori, tra i quali la recente adozione del decreto ministeriale che introduce a livello nazionale il meccanismo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel settore edile.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 168

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 173

##### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3143 Villani*) ..... 173

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Sabina Fontana, professore di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Catania, di Carlo Cecchetto, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e di Elena Mignosi, professore di Pedagogia generale e sociale presso l'Università di Palermo ..... 174

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono la Ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.**

**C. 3201 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea da

mercoledì 28 luglio. Fa presente, inoltre, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata odierna saranno definite le successive fasi dell'esame del provvedimento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Noja, per lo svolgimento della relazione.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione Affari sociali avvia l'esame nella seduta odierna, nel testo approvato dal Senato, è volto a introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Ricorda, altresì, che la proposta di legge istitutiva dell'assegno unico, poi sfociata nella legge n. 46, è stata esaminata, in sede referente, dalla nostra Commissione. Dopo l'approvazione alla Camera, avvenuta il 21 luglio 2020, essa è stata approvata, senza modifiche, dal Senato il 30 marzo 2021.

Fa presente che il decreto-legge in oggetto è costituito da nove articoli e da un Allegato.

Il nucleo centrale è costituito dalle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4, che introducono un assegno temporaneo, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Ferma restando tale condizione, che costituisce il presupposto necessario, l'assegno temporaneo è riconosciuto qualora il richiedente possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 1: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica della famiglia attestati dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, la platea di beneficiari dell'assegno è stimata in circa 1,8 milioni di

famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.

Osserva che, per quanto concerne la determinazione della misura dell'assegno spettante con riferimento a ciascun figlio minore e a carico, in base all'Allegato 1 – a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, del decreto – l'importo mensile varia sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE sia in relazione al numero di figli minori presenti nel nucleo familiare. Inoltre, in base al comma 2 del medesimo articolo 2, l'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Come si evince dalla relazione illustrativa, il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda e all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3. In particolare, la domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Con una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato previsto che la disciplina di cui al comma 2, sulle modalità di erogazione, si applichi fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-*bis*, inserito anch'esso dal Senato. Quest'ultimo comma prevede che: l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; in assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale; l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su conto corrente, bancario o postale, ovvero mediante bonifico domiciliato, ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura

del Reddito di cittadinanza; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; in caso di affidamento condiviso, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi.

Fa presente che il successivo comma 3 specifica che l'assegno in esame non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il comma 1 dell'articolo 4 specifica che l'assegno temporaneo è compatibile, oltre che con il Reddito di cittadinanza, con eventuali altre prestazioni, in favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, con le misure indicate nell'articolo 3, comma 1, di tale legge, ad eccezione del suddetto istituto dell'assegno per il nucleo familiare.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia percettore del Reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno – che è erogato ad integrazione del medesimo Reddito di cittadinanza – è determinato anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4. In sostanza, dall'importo teorico spettante quale somma dei due istituti viene sottratto un importo pari alla quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare.

L'articolo 5 dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. La misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio.

L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF). Lo stanziamento tiene conto dell'esigenza di far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il calcolo dell'ISEE connesso con il beneficio

di cui al decreto-legge in esame, nonché, più in generale, con il prossimo riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge n. 46 del 2021.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo della misura degli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 5; dello stanziamento relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 6. Ai fini in oggetto, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro – del « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia ».

In conclusione, invita i colleghi a tenere nella dovuta considerazione il fatto che il provvedimento in discussione rappresenta uno strumento temporaneo per consentire l'erogazione di un assegno per i figli a carico già a partire dal mese in corso, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, che ha introdotto l'assegno unico universale. Nel segnalare che nel corso dell'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte modifiche limitate, sottolinea che il confronto con il Governo potrà svolgersi in maniera efficace nel corso dell'esame degli schemi dei predetti decreti legislativi, che saranno trasmessi alle Camere ai fini del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Antonio PALMIERI (FI) rileva che, in considerazione della data di adozione del decreto-legge di cui è in corso la conversione, sarebbe ancora possibile introdurre ulteriori correttivi al testo del provvedimento in esame, segnalando come sia ampiamente condiviso l'auspicio di poter erogare fin da ora l'assegno unico universale.

Chiede, quindi, alla ministra Bonetti se siano già disponibili dati relativi alle richieste effettuate, anche al fine di valutare la conoscenza da parte delle famiglie della pos-

sibilità di richiedere l'assegno per coloro che non percepiscono attualmente gli assegni per i nuclei familiari. Ricorda, infatti, che in molti casi le misure di sostegno non trovano piena applicazione a causa della mancata informazione al riguardo. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di predisporre adeguate campagne di informazione, anche al fine di dare un segnale importante alla cittadinanza sulla possibilità di immaginare un futuro con maggiori prospettive.

Stefano LEPRI (PD), nel condividere le osservazioni fatte dalla relatrice sul carattere temporaneo delle misure presenti nel provvedimento in oggetto e sulla possibilità di svolgere un confronto più approfondito in sede di esame degli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, segnala comunque come non debba essere trascurato il fatto che le misure temporanee adottate possano in qualche maniera condizionare l'emanazione degli schemi stessi.

Segnala, in proposito, che possono determinarsi « attese » che potrebbero non trovare pieno riscontro con gli interventi che saranno previsti a regime.

Osserva, quindi, che il Senato ha opportunamente previsto che l'assegno sia ripartito in pari misura tra i due genitori e precisato la natura temporanea delle disposizioni adottate. Rileva, come difformità rispetto alla legge di delega, l'applicazione non integrale delle maggiorazioni e i criteri adottati per l'erogazione del beneficio a coloro che non sono cittadini italiani. Nel dichiarare che si sarebbe aspettato una maggiore aderenza del provvedimento temporaneo a quanto prevista dalla legge n. 46 del 2021, si riserva di valutare l'opportunità di presentare proposte emendative al riguardo.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottolinea le preoccupazioni del suo gruppo rispetto al carattere temporaneo delle misure adottate, osservando che rappresenta un fallimento la mancata erogazione dell'assegno unico sin dal mese di luglio, attualmente in corso, in quanto la tempestività appare fondamentale per gli interventi

a sostegno della natalità. Ribadisce che occorre fare tesoro degli errori commessi in passato al fine di cercare di porre rimedio ai ritardi ultradecennali che condizionano le politiche del Paese volte a contrastare il declino demografico.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva la complessità delle modalità di richiesta del beneficio e invita ad effettuare un monitoraggio attento rispetto alle criticità segnalate nel funzionamento del sistema telematico. Evidenzia, quindi, il carattere poco significativo dell'aiuto offerto alle famiglie con un reddito medio, segnalando, ad esempio, che per quelle con un reddito compreso tra 40.000 e 50.000 euro è previsto un importo di 30 euro mensili per figlio. Nel segnalare che tale approccio è ulteriormente condizionato dall'utilizzo di uno strumento poco adeguato quale è l'ISEE, osserva che il carattere di universalità si traduce di fatto in misure fortemente proporzionali, di natura tale da non offrire un sostegno concreto anche famiglie di reddito medio.

Offre, quindi, il contributo del gruppo Fratelli d'Italia per aiutare a costruire misure più aderenti all'obiettivo di sostenere le famiglie e la natalità, ritenendo che tale approccio possa aiutare anche le forze di maggioranza nella loro interlocuzione con il Governo, al fine di individuare gli interventi prioritari.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel condividere le osservazioni svolte dalla relatrice, auspica che sia comunque possibile adottare in tempi rapidi i provvedimenti attuativi della delega prevista dalla legge n. 46 del 2021 al fine di dare un segnale alle famiglie.

Ricorda che l'assegno unico deve essere collocato all'interno di un disegno più ampio costituito dal cosiddetto *Family Act*, attualmente all'esame della Commissione, segnalando che, accanto alle risorse economiche, bisogna assicurare alle famiglie servizi adeguati e potenziare l'informazione e la formazione al riguardo, in maniera tale che i giovani si sentano sostenuti nelle loro scelte riproduttive. Invita, pertanto, a compiere un ragionamento di ampio respiro in relazione alla costituzione di una rete di supporto, anche al fine di conciliare i tempi

di vita di lavoro, senza trascurare le ricadute territoriali delle norme che vengono adottate.

La ministra Elena BONETTI ritiene doveroso chiarire alcuni aspetti del provvedimento in discussione, anche alla luce del notevole impegno profuso dalla Commissione nell'approvazione della proposta di legge che ha prodotto l'assegno unico universale. Segnala che la legge n. 46 è entrata in vigore il 21 aprile 2021 e che, pertanto, non sarebbe stato possibile adottare in via definitiva i provvedimenti attuativi entro il successivo 1° luglio. Si è deciso, pertanto, di utilizzare nel frattempo lo strumento del decreto-legge, anche al fine di dare risposte concrete per riattivare la fiducia delle famiglie dopo l'emergenza sanitaria.

Nel ribadire che le misure di carattere economico non esauriscono gli interventi di sostegno, segnala che si è ritenuto importante, anche attraverso una valutazione di carattere tecnica e un confronto tra le forze di maggioranza, procedere in maniera tempestiva all'erogazione dell'assegno per i figli a carico. Coglie l'occasione per manifestare apprezzamento anche per l'apporto dato finora dai gruppi di opposizione nel confronto svolto all'interno del Parlamento.

Precisa che si è evitato di introdurre le disposizioni di carattere fiscale già in questa fase in quanto le modifiche intervenute nel corso di un'annualità avrebbero comportato serie difficoltà per le famiglie coinvolte. Analogamente, si è convenuto di mantenere per tutto il 2021 l'erogazione dell'assegno di natalità, al fine di evitare di differenziare i nati dello stesso anno.

Segnala, inoltre, che per ragioni tecniche non sarebbe stato possibile partire fin da ora con l'erogazione dell'assegno unico per coloro che percepiscono attualmente gli assegni per il nucleo familiare.

Sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta lo strumento per utilizzare i 3 miliardi di euro a disposizione per interventi di sostegno alle famiglie italiane, cercando di attenersi il più possibile a quanto indicato nella legge di delega e tenendo conto degli effetti che avranno gli interventi a regime sulle detrazioni fiscali. Pone in

evidenza una possibile criticità legata all'incremento dell'assegno per le famiglie con almeno tre figli in sede di emanazione di decreti attuativi per quanto concerne l'erogazione diretta dell'assegno ai figli maggiorenni.

Nell'osservare che le modifiche introdotte al Senato non hanno condizionato la possibilità di assicurare senza interruzione l'erogazione del contributo, comunica che finora vi sono state circa 150.000 richieste al riguardo e che in corso di predisposizione una opportuna campagna informativa. Segnalando che l'Inps ha previsto modalità semplificate per la richiesta, ricorda che il beneficio è concesso in maniera automatica agli attuali percettori degli assegni per il nucleo familiare e del reddito di cittadinanza, essendo già a disposizione la necessaria documentazione.

Per quanto concerne l'erogazione dell'assegno a coloro che non sono cittadini italiani, precisa che si è tenuto conto della necessità di un adeguamento alla normativa dell'Unione europea. Nel confermare l'impegno condiviso dal Governo e dalle forze parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, nell'assicurare al massimo grado il principio di universalità, pone in evidenza il fatto che secondo i dati forniti dall'Istat, quasi la metà dei minori vive in famiglie con un livello di ISEE inferiore a 10.000 euro e un altro 30 per cento di essi può contare su un assegno mensile pari a una cifra compresa tra 135 e 72 euro. Ricorda che solo il 2,6 per cento dei minori vive in famiglie con un livello ISEE superiore ai 50.000 euro e che, pertanto, non ha diritto all'intervento di sostegno previsto dal provvedimento in esame.

In conclusione, ribadisce l'impegno a rendere pienamente operativa la delega prevista dalla legge n. 46, anche attraverso una interlocuzione con la XII Commissione, in modo da erogare i benefici previsti fin dal 2022.

Arianna LAZZARINI (LEGA), nel segnalare la rilevanza del provvedimento in esame, ritiene utili porre alcune questioni, anche sulla base della sua esperienza di amministratore locale. In particolare, segnala come sia diffusa un'incertezza sulla convenienza

dell'assegno rispetto alle detrazioni fiscali attualmente previste e ricorda che molti cittadini non hanno piena consapevolezza rispetto al fatto che l'ISEE vada presentato ogni anno. Si associa, pertanto, alle richieste di effettuare adeguate campagne di comunicazione, anche al fine di scongiurare il rischio che vi siano delle aspettative che poi andranno deluse.

La ministra Elena BONETTI ribadisce che per l'annualità in corso non è previsto nessun intervento sulle detrazioni fiscali e che pertanto, ove concesso, l'assegno è sicuramente aggiuntivo rispetto alle misure vigenti. Nel condividere le osservazioni fatte dalla deputata Lazzarini a proposito della presentazione dell'ISEE, ricorda che essa è stata recentemente semplificata. Segnala come nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sia stato accolto un ordine del giorno che pone l'obiettivo di non disincentivare la ricerca di lavoro da parte del secondo percettore di reddito, principio, peraltro, presente anche nella legge di delega, e osserva che è possibile ipotizzare un grado di flessibilità nell'utilizzo dei dati relativi all'ISEE.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di predisporre adeguate campagne di comunicazione, eventualmente anche attraverso un'interlocuzione con l'ANCI e con le regioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale**

**di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

**C. 3161 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, deputato Paolin, ha svolto la relazione. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola al relatore Paolin per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Giuseppe PAOLIN, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.**

**C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3143 Villani).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3143, d'iniziativa della deputata Villani e altri, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nonché per la rimozione delle barriere alla comunicazione e per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Sabina Fontana, professore di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Catania, di Carlo Cecchetto, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e di Elena Mignosi, professore di Pedagogia generale e sociale presso l'Università di Palermo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	175
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiaco, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune .....	178
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

**C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiaco, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione Affari costituzionali, sul testo della proposta di legge costituzionale in titolo, approvata dal Senato e adottata come testo base dalla Commissione di merito.

Evidenzia quindi che la proposta di legge costituzionale, che consta di 3 articoli, all'articolo 1 aggiunge un nuovo terzo comma nell'articolo 9 della Costituzione, suddiviso in due periodi.

In particolare al primo periodo del nuovo terzo comma, accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Sempre al primo periodo, viene inoltre introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.

Al riguardo, nel ricordare che la tutela degli ecosistemi è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera *s*), della Costituzione, sottolinea come l'integrazione della previsione costituzionale sviluppi gli orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa. In particolare, la tutela del « paesaggio » costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva », configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico.

Il secondo periodo dell'articolo 1 della proposta di legge ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

Sottolinea che l'articolo 2 della proposta di legge introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

In particolare, la lettera *a*) interviene sul secondo comma dell'articolo 41 stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La relazione alla proposta di legge sottolinea al riguardo come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso « dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti ».

La lettera *b*) aggiunge al terzo comma dell'articolo 41, (il quale attualmente prevede che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali), la possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali.

L'articolo 3 della proposta di legge reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Ricorda, al riguardo, che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale che:

lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972) riconosce alle Province la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4 nelle materie « caccia e pesca » e apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (rispettivamente numeri 15 e 16 dell'articolo 8, primo comma);

lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963) attribuisce alla regione potestà legislativa nella materia « caccia e pesca » (articolo 4, primo comma, n. 3) e prevede che la Regione possa adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione (tra l'altro) nella materia « fauna » (articolo 6, primo comma, n. 3);

lo statuto speciale della Valle d'Aosta (di cui alla legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nelle materie « agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna » e « caccia e pesca » (rispettivamente alle lettere *d*) e *l*) dell'articolo 2, primo comma);

lo statuto speciale della Sicilia (di cui alla legge costituzionale n. 2 del 1948) dispone che l'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legi-

slazione esclusiva nella materia « pesca e caccia » (alla lettera *l*) dell'articolo 14, primo comma);

lo statuto speciale della Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia « caccia e pesca » (lettera *i*) dell'articolo 3, primo comma).

Segnala, in tale ambito che, a seguito della riforma del Titolo V, la mancata indicazione della materia « caccia » nel novellato articolo 117 della Costituzione – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – ha determinato la sua riconduzione alla competenza residuale regionale. Tuttavia, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito la Corte costituzionale ha chiarito che è tuttavia necessario (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione) che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (da ultimo sentenza n. 10 del 2019).

Per quanto concerne la materia del commercio e detenzione di animali esotici ricorda che, con la sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha ricondotto la legge regionale impugnata (legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), alla tutela della salute, e non alla tutela dell'ambiente (sotto lo specifico profilo della tutela delle specie animali in estinzione) sulla base della finalità prioritaria della legge, consistente nella tutela igienico-sanitaria e nella sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone.

In relazione alla tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scien-

tifico e didattico, segnala che la Corte, nella sentenza n. 166 del 2004, ha asserito che l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali che possono essere coinvolti nelle sperimentazioni ha originato una serie di norme del decreto legislativo n. 116 del 1992 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 26 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), che costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione; da ciò il divieto che possano essere sostanzialmente modificate ad opera dei legislatori regionali, riducendo ulteriormente la relativa libertà della ricerca scientifica o comprimendo l'attuale livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione.

In tale contesto rammenta, infine, che nell'ordinamento, specifiche disposizioni hanno ad oggetto gli animali di affezione, tra le quali la legge n. 201 del 2010, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e la legge n. 281 del 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Maria Cristina CARETTA (FDI) con riferimento alla prevista riserva di legge in tema di protezione degli animali, di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame, osserva che sarebbe opportuno prevedere che essa sia circoscritta agli animali d'affezione, dal momento che per gli animali da allevamento è già vigente una disciplina specifica.

Al riguardo, segnala che il suo gruppo ha presentato alcune proposte emendative in tal senso presso la Commissione di merito.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 14 luglio 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 179

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.**

**Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro della Transizione ecologica, Roberto CINGOLANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Francesca GALIZIA (M5S), Matteo COLANINNO (IV) e Rosalba DE GIORGI (MISTO).

Il Ministro della Transizione ecologica, Roberto CINGOLANI, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Cingolani per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	180
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	184
DL 92/2021: Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. S. 2301 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	182
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
AVVERTENZA .....	183

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva anzitutto come questo proponga una complessiva riforma delle misure di sostegno della famiglia, appare in primo luogo riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione). Assumono anche rilievo le competenze esclusive statali in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), in forza delle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), in forza delle norme in materia di congedi parentali di cui all'articolo 4. La materia risulta infine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale regionale concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1 specifica l'oggetto delle deleghe conferite al Governo dal provvedimento: queste concernono l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie. Il comma 2 del medesimo articolo fissa poi i principi e criteri direttivi generali. Tra questi merita segnalare l'obbligo di

assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'articolo 2, che prevedeva una delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale per i figli a carico è stato soppresso in quanto la misura è già presente nella legge n. 46 del 2021.

L'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli. Tra i principi e criteri direttivi merita segnalare l'introduzione di nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita; il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, la previsione di benefici fiscali per la frequenza delle scuole, il potenziamento, nel rispetto del riparto di competenza tra Stato, regioni e province autonome, delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti.

L'articolo 4 prevede una delega per la riforma della disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità. In particolare si prevede la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali; la possibilità di usufruire di congedi, per non più di cinque ore annue per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti; la previsione di un congedo minimo di congedo non cedibile all'altro genitore, non inferiore a due mesi per ciascun figlio; la previsione di un congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi della nascita del figlio, di durata superiore a quanto disposto dalla legislazione vigente con progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi.

L'articolo 5 conferisce al Governo una delega per incentivare il lavoro femminile, per la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Tra i principi e criteri direttivi merita segnalare la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, la destinazione di una quota del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese all'avvio di nuove imprese femmi-

nili; ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 6 prevede una delega al Governo in materia di sostegno della spesa della famiglia per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani. Nell'ambito della delega si prevedono, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo universitari, agevolazioni per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie, forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

L'articolo 6-bis prevede una delega per sostenere e promuovere le responsabilità familiari. Tra le altre cose, si prevede la promozione di una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori anche tramite attività di mediazione familiare.

L'articolo 7 reca la procedura di adozione dei decreti legislativi. Tra le altre cose, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, si segnala che si prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

Al riguardo, osserva che, alla luce di quanto detto all'inizio sulle competenze legislative che assumono rilievo per il provvedimento nel suo complesso, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite dagli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari).

Segnala che l'introduzione della previsione del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali risulta particolarmente opportuna in modo da evitare con-

flitti sui tempi e le modalità di ripartizione delle risorse; ritiene quindi che la commissione possa segnalare, con una condizione da inserire nel parere, questa esigenza, confermando così il suo ruolo di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8-bis prevede la clausola di salvaguardia delle condizioni di maggiore autonomia previste nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 92/2021: Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.**

**S. 2301 Governo.**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che detta disposizioni in materia di funzionamento del Ministero della transizione ecologica, di organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e di funzionamento del CONI, appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione).

Segnala poi che, nel corso dell'esame del disegno di legge S. 2272 di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (in materia di assunzioni per l'attuazione del PNRR), il Governo ha presentato l'emendamento 5.1000 che fa confluire il provvedimento in esame in quel decreto-legge.

Per quanto concerne più in particolare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1

reca disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE). Tra le altre cose, il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III.

L'articolo 2 dispone in materia di Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MITE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, dispone che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Il comma 3 interviene poi sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Sul punto si precisa che il soggetto attuatore può essere scelto an-



che fra estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

L'articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'articolo 7, al comma 1, differisce l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal decreto-legge n. 77 del 2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione, oltre che della realizzazione, delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Testo unificato S. 1231 e abb.*

*(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato).*

*Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.*

*S. 1346.*

*(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
C. 2561 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561 recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

il provvedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che si propone una complessiva riforma delle misure di sostegno della famiglia, appare in primo luogo riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assumono anche rilievo le competenze esclusive statali in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), in forza delle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), in forza delle norme in materia di congedi parentali di cui all'articolo 4; la materia risulta infine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale regionale concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la

forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

l'articolo 7 prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli; appare però opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite dagli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 5, 6 e 6-bis.

ALLEGATO 2

**Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. S. 2301 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2301 di conversione del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	186
Sulla pubblicità dei lavori .....	186
Sulla declassificazione e pubblicazione di documenti .....	186
Comunicazioni del Presidente .....	186

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente MORRA.*

Il Comitato si è riunito dalle 14.08 alle 14.40.

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 15.09.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori e dispone la segretezza della seduta fino al momento delle votazioni.

**La seduta, sospesa alle 15.39, è ripresa alle 15.54.**

#### **Sulla declassificazione e pubblicazione di documenti.**

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di declassificazione dell'elenco di atti riservati e segreti formati nel corso della XIII Legislatura, formulata dal I Comitato. La proposta risulta approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di declassificazione del resoconto stenografico della seduta del 22 giugno 1990, formulata dal I Comitato. La proposta risulta approvata all'unanimità.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sull'esito di un interpello rivolto dalla Commissione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Comunica inoltre che è pervenuto il nulla osta dal Corpo di appartenenza per la collaborazione del colonnello Amos Bolis, che offrirà il proprio contributo ai lavori del IV Comitato.

**La seduta termina alle 15.57.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ..... 187

*Mercoledì 14 luglio 2021. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede ad un'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge

n. 124 del 2007. Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO (FI), DIENI (M5S) e Maurizio CATTOI (M5S) e i senatori MAGORNO (IV-PSI) e FAZZONE (FIBP-UDC).

**La seduta termina alle 17.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	188
Sulla pubblicità dei lavori .....	188
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189

*Mercoledì 14 luglio 2021. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sull'ordine dei lavori.**

Ugo PAROLO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere all'inversione dell'ordine del giorno e passare immediatamente allo svolgimento dell'ufficio di presidenza. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 8.40, riprende alle 8.50.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».**

**Audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Giulio ROMANI, *Segretario Confederale della CISL-Confederazione italiana sindacati lavoratori*, svolge una relazione predisposta congiuntamente dalle tre associazioni sindacali presenti.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carla CANTONE (PD), Carlo GIACOMETTO (FI), i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI), Mauro Maria MARINO (IV) da remoto.

Giulio ROMANI, *Segretario Confederale della CISL-Confederazione italiana sindacati lavoratori*, Domenico PROIETTI, *Segretario confederale della UIL-Unione italiana del lavoro* e Gianna FRACASSI, *Vice Segretario Generale Nazionale della CGIL-Confederazione generale italiana del lavoro*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	190
Audizione del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani .....	190

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. Partecipa all'audizione il Responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità, Enrico Fontana.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segre-

tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Stefano CIAFANI, *Presidente di Legambiente*, e Enrico FONTANA, *Responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità*, intervenendo da remoto svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO, da remoto Chiara BRAGA e Alberto ZOLEZZI (M5S), il senatore Arnaldo LOMUTI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano CIAFANI, *Presidente di Legambiente*, e Enrico FONTANA, *Responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	191
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti .	191
Sulla missione all'Istituto penale per i minorenni di Nisida .....	193
Sui lavori della Commissione .....	193

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione Cromosoma 2.0, avvocato Laura Lecchi e l'ingegner Massimiliano Malavasi, referente per l'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS).*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dell'audita tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti.**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, precisando che l'ingegner Massimiliano Malavasi, coordinatore del centro regionale ausili della sezione di Bologna, interviene, su incarico del presidente nazionale, dottor Salvatore Nicitra, impossibilitato a partecipare all'audizione odierna, in rappresentanza dell'Associazione italiana assistenza spastici.

Il PRESIDENTE dà la parola all'ingegner Massimiliano MALAVASI, il quale sottolinea come la crisi epidemiologica abbia posto l'attenzione sull'importanza delle tecnologie digitali nel settore della cura alla persona. Oggi come non mai occorre supportare la trasformazione del settore del *care* nell'era della rivoluzione digitale, sviluppando soluzioni economicamente sostenibili.

nibili, che valorizzano la qualità della vita e le autonomie delle persone vulnerabili. In proposito fa presente alla Commissione come le tecnologie in questione debbano essere ricondotte a varie tipologie: dalle tecnologie di larga diffusione rivolte a tutti i cittadini alle tecnologie assistive realizzate per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici anche a persone con disabilità alle *assisted living* in grado di garantire percorsi di autonomia a tutte le persone con forme di fragilità.

Un primo punto di accesso a queste tecnologie è rappresentato dal servizio sanitario nazionale: da qualche anno sono stati compiuti significativi passi in avanti sull'accesso alle tecnologie assistive grazie ad una maggiore presenza all'interno dei LEA. Si tratta di un percorso complesso che necessita di un costante aggiornamento e potenziamento, che implica anche un rafforzamento della componente multidisciplinare. Segnala in proposito la positiva esperienza svolta a livello nazionale dalla rete italiana dei centro ausili tecnologici per persone disabili (GLIC). Si tratta di una tipologia di esperienza che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Si sofferma quindi sull'impatto della tecnologia delle disabilità a livello scolastico, con particolare riguardo all'attuale crisi epidemiologica. Conclude affrontando il tema della digitalizzazione del sociale, da intendersi sia come digitalizzazione dei servizi pubblici istituzionali sia delle attività svolte dal terzo settore. In proposito rileva la presenza di numerose criticità legate alla mancanza di linee di indirizzo nazionale, di strumenti e forme di competenza strutturata, nonché di adeguati percorsi di formazione specifica. È estremamente importante la digitalizzazione del settore sociale, investendo anche su nuove forme di servizi, erogabili a distanza, al fine di poter migliorare la qualità delle prestazioni per l'utenza.

L'avvocato Laura LECCHI evidenzia l'urgenza di un intervento normativo sul tema della digitalizzazione dei servizi, da quelli scolastici a quelli sanitari, in favore delle persone con disabilità. Negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento della « sommi-

nistrazione » di tecnologia nell'ambito dei servizi resi alle persone con disabilità. Occorre che l'uso di tecnologie venga però integrato nell'ambito della vita delle persone vulnerabili. Bisogna a tal proposito considerare anche le tecnologie *embedded* che sono per loro natura integrate nella persona disabile per aumentarne l'autonomia di vita. Condivide l'esigenza rappresentata dall'ingegner Malavasi circa il rafforzamento della componente multidisciplinare. Si sofferma ancora sull'opportunità di potenziare l'infrastrutturazione informatica del Paese, presupposto essenziale per lo sviluppo di tecnologie in favore delle persone disabili. Da ultimo affronta il tema della formazione, intesa non solo come educazione dell'utente e di coloro che di esso si prendono cura all'uso degli strumenti tecnologici, ma anche come conoscenza delle regole tecniche e di sicurezza legate all'utilizzo di tali strumenti. Altrettanto importante è accompagnare la formazione con un processo di digitalizzazione dei vari servizi resi e con il potenziamento di supporti di prossimità in grado di assistere le persone disabili rendendole maggiormente autonome.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) sottolinea come si renda sempre più necessario disciplinare l'utilizzo delle nuove tecnologie con riguardo non solo alle applicazioni a disposizione degli utenti, ma anche e soprattutto con riguardo al cosiddetto lato *cloud*. Tale intervento non può prescindere dal fatto che i servizi sociali nel nostro ordinamento rientrano nell'ambito di gestione degli enti locali. Occorre quindi valutare una riorganizzazione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nei servizi in grado di assicurare identiche prestazioni e accessibilità su tutto il territorio nazionale. A tal fine si prospettano due possibili linee di intervento: o centralizzare la gestione di tali sistemi ovvero consentire agli enti locali il coinvolgimento nella gestione di questi strumenti anche alle imprese private.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) domanda agli auditi se siano state già sperimentate soluzioni per la digitalizzazione nel settore dei servizi alle persone con disabilità. Chiede quindi quali siano le soluzioni che possano essere prospettate alla Commissione.

L'onorevole Maria SPENA (FI) rileva come il futuro dei servizi sarà certamente segnato da un progressivo processo di digitalizzazione. Chiede agli auditi di fornire dati più precisi in ordine al funzionamento dei servizi sociali nel periodo della crisi epidemiologica. In merito alla rappresentata esigenza di assicurare una uniformità di servizio su tutto il territorio nazionale, chiede agli auditi se, nella loro esperienza, abbiano riscontrato un divario nell'ambito dei servizi digitali fra le varie regioni e se le sperimentazioni siano state più proficue a livello cognitivo o a livello motorio. Concorda con la necessità di un approccio multidisciplinare che veda il coinvolgimento di tutti i servizi alla persona. Conclude soffermandosi sul tema della importanza di una adeguata formazione all'uso del digitale.

L'onorevole SIANI (PD) chiede in che termini si sia riscontrato sul piano della digitalizzazione dei servizi un divario tra le varie regioni. Domanda ancora agli auditi se i servizi siano già attualmente in grado di affrontare questo processo di digitalizzazione, ponendo in evidenza il rischio di penalizzare ulteriormente la condizione delle famiglie che vivono in contesti di marginalità.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, invitandoli a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Dichiarata quindi chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

**Sulla missione all'Istituto penale per i minorenni di Nisida.**

Il PRESIDENTE ricorda che una delegazione della Commissione si recherà il prossimo 19 luglio a Napoli per poter effettuare, nell'ambito della indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri, un sopralluogo nell'Istituto penale per minorenni di Nisida.

**Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE comunica che il prossimo mercoledì 21 luglio, alle ore 8.15, la Commissione ascolterà il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi. Il Ministro oltre a rispondere ai quesiti che gli sono stati posti nel corso della sua audizione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid-19 svoltasi lo scorso 19 maggio, riferirà anche sull'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Comunicazione sui collaboratori della Commissione .....	194
Sui lavori della commissione .....	194
Sulla pubblicità dei lavori .....	195
Audizione della dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro » .....	195

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI, indi del vicepresidente VESCOVI. — Interviene la dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro ».*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Comunicazione sui collaboratori della Commissione.**

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del 6 luglio scorso, del dottor Domenico Costantino, professore aggregato di diritto di famiglia e docente di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari, che ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento. Comunica, altresì, che è stata inviata al Consiglio superiore della magistratura la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di collaboratore a titolo gratuito della Commissione della dot-

toressa Maria Rita Pantani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

La Commissione prende atto.

#### **Sui lavori della commissione.**

La PRESIDENTE comunica che è in via di presentazione il disegno di legge inerente la proroga del termine di attività della Commissione, in base a quanto convenuto negli Uffici di Presidenza del 15 giugno e 6 luglio scorsi.

Comunica, altresì, che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 6 luglio scorso, sono state individuate talune Comunità, nelle quali potrà essere svolto un sopralluogo dopo la pausa estiva; si è inoltre stabilito di delegare i consulenti Salvemini, Bernardi, Di Martino e Loizzo ad acquisire, presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, in data da concordare, la documentazione relativa ai minori ancora affidati presso il Forteto, e che i senatori Bottici e Vescovi e il deputato Donzelli si sono offerti di accompagnarli.

La Commissione prende atto.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audita, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audita di rappresentare in ogni momento della audizione even-

tuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

**Audizione della dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».**

La professoressa CURCI svolge la sua relazione sul tema degli affidi e della tutela dei minori.

Non essendoci quesiti da parte dei Commissari, il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	196
Audizione dell'Amministratore Delegato di ENI S.p.A., Claudio Descalzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	196

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 14 luglio 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### Audizione dell'Amministratore Delegato di ENI S.p.A., Claudio Descalzi.

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando il dottor

Descalzi per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione.

Claudio DESCALZI, *Amministratore Delegato di ENI S.p.A.*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Massimo UNGARO (IV), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Claudio DESCALZI, *Amministratore Delegato di ENI S.p.A.*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, sentita la Commissione, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Descalzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	197

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### Comunicazioni della Presidente.

#### La seduta comincia alle 9.15.

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha avviato l'esame delle proposte di nominativi di collaboratori sin qui pervenute, che sarà concluso in una prossima riunione.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di

fornire dati statistici relativi ai minorenni fuori famiglia e di avviare una ricognizione dei dati statistici in possesso dei Tribunali per i minorenni.

Illustra infine il programma delle audizioni, che potrà essere integrato con ulteriori segnalazioni dei gruppi, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge istitutiva.

Comunica inoltre che:

in data 29 giugno 2021 è stato acquisito un esposto, riservato, inviato dalla signora Mariella Cappai;

in data 9 luglio è stata acquisita una nota, libera, inviata dal Tavolo nazionale dell'affido;

in data 12 luglio è stata acquisita, come documento libero, la Relazione finale della Commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna, istituita con delibera assembleare n. 215 del 27 luglio 2019, trasmessa dalla Presidenza della Commissione Politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna.

**La seduta termina alle 9.20.**

**INDICE GENERALE****COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

**COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)**

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori .....	5
-----------------------------------	---

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021. Doc. XXVI, n. 4 ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	5
--	---

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i> ) ....	15
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i> ) ....	19
---	----

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021. Doc. XXV, n. 4.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021. Doc. XXVI, n. 4 ( <i>Seguito esame congiunto e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i> ) .....	12
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Relazione all'Assemblea approvata</i> ) .....	20
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)**

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore di Slovenia in Italia, Tomaž Kunstelj, sulle priorità della Presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio – 31 dicembre 2021) .	27
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)**

AVVERTENZA .....	28
------------------	----



**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Doc XXII, n. 42 (Parere alle Commissioni III e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 29

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 42

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 33

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 43

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06403 Iezzi: Iniziative per ristabilire il sistema delle riammissioni dei richiedenti asilo dall'Italia alla Slovenia ..... 37

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 44

5-06404 Forciniti: Sull'attribuzione del livello di preposizione al rango di primo dirigente per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano ..... 38

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 45

5-06405 Ceccanti: Sull'andamento della procedura per la concessione della cittadinanza italiana all'atleta Abdelhakim Elliasmine ..... 39

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 46

5-06406 Prisco: Iniziative per risolvere il problema della carenza dei segretari comunali, in particolare nei piccoli comuni ..... 40

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 47

5-06407 Marco Di Maio: Iniziative per rafforzare gli organici della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena ..... 40

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 49

5-06408 Baldino: Iniziative per consentire il ripristino della stazione dei carabinieri nel comune di Mandatoriccio ..... 40

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) ..... 50

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179-A ed abb. . 52

## SEDE CONSULTIVA:

*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 53

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere presentata dal relatore*) ..... 57

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del

virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini (Parere alle Commissioni riunite III e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	53
Sui lavori della Commissione .....	55
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	55
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	56
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato come testo base)</i> .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Australia in Italia, Margaret Twomey, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 .....	70
<b>IV Difesa</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valore Militare d'Italia, Gen. Rosario Aiosa, sul viaggio della memoria nel centenario del trasferimento a Roma del Milite Ignoto .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	71
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	73
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	91
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Seguito esame C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	74
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del	

virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII n. 42 (Parere alle Commissioni III e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	86
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ERRATA CORRIGE .....	90
<b>VI Finanze</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione .....	93
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale in videoconferenza del Presidente della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali e artigiane (Federcasse), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo .....	94
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 94 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	103
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
ERRATA CORRIGE .....	100

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE CONSULTIVA:**

DL 77/2021: *Governance* del P.N.R.R. e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere

alle Commissioni riunite I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	107
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	122
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Prima proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	123
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124
DL n. 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 263.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo. Atto n. 264.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia. Atto n. 265.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria. Atto n. 266 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	116
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Nomina n. 93 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	126
AVVERTENZA .....	126
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-06398 Pizzetti: Raddoppio della linea ferroviaria Crema-Treviglio .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	131
5-06399 Rosso: Adeguamento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore ed erogazione del cosiddetto <i>bonus</i> veicoli sicuri .....	128
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	132

5-06400 Maccanti: Adozione dei decreti attuativi in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e contrasto della concorrenza sleale nel settore .....	128
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) .....	133
5-06401 Ficara: Vigilanza e contrasto dei disservizi nei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane .....	128
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) .....	134
5-06402 Rotelli: Problemi organizzativi delle Motorizzazioni civili, con particolare riferimento alla carenza di personale e all'impiego degli esaminatori in quiescenza .....	129
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) .....	135
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (Seguito dell'esame e rinvio) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio) .....	130

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	136
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	137
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	143
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	139
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	144

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (Deliberazione) .....	141
ALLEGATO 3 (Programma) .....	145

### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Seguito esame e rinvio) .....	141
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (Seguito esame e rinvio) .....	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	
142	

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
--	--

C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	158
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	149
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	154
RISOLUZIONI:	
7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	154
INTERROGAZIONI:	
5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo .....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali .....	155
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	162
5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra .....	155
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	164
5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro .....	156
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	166
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	156
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) .....	156
<b>XII Affari sociali</b>	
SEDE REFERENTE:	
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168
SEDE CONSULTIVA:	
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	
C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.	
C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri,	

C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3143 Villani</i> ) .....	173
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli e C. 2743 Versace, recanti « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile », di Sabina Fontana, professore di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Catania, di Carlo Cecchetto, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e di Elena Mignosi, professore di Pedagogia generale e sociale presso l'Università di Palermo	174
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	175
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune .....	178
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.	
Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	180
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato</i> ) .....	184
DL 92/2021: Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. S. 2301 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	182
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185
<b>AVVERTENZA</b> .....	183
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	186

Sulla pubblicità dei lavori .....	186
Sulla declassificazione e pubblicazione di documenti .....	186
Comunicazioni del Presidente .....	186

### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	187
---	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Sull'ordine dei lavori .....	188
Sulla pubblicità dei lavori .....	188
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	190
Audizione del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani .....	190

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	191
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti .	191
Sulla missione all'Istituto penale per i minorenni di Nisida .....	193
Sui lavori della Commissione .....	193

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Comunicazione sui collaboratori della Commissione .....	194
Sui lavori della commissione .....	194
Sulla pubblicità dei lavori .....	195
Audizione della dottoressa Antonietta Curci, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro » .....	195

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI**

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	196
-----------------------------------	-----



---

Audizione dell'Amministratore Delegato di ENI S.p.A., Claudio Descalzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	196
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente .....	197

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0150810\*